



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 620

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 22 settembre 2021

## I N D I C E

### Commissioni riunite

2<sup>a</sup> (Giustizia) e 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 8

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 162)* . . . . . *Pag.* 13

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 163)* . . . . . » 13

*Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 14

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . » 20

*Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana)* . . . . . » 20

4<sup>a</sup> - Difesa:

*Plenaria* . . . . . » 26

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria* . . . . . » 36

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 40

7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 186)* . . . . . » 46

*Plenaria* . . . . . » 46

8<sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 123)* . . . . . » 65

*Plenaria* . . . . . » 65

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 310)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	69
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 311)</i> . . . . .	»	81
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	82
11 <sup>a</sup> - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	84
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	87
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	90

### **Commissioni bicamerali**

#### Questioni regionali:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	105
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	116

#### Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XXI regime carcerario ex art. 41-bis e modalità di esecuzione della pena intramuraria in alta sicurezza (Riunione n. 15)</i> . . . . .	»	123
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	123

#### Vigilanza sull'anagrafe tributaria:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	125
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	126

#### Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	127
---------------------------	---	-----

#### Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	160
---------------------------	---	-----

#### Per l'attuazione del federalismo fiscale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	161
---------------------------	---	-----

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 163

Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 165

*Plenaria* . . . . . » 165

---

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

10<sup>a</sup> (Industria, commercio e turismo)

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria**

**8<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*

GIROTTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. 277)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci iscritti in discussione generale, il presidente GIROTTO dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice per la 2<sup>a</sup> Commissione, senatrice EVANGELISTA (M5S), anche a nome del relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, senatore Mollame, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, giudicando favorevolmente il rafforzamento del ruolo di garanzia di indipendenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Il sottosegretario Anna MACINA esprime compiacimento per lo schema di parere.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome del proprio Gruppo, del senatore BALBONI (*FdI*), verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole dei relatori è posto ai voti e approvato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Considerato il calendario dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIROTTO fa presente che le Commissioni riunite torneranno a riunirsi martedì 5 ottobre e mercoledì 6 per l'illustrazione e la votazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, non appena acquisiti i prescritti pareri.

Il presidente OSTELLARI propone di convocare una seduta martedì 5, alle ore 15 o 15,30, e un'antimeridiana mercoledì 6, entrambe prima dell'inizio dell'Assemblea.

Non essendoci osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI  
RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 277**

Le Commissioni giustizia e industria, commercio, turismo riunite,  
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che il provvedimento apporta modifiche alla legge n. 287 del 1990, recante norme per la tutela della concorrenza, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217, recante il regolamento in materia di procedure istruttorie e di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

preso atto che sullo schema di decreto legislativo è stato avviato un confronto preliminare con l'AGCM, tenuto conto che il testo interviene: sulle garanzie di autonomia e indipendenza dei membri e del personale dell'Autorità; sui poteri di indagine dell'Autorità; sui poteri sanzionatori; sui programmi di clemenza; sulle modalità di cooperazione tra le Autorità nazionali dei diversi Stati membri; sui termini di prescrizione, sull'accesso al fascicolo e sull'immunità penale;

reputato favorevolmente il rafforzamento del ruolo di garanzia e di indipendenza dell'Autorità;

esprimono parere favorevole.

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria**

**6<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica*  
*Vannia Gava.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (n. 291)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 22 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La presidente MORONESE ricorda che, nella seduta dell'8 settembre, era stato chiesto al Governo di sapere quanto lo stesso avrebbe potuto attendere oltre la scadenza del termine per il parere parlamentare, fissata al 16 settembre 2021, per dare alle Commissioni riunite la possibilità di un approfondimento adeguato della materia, tenendo conto anche del fatto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata e dunque non è stata sciolta la riserva con cui l'atto è stato assegnato.

Per le vie brevi si era avuto un confronto con il Governo, cui domanda dunque di rendere noto il proprio orientamento in tal senso, tenuto conto peraltro che le Commissioni riunite sono chiamate a esaminare tre



schemi di decreto legislativo di competenza del medesimo Dicastero (atti nn. 291, 292 e 294).

Propone inoltre di stabilire un termine per far pervenire proposte e osservazioni ai relatori, in vista della predisposizione dello schema di parere.

Il sottosegretario Vannia GAVA, dopo aver rimarcato l'urgenza per l'Esecutivo di disporre dei pareri parlamentari, rammenta che il termine per la scadenza della delega è l'8 novembre. Facendo dunque una valutazione d'insieme dei tre provvedimenti all'esame delle Commissioni riunite, riterrebbe auspicabile che le Commissioni si esprimessero sugli atti n. 291 e n. 294 entro la settimana dell'8 ottobre, mentre sull'atto n. 292 potrebbe individuarsi nel 13 ottobre il termine ultimo entro cui il Governo può attendere il parere parlamentare senza che ciò pregiudichi l'esercizio della delega.

Alla luce delle informazioni rese dal Sottosegretario, la PRESIDENTE propone di fissare a lunedì 27 settembre, alle ore 16, il termine per la scadenza delle osservazioni che i senatori eventualmente presenteranno ai relatori, in modo tale da consentire a questi ultimi di redigere una bozza di parere sull'atto in esame per la giornata del 5 ottobre. In tal modo, le Commissioni riunite potrebbero discutere lo schema di parere e votarlo entro il 7 ottobre. Rammenta peraltro che sia la Commissione industria che la Commissione ambiente hanno all'esame, in sede referente, due diversi decreti-legge, parimenti in scadenza.

Dopo un breve intervento del relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che il termine per le osservazioni sia posticipato quanto meno di ventiquattr'ore, considerati gli impegni di tutti i Commissari nella settimana dedicata alla campagna elettorale per le elezioni amministrative.

Concordano le senatrici GARNERO SANTANCHÈ (*Fdl*) e GALLONE (*FIBP-UDC*).

Il sottosegretario Vannia GAVA tiene a puntualizzare che gli atti sono stati trasmessi al Parlamento il 5 agosto.

La presidente MORONESE ribadisce che le scadenze per le osservazioni, valutate d'intesa con il presidente Girotto, sono finalizzate proprio a dare ai relatori il tempo di elaborare una bozza di parere da discutere in una seduta delle Commissioni riunite che potrebbe essere convocata il 5 ottobre, salvo poi votare entro l'8 ottobre, come richiesto dal Governo. Nel ritenere pertanto inderogabili tali scadenze, fa notare tuttavia al Sottosegretario che gli atti sono stati trasmessi al Parlamento senza i prescritti pareri e dunque sono stati assegnati con riserva. Appellandosi al principio di collaborazione istituzionale, suggerisce pertanto di valutare attenta-

mente le tempistiche, dichiarandosi comunque disponibile ad accogliere la proposta del senatore Arrigoni.

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) fa notare che l'atto in esame presenta una serie di criticità rispetto alla direttiva da recepire e riguarda molteplici settori. Chiede pertanto di non posticipare eccessivamente i termini per far pervenire le eventuali osservazioni, anche al fine di prevedere una seduta di discussione nel merito.

Dopo ulteriori interventi della presidente MORONESE, del relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) e del senatore COLLINA (*PD*), le Commissioni riunite convengono di fissare a martedì 28 settembre, alle ore 16, il termine per far pervenire osservazioni sull'atto n. 291.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. 292)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La presidente MORONESE segnala che per la 13<sup>a</sup> Commissione il nuovo relatore designato è il senatore Comincini.

Dopo aver brevemente richiamato il dibattito sull'organizzazione dei lavori riferita all'atto n. 291, ricorda che il sottosegretario Vannia Gava ha manifestato la disponibilità del Governo ad attendere entro il 13 ottobre che le Commissioni riunite si esprimano sull'atto in esame, ferma restando l'esigenza di acquisire l'intesa della Conferenza unificata senza la quale non può essere sciolta la riserva.

Propone dunque di fissare a mercoledì 29 settembre il termine per far pervenire proposte e osservazioni ai relatori, in vista della predisposizione dello schema di parere.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*), in considerazione della maggiore complessità dell'atto in titolo, domanda di disporre di un tempo più ampio, tanto più che la Conferenza unificata pare abbia manifestato un orientamento negativo sul metodo. Propone pertanto di fissare sia per l'atto n. 292 che per il n. 294 dei termini successivi alla settimana di sospensione dei lavori parlamentari per le elezioni amministrative.

Il sottosegretario Vannia GAVA riferisce che la Conferenza unificata si riunirà in questi giorni, nei quali sono in effetti in corso anche riunioni interlocutorie con gli uffici.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di stabilire il termine per le osservazioni sull'atto in titolo al 4 o al 5 ottobre.

Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori MARTELLI (*Misto-I-PVU*) – il quale reputa preferibile disporre della bozza di parere prima di far pervenire osservazioni – GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) e GALLONE (*FIBP-UDC*).

Il senatore COLLINA (*PD*) fa presente che se il Governo ha manifestato disponibilità ad attendere, con tempi diversi a distanza di una settimana, che le Commissioni riunite si esprimano sugli atti in esame, analoga scansione temporale potrebbe essere garantita ai senatori sul piano della fissazione dei termini per le osservazioni.

Il presidente GIROTTO (*M5S*), alla luce del breve dibattito, in qualità di relatore sull'atto in esame, propone di fissare il termine per le osservazioni a giovedì 30 settembre, ma non oltre, considerate le scadenze di ulteriori provvedimenti che le Commissioni hanno in altre sedi, sempre nella settimana dal 5 all'8 ottobre. Assicura comunque che il termine per le osservazioni è funzionale alla predisposizione di uno schema di parere da parte dei relatori su cui ci sarà poi un confronto di merito all'interno della maggioranza.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) prende atto con favore della disponibilità dei relatori a consentire ulteriori modifiche allo schema di parere. Pertanto reputa accettabile la proposta di fissare il termine per le osservazioni al 30 settembre.

Le Commissioni riunite convengono quindi di fissare a giovedì 30 settembre, alle ore 16, il termine per far pervenire osservazioni sull'atto n. 292.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 12 e 19 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La presidente MORONESE ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato inizialmente assegnato alla Commissione industria quale sede di merito, con osservazioni, tra le altre, della Commissione am-

biente. Successivamente all'avvio dell'esame, alla luce dei molteplici argomenti trattati dallo schema di decreto e alla luce del prospettato ciclo di audizioni, comune in larga parte a quello deliberato dalle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite sull'atto n. 292, è stata quindi chiesta la riassegnazione del testo alle Commissioni riunite industria e ambiente, poi disposta dalla Presidenza del Senato.

Propone pertanto di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi nel corso dell'esame davanti alla Commissione industria e davanti alla Commissione ambiente.

Convengono le Commissioni riunite.

Riepilogando il contenuto del dibattito sugli atti n. 291 e n. 292, la PRESIDENTE propone di fissare a martedì 28 settembre, alle ore 16, il termine per far pervenire proposte e osservazioni ai relatori, in vista della predisposizione dello schema di parere, che potrebbe essere illustrato in una seduta delle Commissioni riunite da convocare il 5 ottobre, onde giungere ad una deliberazione entro l'8 ottobre.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

La PRESIDENTE comunica che i documenti acquisiti dalle Commissioni riunite nel corso dell'istruttoria sugli atti del Governo n. 291 (riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente), n. 292 (promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e n. 294 (norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) saranno resi pubblici sulle pagine *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 162**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2310  
(INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 163**

*Presidenza del Presidente*  
**PARRINI**

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55*

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2310  
(INDENNITÀ DI FUNZIONE DEI SINDACI)*

**Plenaria****281<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)***Presidenza del Presidente***PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (n. 284)**

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, martedì 21 settembre.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, già inviato ai componenti della Commissione nella giornata di ieri, al quale non sono state presentate ulteriori proposte di integrazione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se le numerose condizioni siano state inserite per recepire i rilievi del Garante della *privacy* o di altri organi costituzionali.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) precisa che i rilievi del Garante per la protezione dei dati personali sono stati formulati come osservazioni, mentre quelli proposti dal Gruppo della Lega sono stati inseriti in parte tra le premesse e in parte tra le osservazioni.

Sono stati formulati come condizioni, invece, quei rilievi più stringenti finalizzati a indurre le pubbliche amministrazioni a una maggiore considerazione del diritto dei cittadini a ricevere risposta alle loro istanze.

Non essendoci altre richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice, pubblicata in allegato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato il disegno di legge n. 2394, di conversione in legge del decreto-legge n. 127 del 2021 (estensione certificazione verde COVID-19 e rafforzamento *screening*), che verrà incardinato nella giornata di domani, giovedì 23 settembre.

Comunica altresì che la Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti). Propone, quindi, di convocare una ulteriore seduta alle ore 19 di oggi, per iniziare l'esame del provvedimento, qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione conviene.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE comunica che è stata convocata un'ulteriore seduta pomeridiana per le ore 19 di oggi, mercoledì 22 settembre, al fine di avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 (esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti), qualora trasmesso e assegnato in tempo utile.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 284**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

lo schema di decreto legislativo, nel recepire la direttiva (UE) 2019/1024, novella profondamente il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, adottato in attuazione della previgente direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico,

restano ancora ostacoli e le barriere emergenti che limitano un ampio riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e dell'informazione finanziata con fondi pubblici;

occorre adeguare il quadro legislativo ai progressi delle tecnologie digitali, nonché per stimolare ulteriormente l'innovazione digitale, in particolare con riguardo all'intelligenza artificiale;

per questi motivi il decreto di recepimento potrebbe essere più audace nell'indicare gli interventi da effettuare;

si riscontrano differenze tra la definizione di API riportata nella direttiva e quella utilizzata nel testo;

le amministrazioni interessate potrebbero invocare «difficoltà sproporzionate» (art. 6 del d.lgs. novellato) per vanificare nei fatti l'applicazione della direttiva;

è opportuno introdurre, in talune disposizioni, riferimenti più puntuali alla protezione dei dati personali;

in materia di accordi di esclusiva, l'articolo 1, comma 13, recepisce in modo automatico l'eccezione, prevista dalla direttiva, avente ad oggetto l'esclusiva sulla digitalizzazione di risorse culturali nel suo termine massimo di 10 anni, un tempo particolarmente lungo che potrebbe essere ridotto;

occorre garantire un puntuale monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni concernenti i dati delle biblioteche, dei musei e degli archivi, per non limitarne l'utilizzo a fini non commerciali, nel rispetto della disciplina del Codice dei beni culturali,

è necessario dare una definizione quanto più ampia di dati «resi pubblici», al fine di consentirne il riutilizzo, innanzi tutto per fini di studio e di ricerca, così come rendere disponibile, anche in tempo reale, la più alta quantità di dati di elevato valore,



si registra l'assenza di disposizioni di carattere sanzionatorio, circostanza che, in virtù del principio di tassatività, potrebbe vanificare l'applicazione pratica del provvedimento,

il comma 10 dell'articolo 1, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, precisa che è compito delle pubbliche amministrazioni e delle imprese pubbliche e private pubblicare e aggiornare gli elenchi delle categorie di dati detenuti ai fini del riutilizzo e individuare modalità per facilitare l'accesso, anche interlinguistico, dei documenti: tali previsioni comportano inevitabilmente un aggravio di costi per le imprese pubbliche e private coinvolte nella pubblicazione e aggiornamento dei dati e anche le pubbliche amministrazioni, con le modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2006, sono chiamate ad aggiornare i propri sistemi informatici;

il provvedimento specifica che non sono previste risorse aggiuntive per far fronte alle disposizioni introdotte e che le amministrazioni coinvolte fanno fronte ai maggiori oneri utilizzando le risorse già a propria disposizione e tuttavia, nel caso in cui le imprese pubbliche e private o le amministrazioni fossero sprovviste di risorse, il provvedimento perderebbe inevitabilmente la propria efficacia;

il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, di cui il provvedimento in esame è parte sostanziale, presuppone risorse umane adeguate e dotate dell'idonea preparazione,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso «articolo 6», comma 2, si richiede, nel rispetto del principio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012 e dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della legge sul procedimento amministrativo, di specificare che i provvedimenti con i quali, in ragione di «difficoltà sproporzionate», le pubbliche amministrazioni rigettano la richiesta di mettere a disposizione i dati siano sempre motivati;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso «articolo 9-bis», comma 2, al fine di aumentare l'offerta di dati pubblici preziosi a fini di riutilizzo, anche provenienti da imprese pubbliche, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, sia precisato, conformemente all'espressione che si trova nella versione inglese della direttiva, all'articolo 10, «*publicly available*», che per dati «resi pubblici» si intendono non solo quelli pubblicati ma anche quelli archiviati in una banca dati;

3) con riferimento all'articolo 1, comma 13, capoverso «articolo 11», si chiede che venga svolta una ricognizione sui contratti in essere riguardanti le risorse culturali, valutando se è possibile fin da ora ridimensionare la durata dell'esclusiva, restando inteso che si ritiene necessario ridurre la durata nonché contrastare l'emergere di nuove forme di accordi di esclusiva;

4) all'articolo 1, comma 14, capoverso «articolo 12», occorre prevedere un termine per l'adozione, da parte dell'AgID, delle linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto con le modalità previste dall'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale;

5) è necessario prevedere esplicitamente che, in caso di violazione delle disposizioni introdotte, l'interessato possa rivolgersi al difensore civico per il digitale di cui all'articolo 17 del Codice dell'amministrazione digitale e che inoltre si applichino le sanzioni previste dall'articolo 18-*bis* dello stesso Codice;

e le seguenti osservazioni:

*a)* con riferimento alla definizione di interfaccia tra programmi applicativi (API), oggetto dell'articolo 1, comma 3, lettera *i*) (novella all'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2006) si ritiene preferibile utilizzare l'espressione contenuta nel considerando n. 32 della direttiva: «insieme di funzioni, procedure, definizioni e protocolli per la comunicazione da macchina a macchina e lo scambio ininterrotto di dati»;

*b)* con riferimento all'articolo 1, comma 7, capoverso «articolo 6», comma 4, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla conformità della messa a disposizione dei documenti alla disciplina della protezione dei dati personali;

*c)* con riferimento all'articolo 1, comma 8, capoverso «articolo 7», comma 3-*bis*, si rileva la necessità di monitorare, al fine di successive valutazioni, l'attuazione della disposizione, anche in relazione alle disposizioni del titolo Titolo II della Parte II del Codice dei beni culturali che, per le riproduzioni di beni culturali, non prevedono la corresponsione di alcun canone qualora queste non abbiano scopo di lucro;

*d)* con riferimento all'articolo 1, comma 11, capoverso «articolo 9-*bis*», comma 1, si invita a valutare l'opportunità di inserire un riferimento espresso all'articolo 105 del Codice in materia di protezione dei dati personali;

*e)* con riguardo ai «dati di elevato valore» oggetto dell'articolo 1, comma 15, capoverso «articolo 12-*bis*»:

– sia favorita la concessione di un accesso in tempo reale a dati dinamici mediante mezzi tecnici adeguati;

– sarebbe opportuno prevedere espressamente che tra i dati geospaziali da rendere disponibili gratuitamente siano inclusi i dati dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), i dati dei codici di avviamento postale e i dati catastali;

*f)* conformemente a quanto consentito dal considerando n. 30, sarebbe opportuno prevedere l'estensione dell'applicazione della direttiva anche ai programmi informatici prodotti dalle pubbliche amministrazioni;

*g)* in via generale:

– si chiede al Governo di effettuare una stima dei costi che le modifiche introdotte dal provvedimento potrebbero comportare per le amministrazioni e le imprese pubbliche e private e, in caso di oneri aggiuntivi,

di intervenire con gli opportuni strumenti al fine di risolvere tale problematica;

– si raccomanda di provvedere all'assunzione delle professionalità necessarie per poter attuare il contenuto del provvedimento;

*h)* dal punto di vista redazionale, all'articolo 1, comma 3, lettera *l)*, occorre sostituire la parola «organismo» con la seguente: «organismi».

## **Sottocommissione per i pareri**

**136<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**PARRINI**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

## **Plenaria**

**282<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**PARRINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 19,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustra il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Segnala che, a seguito di quanto disposto in prima lettura dalla Camera, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevede l'abrogazione, con salvezza degli effetti, del decreto-legge n. 122 del 2021, il cui contenuto è stato inserito nel decreto-legge in esame.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate dalla Camera, si compone di 16 articoli.

Il nuovo articolo 01 prevede l'estensione da 48 a 72 ore della validità dell'esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde.

L'articolo 1 – modificato dalla Camera, anche riprendendo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 2021 – reca disposizioni tese a prevenire il contagio da SARS-CoV 2 in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. Disciplina, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività per l'anno scolastico 2021-2022. In particolare, dispone che:

- le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgono in presenza. Sono possibili deroghe all'attività in presenza, fino al 31 dicembre 2021, solo in zona rossa e in circostanze eccezionali;

- le attività delle università e dei percorsi formativi degli Istituti tecnici superiori (ITS) si svolgono prioritariamente in presenza;

- fino al 31 dicembre 2021, il personale scolastico delle scuole statali, paritarie e non paritarie, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché il personale universitario deve essere in possesso della certificazione verde COVID-19 ed esibirla. Il mancato rispetto di tali previsioni è considerato assenza ingiustificata e determina la non corresponsione della retribuzione e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, la sospensione del rapporto di lavoro;

- fino al 31 dicembre 2021, chiunque accede alle strutture delle istituzioni sopra citate e a quelle delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università deve essere in possesso della certificazione verde. La certificazione non è richiesta agli studenti, tranne quelli del sistema di formazione superiore;

– il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di *screening* della popolazione scolastica.

Ulteriori previsioni attengono a misure minime di sicurezza da adottare fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 1-*bis*, inserito durante l’esame alla Camera, dispone l’assegnazione di una certificazione verde provvisoria o, in alternativa, di un codice a barre personale, ai cittadini dell’Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, che vengano sottoposti a profilassi vaccinale.

L’articolo 2 prescrive a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde. Nell’elenco dei mezzi di trasporto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’obbligo sono state aggiunte dalla Camera le funivie, le cabinovie e le seggiovie.

Il nuovo articolo 2-*bis* corrisponde all’articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 2021. La norma prevede – a decorrere dal 10 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 – un’estensione della disciplina sull’obbligo di vaccinazione a tutti i lavoratori operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali, ovvero in strutture semiresidenziali o che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazione di fragilità.

L’articolo 2-*ter*, inserito dalla Camera, stabilisce l’estensione fino al 31 dicembre 2021 di due discipline temporanee, relative ai cosiddetti «lavoratori fragili»: l’equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio prescritto; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L’articolo 3 rende facoltativa la richiesta, da parte del Ministero della salute, del parere del Comitato tecnico-scientifico nell’ambito della procedura che individua le Regioni e le Province autonome nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell’applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di distanziamento interpersonale degli spettatori che intendono assistere agli eventi e alle competizioni sportive e di capienza degli spazi destinati al pubblico. Inoltre, a decorrere dal 7 agosto 2021, incrementa dal 25 al 35 per cento la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico svolti in zona bianca al chiuso con un numero di spettatori superiore a 2.500.

L’articolo 5 reca una norma di coordinamento in materia di certificati verdi COVID-19. Ridefinisce inoltre la situazione di alcune giacenze ancora sussistenti presso il conto corrente di tesoreria della Presidenza del

Consiglio dei ministri, derivanti da anticipazioni di tesoreria relative ad attività del commissario straordinario COVID-19.

Il nuovo articolo 5-*bis* prevede che le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio, siano incluse fra le fattispecie a cui è connessa la generazione di un certificato verde COVID-19.

L'articolo 6 prevede un'esenzione transitoria (fino al 15 ottobre 2021) da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde; l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

L'articolo 7, in relazione all'attacco *hacker* subito dalla regione Lazio, dispone la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2021, nonché degli obblighi di pubblicità previsti per il medesimo periodo. Nel corso dell'esame alla Camera è stato altresì previsto lo stanziamento di 20 milioni di euro per consentire alla regione Lazio una dilazione dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021 per mutui attivati nel corso del corrente anno.

L'articolo 8 proroga al 31 ottobre 2021 l'impiego del contingente di personale delle Forze armate impiegato nell'operazione «Strade Sicure». Con un intervento emendativo della Camera è stato inoltre anticipato – dal 31 ottobre al 15 settembre di ogni anno – il termine per la formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali.

L'articolo 9 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma anche a un Ministro che, conseguentemente, può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

L'articolo 9-*bis*, aggiunto dalla Camera, inserisce la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore MALAN (*FdI*) esprime il proprio sconcerto nel constatare che ancora una volta al Senato è impedito nei fatti l'esercizio delle proprie funzioni, a causa del protrarsi dell'esame in prima lettura di un decreto così importante. In realtà, dato che la scadenza è prevista per il 5 ottobre, sarebbe comunque possibile esaminare il testo in modo adeguato. Ciò sarebbe particolarmente opportuno, considerato che il provvedimento in titolo è strettamente connesso al decreto-legge n. 127 del 2021, di cui la Commissione inizierà l'esame domani, che estende la certificazione verde COVID-19, con modalità – a suo avviso – che presentano profili di illegittimità costituzionale, in particolare con riferimento all'accesso ai luoghi di lavoro.

Quanto al provvedimento in titolo, ritiene ingiustificata l'adozione di misure restrittive, dal momento che, per numero di vaccini, l'Italia è all'ottavo posto in Europa e che il tasso di mortalità è piuttosto basso. Desti preoccupazione, invece, il dato sulla letalità, cioè la percentuale di morti rispetto al numero di contagiati, che nell'ultima settimana è stata dell'1,27 per cento, la più alta dell'Europa occidentale. A suo avviso, questo potrebbe essere stato determinato dal divieto di effettuare autopsie e dal mancato utilizzo di protocolli di cura che invece hanno avuto effetti positivi in altri Paesi.

Fa l'esempio della Danimarca, dove le misure drastiche adottate sono consistite nell'abolizione delle restrizioni, cui è seguito un consistente calo dei contagi. Non comprende le ragioni per cui in Italia si adottino misure restrittive di questo tipo, soprattutto in considerazione del fatto che, come rimarcato dagli scienziati, i vaccinati possono comunque contagiarsi e a loro volta contagiare.

Preannuncia la presentazione di un limitato numero di emendamenti, manifestando preventivamente rammarico per il fatto che verosimilmente non verranno posti in votazione per non creare imbarazzi all'interno della maggioranza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Inoltre, nota come la scadenza del 5 di ottobre sia in realtà estremamente ravvicinata, in considerazione della sospensione dei lavori disposta per la prossima settimana al fine di favorire la partecipazione dei senatori alla campagna per le elezioni amministrative.

Notando come non vi sarebbe unanimità nel caso in cui avanzasse l'ipotesi di rinunciare alla presentazione di emendamenti e ordini del giorno, propone di fissare un termine per domani mattina alle 8,30, in considerazione del fatto che la Commissione è convocata alle ore 9 e che l'Assemblea inizierà la discussione del provvedimento intorno alle ore 9,50.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce di adottare lo stesso metodo adottato in sede di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021, che ha consentito, in ogni caso, di esaminare gli ordini del giorno. Propone perciò di fissare il termine alle ore 8 per poter dare al Governo un tempo sufficiente per valutare gli atti di indirizzo.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Se l'opposizione non ha obiezioni, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 8 di domani.

Il senatore MALAN (*FdI*) acconsente.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.



Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva inoltre che si attendeva una assegnazione in sede riunita con la Commissione 7<sup>a</sup> oppure 8<sup>a</sup>. Chiede quantomeno di assicurarsi che le citate Commissioni esprimano i rispettivi pareri in tempo utile.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di verificare che ciò accada.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria****115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**AFFARI ASSEGNATI****Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea (n. 571)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La presidente PINOTTI (*PD*), in qualità di relatrice, illustra lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) già anticipato ai colleghi. Informa che sono arrivate alla Presidenza alcune proposte di integrazione. Informa altresì che vi è stata una richiesta di rinvio della votazione, per approfondire la valutazione del testo. Rimarcando l'importanza del tema, di cui la Commissione si sta occupando da molti mesi, e auspicando la più ampia condivisione possibile, propone di convocare una nuova seduta nella giornata di domani. Visto il rilievo e la forte attualità del tema, ribadisce l'opportunità che la risoluzione possa essere trasmessa all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 3 del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia la presentazione da parte del suo Gruppo di appartenenza, di una proposta di integrazione

allo schema di risoluzione, per sottolineare l'esigenza di una adeguata rappresentanza dell'Unione Europea in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, eventualmente anche a scapito del seggio permanente francese. Esprime inoltre perplessità, a titolo personale, sull'opportunità di dar vita ad una difesa comune dell'Unione europea, sia per le conseguenze che questa scelta avrebbe sulle spese complessive da destinare al comparto – anche in relazione all'obiettivo del due per cento del PIL nazionale definito in ambito NATO –, ma anche da un punto di vista dell'interesse nazionale, per il rischio che la difesa europea sia appiattita sulle posizioni della Francia, unico Paese dell'Unione Europea in possesso dell'arma nucleare.

Ribadisce il carattere personale di tale perplessità.

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*) preannuncia a sua volta l'invio di una sua proposta di integrazione al testo della risoluzione, relativa all'opportunità di introdurre l'esenzione del pagamento dell'IVA sugli acquisti di prodotti dell'industria europea della difesa, in linea con quanto di recente auspicato dalla stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

La PRESIDENTE, nel condividere con il senatore Gasparri l'importanza del sostegno all'industria europea della difesa, ricorda come l'impegno assunto in sede NATO riguardi il *budget* complessivo della Difesa rispetto al prodotto lordo. Condivide l'esigenza espressa dal senatore Candura di evitare che gli impegni a favore della cooperazione in sede europea costituiscano una duplicazione di costi rispetto alle strutture della NATO. Rispetto, invece, al tema del seggio permanente in seno al Consiglio di sicurezza ricorda l'ampiezza del dibattito in materia, sottolineando però che il tema non coinvolge solo gli aspetti della Difesa, ma attiene ad una più ampia dimensione di politica internazionale. Ritiene pertanto, anche per evitare possibili conflitti di competenza con altre Commissioni, che tale tema possa più opportunamente trovare spazio nelle premesse della risoluzione, lasciando al dibattito in Assemblea la scelta di stabilire eventuali impegni al Governo anche su questo punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MINUTO (*FIBP-UDC*) relatrice del provvedimento, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione territorio, ambiente e beni ambientali sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre

2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile, provvedimento approvato dietro sollecitazione della grave emergenza registratasi nel corso dell'estate appena trascorsa.

Evidenzia come le disposizioni muovano lungo le direttrici dell'aggiornamento degli strumenti programmatori di coordinamento a fini di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi (integrando l'assetto definito dalla vigente legge-quadro in materia di incendi boschivi, n. 335 del 2001), del rafforzamento delle diverse componenti operative, incrementandone la capacità di intervento e della prevenzione e repressione del reato di incendio boschivo (e delle fattispecie connesse).

Per fornire l'inquadramento generale della materia, ricorda che, sulla scorta della richiamata legge n. 335, la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi spetta alle Regioni. A loro compete sia l'elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – che sono triennali, con aggiornamento annuale – sia l'attivazione delle sale operative di coordinamento delle squadre per lo spegnimento di terra, con mezzi aerei regionali (in genere elicotteri), personale regionale, volontari e vigili del fuoco (ed eventualmente l'ausilio di un intervento di protezione civile).

Spetta invece allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato. Il coordinamento di tali mezzi – ossia Canadair CL-415 ed elicotteri S-64 (di proprietà del Dipartimento dei Vigili del fuoco, cui è stata trasferita la flotta aerea antincendio della Protezione civile), nonché altri tipi di elicotteri militari (di proprietà del comparto della Difesa) – è attribuito al Dipartimento della protezione civile, che lo esercita mediante il Centro operativo aereo unificato (COAU). Quest'ultimo è il centro di comando e controllo di tutti i mezzi aerei resi disponibili per il concorso statale nell'attività antincendio boschivo, in contatto con le sale operative regionali, allorché le forze regionali non siano in grado di fronteggiare da sole l'incendio e muovano richiesta di intervento statale.

Per quanto riguarda gli interessi della Commissione difesa segnala innanzitutto l'introduzione di un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il Piano ha validità triennale (può essere aggiornato annualmente) e viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo concerto con una serie di ministeri, tra cui la Difesa e previa intesa in sede di Conferenza Unificata (art. 1).

Ulteriore profilo di interesse si rinviene in relazione alla previsione che, per redigere tale Piano, il Dipartimento per la protezione civile si avvalga di un Comitato tecnico, di cui fanno parte «qualificati rappresentanti» di una serie di ministeri, tra cui la Difesa (art. 1).

Vengono inoltre previsti uno stanziamento di 40 milioni per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di cui 2,1 milioni sono assegnati al Ministero della difesa (art.2),

nonché misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dalla legge n. 353 del 2000, prevedendo a tal fine un potere sostitutivo in capo alle Regioni. Ricorda a tal proposito che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente sono compiuti dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome (art. 3).

Ulteriore misura di interesse per la Commissione difesa concerne l'attribuzione al Comando unità forestali dei Carabinieri e ai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale, del monitoraggio del rispetto – da parte dei Comuni – degli adempimenti della legge-quadro in materia di incendi boschivi (art. 3).

In conclusione, formula l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, interviene il sottosegretario Stefania PUCCIARELLI per sottolineare l'importanza del provvedimento in esame, finalizzato ad incrementare la capacità di prevenzione e di risposta agli incendi boschivi da parte delle diverse componenti operative. Esprime quindi un sentito ringraziamento alle Forze Armate per il supporto alle azioni di tutela del patrimonio boschivo, anche in relazione all'azione di contrasto degli incendi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

La PRESIDENTE rileva l'esito unanime della votazione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1542) D'ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo**

**(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre.

La presidente PINOTTI ricorda che la Commissione è sempre in attesa dei prescritti pareri sugli aspetti finanziari del provvedimento.

Il relatore VATTUONE (*PD*), a tal proposito, informa di aver ricevuto rassicurazioni sull'imminente chiarimento, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, su alcuni aspetti finanziari del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO  
DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO  
N. 571**

La Commissione difesa del Senato,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare assegnato sulla Prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea (n. 571);

premessi che:

negli ultimi anni l’Unione europea ha avviato diverse importanti iniziative per favorire il sempre maggiore coordinamento tra i sistemi di difesa nazionali, con l’obiettivo di aumentare le capacità complessive, migliorare le modalità di impiego e l’interoperabilità delle forze, ridurre le duplicazioni, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l’industria europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica;

attraverso la Revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), gli Stati membri possono individuare le rispettive carenze capacitive e sincronizzare, per quanto possibile, le programmazioni nazionali. A seguire, secondo le linee definite dal Piano di sviluppo delle capacità (CDP), gli Stati, sostenuti dalle competenti strutture dell’Unione, possono avviare progetti cooperativi, allo scopo di colmare le carenze esistenti, evitando duplicazioni e sprechi di risorse, attraverso gli strumenti della cooperazione strutturata permanente (PESCO);

il primo rapporto CARD, presentato nel novembre 2020, individua sei ambiti in cui gli Stati dovrebbero concentrare il loro impegno, per rafforzare le capacità comuni in aree considerate cruciali sia per le prestazioni operative Ue che in termini di ritorno industriale (carro armato da battaglia, motovedetta europea, sistemi soldato, sistemi di contrasto anti-droni, difesa nello spazio e mobilità militare rafforzata);

con la revisione strategica della PESCO approvata a novembre 2020, il Consiglio oltre a fissare l’obiettivo di aumentare le spese per gli investimenti nella difesa (portandole al 20 % delle spese complessive) e razionalizzare i progetti già approvati (puntano alla qualità rispetto alla quantità); ha individuato una lista di 26 progetti che possono produrre risultati concreti entro il 2025 (tra cui le Squadre di reazione rapida alla minaccia cyber, il Comando medio europeo, la Mobilità militare e la Sorveglianza e protezione dei porti, quest’ultimo a guida italiana);

a partire dal 2017, la Commissione ha adottato diversi strumenti di finanziamento diretto dell’industria della difesa (in particolare l’Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), rivolto alla ricerca

e il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), rivolto alla fase di sviluppo dei progetti), fino al Fondo europeo per la difesa (EDF), con risorse per 7,9 miliardi di euro (seppure ridotte rispetto alle previsioni iniziali) per il periodo dal 2021 al 2027, sia per la ricerca che per lo sviluppo (e i cui primi bandi sono stati pubblicati lo scorso 30 giugno);

il regolamento EDF prevede un incremento della quota di cofinanziamento europeo per i progetti approvati in sede PESCO, che potranno dunque ricevere un nuovo stimolo per la loro implementazione, risultando premianti per gli Stati che li promuovono;

lo scorso febbraio la Commissione europea ha presentato un piano d'azione sulle sinergie tra l'industria civile, della difesa e dello spazio, per rafforzare la complementarietà tra relativi programmi e strumenti, promuovere i vantaggi economici e tecnologici e favorire l'utilizzo dei risultati della ricerca industriale civile nei progetti della cooperazione europea in materia di difesa;

le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche anche in relazione alla capacità di risposta contro minacce *cyber* e/o ibride, incluse le minacce chimiche e biologiche, le emergenze sanitarie e la disinformazione;

in tutti gli Stati membri, l'emergenza da Covid-19 ha evidenziato il contributo essenziale delle capacità militari a sostegno dei meccanismi civili per il contrasto alla pandemia, e la necessità di un loro sempre maggiore coordinamento in sede Ue anche per quanto riguarda le funzioni di assistenza nelle emergenze civili;

nell'attuale situazione economica, il maggiore coordinamento delle programmazioni nazionali appare necessario anche per mantenere adeguati finanziamenti per il settore della difesa, a fronte di uno scenario internazionale che, anche per l'emergenza Covid-19, è in costante peggioramento;

considerato che:

secondo l'articolo 42 del Trattato dell'Unione europea (TUE), «La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione europea può avviare missioni civili o militari, all'esterno del suo territorio, per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite;

secondo gli articoli 42.5 e 44.1 del TUE, «allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi», « il Consiglio può affidare la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo desiderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione»;

dal 2003 l'Unione ha avviato 12 tra missioni ed operazioni militari, di cui 7 sono attualmente in corso;



l'UE è presente ormai da molti anni nell'area dei Balcani occidentali, oggi con l'operazione EUFOR Althea in Bosnia Herzegovina; in Africa sono attive quattro missioni di addestramento delle forze armate e di consulenza ai vertici politico-militari, dispiegate in Somalia, nella Repubblica Centrafricana, in Mali (ma con una sfera d'azione progressivamente estesa a tutta l'area del Sahel) e in Mozambico (ancora non pienamente operativa); completano il quadro le due operazioni marittime: EU-NAVFOR Atalanta, per il contrasto alla pirateria nell'Oceano indiano al largo della Somalia e Irini, per attuare l'embargo delle armi verso la Libia;

lo scorso 22 marzo il Consiglio ha istituito lo Strumento europeo per la pace (EPF), un fondo fuori dal bilancio Ue del valore di oltre 5 miliardi e mezzo di euro (per il periodo 2021/2027), destinato a finanziare i costi comuni delle missioni e operazioni militari (in misura molto maggiore rispetto al precedente meccanismo Athena), le relative misure di assistenza (compresa la fornitura di materiali e infrastrutture militari) e a sostenere le operazioni di *peace keeping* di Stati terzi e organizzazioni internazionali (a partire dall'Unione africana);

nelle Conclusioni su sicurezza e difesa adottate lo scorso maggio, il Consiglio ha fissato tre obiettivi per migliorare la capacità Ue di gestione delle crisi (maggiore effettività, maggiore flessibilità e maggiore rapidità di dispiegamento) e ha invocato l'utilizzo delle previsioni dell'articolo 44 del TUE (prima richiamate), che consentono di affidare a un gruppo ristretto di Stati (una sorta di «coalizione dei volenterosi» infra-Ue), la conduzione di missioni sulle quali non ci sia l'accordo unanime di tutti gli Stati membri;

nelle medesime conclusioni, il Consiglio ipotizza di introdurre, nel mandato delle missioni di addestramento, attività di «accompagnamento» (*mentoring*) alle forze armate locali;

il Consiglio chiede anche di rafforzare la Capacità di pianificazione e condotta delle missioni militari (MPCC), struttura UE di comando e controllo per missioni e operazioni militari, che ha un ruolo ancora ridotto e un personale largamente insufficiente, impegnandosi a tornare a discutere del tema al più tardi entro novembre 2021, per assumere decisioni operative in direzione di un potenziamento, evitando tuttavia ogni duplicazione rispetto alla esistenti strutture della Nato;

in applicazione del principio di «flessibilità» prima ricordato, e sulla base della Strategia Ue sulla sicurezza marittima, lo scorso gennaio il Consiglio ha avviato il «caso pilota» della Presenza marittima coordinata nel Golfo di Guinea, un meccanismo di coordinamento, su base volontaria, delle iniziative militari degli Stati Membri attivi nell'area;

rilevato che:

dal giugno dello scorso anno (in parallelo con l'avvio della riflessione in ambito Nato sul nuovo Concetto strategico) l'Unione europea ha intrapreso il percorso per l'elaborazione di una Bussola strategica (*Strategic Compass*), documento che dovrebbe concorrere a sviluppare una «cul-

tura strategica condivisa», partendo da una visione comune delle minacce che incombono sull'Europa e dei possibili strumenti per farvi fronte, definendo scopi e obiettivi concreti;

il documento sarà articolato in quattro capitoli: gestione delle crisi (con l'obiettivo di consolidare una visione politica condivisa delle finalità della PSDC, migliorare la gestione delle missioni Ue, per quanto riguarda, tra l'altro, la generazione delle forze, la prontezza e la capacità di reazione); resilienza (per identificare le aree di vulnerabilità dell'Unione, comprese le infrastrutture strategiche civili, con una particolare attenzione alla capacità di resilienza dei cittadini, migliorando le capacità di risposta a emergenze complesse, come il Covid-19), sviluppo capacitivo (per individuare le capacità necessarie per raggiungere un adeguato livello di ambizioni, concentrando gli sforzi per colmare le lacune che impediscono l'autonomia strategica e operativa europea) e partenariati (per migliorare la cooperazione con organizzazioni internazionali, a partire dalla Nato, e Stati terzi, nella difesa e sicurezza, in primo luogo tramite le missioni civili e militari dell'Unione);

il documento dovrà anche chiarire portata e modalità di attivazione delle clausole di solidarietà e di mutua assistenza contenute nei Trattati;

la tempistica di approvazione del documento prevede la presentazione a novembre di una bozza completa, in vista dell'approvazione definitiva prevista nella prima metà del prossimo anno, in coincidenza con la conclusione dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Unione;

la Bussola strategica tematizza la stretta connessione tra il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa e la definizione di obiettivi e priorità strategiche comuni di politica estera;

rilevato infine che:

l'attuale scenario globale è segnato, tra l'altro, da una crisi degli strumenti di regolazione di carattere multilaterale, dal ri-orientamento delle priorità strategiche degli Stati Uniti, dalla sempre maggiore assertività della Cina, dall'emergere o dal rafforzamento di una serie di potenze di carattere regionale, da minacce ibride di varia natura e da conflitti non convenzionali;

tale scenario, come evidenziato, da ultimo, dalla crisi afghana, rende sempre più urgente il rafforzamento degli strumenti della difesa comune, che sia accompagnato dalla definizione di obiettivi strategici condivisi nell'ambito della politica estera da parte dell'Unione e degli Stati membri;

una maggiore assunzione di responsabilità, da parte dell'Unione europea, per la tutela, anche con lo strumento militare, della sicurezza globale, rappresenta ormai una condizione imprescindibile per il rafforzamento dell'alleanza transatlantica, e per la capacità della Nato, di cui la grande maggioranza degli Stati membri è parte, di rispondere alle sfide della nuova realtà geopolitica mondiale;

tale accresciuta capacità operativa dell'Unione è un fattore essenziale per un rafforzamento del suo peso politico sulla scena internazionale;

impegna il Governo:

a continuare a partecipare attivamente alla definizione della Bussola strategica, promuovendo, in stretta sinergia con il Parlamento, e in coerenza con l'azione dispiegata per la definizione del nuovo Concetto strategico in sede Nato, un approccio ambizioso per tutti i capitoli in cui tale documento si articolerà, in particolare per quanto riguarda la condivisione dell'intelligence militare e gli strumenti della cyber difesa;

ad assicurare risorse finanziaria stabili, prevedibili ed adeguate a sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea, sia a quelli che prevedono la cooperazione tra Stati sia a quelli che prevedono cooperazioni a livello industriale;

a rafforzare la presenza italiana nelle missioni e operazioni in ambito PSDC, contribuendo così alla rapidità del loro dispiegamento e all'efficacia della loro azione;

a promuovere, in sede europea, anche in seno alla Conferenza sul Futuro dell'Unione, ogni possibile iniziativa volta al superamento del principio dell'unanimità nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, favorendo lo sviluppo di un'indispensabile cultura strategica comune;

a promuovere l'attivazione di quanto previsto dall'articolo 44 del TUE, in tutti i casi in cui, questo meccanismo possa consentire di avviare più rapidamente iniziative e operazioni necessarie per «preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi»;

a promuovere, nell'ambito del dibattito per la definizione della Bussola strategica, il varo di un meccanismo che assicuri all'Unione la disponibilità effettiva di forze militari di reazione rapida, anche attraverso la revisione/rivitalizzazione dello strumento degli *EU Battlegroups*;

a rafforzare la presenza italiana nell'ambito delle strutture militari permanenti dell'Unione nonché in quelle entità dell'Unione che si occupano di sviluppo delle capacità e cooperazione nel settore industriale della difesa e di analisi e previsione strategica;

a promuovere, in ambito europeo, incentivi economici che possano influire sul rafforzamento della interoperabilità degli strumenti militari europei e sull'attrattiva di iniziative congiunte.

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria**

**448<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) richiama sinteticamente i rilievi formulati sul testo e sugli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione due note recanti le valutazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri (n. 298)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto in esame – secondo la scheda illustrativa allegata – stima in 246 milioni di euro l'onere previsionale del programma – dal 2021 al 2034 – di cui tuttavia 25 milioni precedentemente autorizzati mediante decreto ministeriale 38/2019, mentre la spesa conclusiva per 221 milioni di euro graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa: per 5 milioni di euro su risorse disponibili a valere sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2018, articolo 1, comma 1072 (c.d. Fondone sul bilancio del MEF da ripartire) – cap. 7120-32; per 94 milioni di euro a valere sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2020, articolo 1, comma 14 (nuovo «Fondone» sul bilancio del MEF da ripartire) – cap. 7120-42; per 122 milioni su capitoli «a fabbisogno» del Bilancio della Difesa. Nella scheda è quindi riportata la scansione temporale del cronoprogramma dei pagamenti dal 2021 al 2034, che assume carattere indicativo, da concretizzare, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. Il programma LUH a favore dell'Arma dei Carabinieri è inserito tra i programmi operanti nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, trasmesso al Parlamento il 29 luglio 2021 e all'esame della 4<sup>a</sup> Commissione. Al riguardo, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, anche al fine di escludere che il loro utilizzo pregiudichi precedenti impegni di spesa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera dei deputati.

Interviene il senatore DELL'OLIO (*M5S*) per formulare una richiesta di chiarimenti sulla documentazione allegata allo schema di decreto in titolo.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta ai quesiti avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

Parere alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria concernente le questioni poste dal relatore sul testo.

Il relatore FERRO (*FIBP-UDC*) si riserva di predisporre, sulla base della documentazione consegnata, una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2021*

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che, in base al calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame della nota di aggiornamento al DEF 2021 è previsto in Aula il 6 ottobre prossimo, prospetta che, nel caso di trasmissione della NADEF nei tempi stabiliti, la Commissione potrebbe procedere allo svolgimento delle audizioni, limitate ai soggetti istituzionali di regola chiamati ad intervenire in tale occasione, nella giornata del 5 ottobre, mentre il giorno successivo potrebbe essere audito il Ministro dell'economia e delle finanze.

La Commissione prende atto.

*SULL'INFORMAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA*

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) chiede di verificare la possibilità che il Parlamento riceva aggiornamenti sulla destinazione delle risorse relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza e al Fondo complementare al PNRR.

Il PRESIDENTE condivide l'esigenza che la Commissione venga tenuta informata, nelle forme più opportune, sull'implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alle attività di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, informa che lo schema di decreto concernente le modalità di gestione contabile delle risorse del

PNRR è giunto all'esame della Conferenza Stato-Regioni e, pertanto, non risulta lontano dalla sua definizione.

La concreta destinazione delle risorse è, invece, in gran parte rimessa alle Amministrazioni centrali, che dovrebbero procedere, in linea di principio, mediante avvisi pubblici.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene opportuno, in un'ottica di collaborazione tra Governo e Parlamento, che vengano fornite informazioni specifiche sulle modalità e sui criteri di assegnazione delle risorse, anche al fine di rendere possibile la verifica del rispetto della quota destinata alle Regioni meridionali.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), associandosi alla richiesta del senatore Errani, ricorda che è stato approvato un emendamento al decreto-legge «semplificazioni» per assicurare, anche a livello legislativo, la destinazione del 40 per cento dei fondi del PNRR agli investimenti nel Mezzogiorno.

La sottosegretaria SARTORE osserva che i criteri di riparto territoriale delle risorse del PNRR saranno certamente oggetto di interlocuzioni nelle apposite sedi di coordinamento tra lo Stato e gli enti territoriali.

Assicura comunque la più ampia disponibilità del Governo a fornire alle Camere dati ed elementi informativi sui tempi e sui modi di attuazione del PNRR e del Fondo complementare, a partire dalla trasmissione degli atti concernenti il quadro finanziario e contabile, che risulta, come già rilevato, in via di prossima definizione.

Il PRESIDENTE prende atto della disponibilità manifestata dal Governo, riservando alla Commissione l'individuazione delle modalità più efficaci per l'acquisizione e la valutazione delle informazioni.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria****274<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***D'ALFONSO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/878 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, nonché per l'adeguamento al regolamento (UE) 2019/876, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (n. 272)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore MARINO (*IV-PSI*), dopo aver richiamato alcuni aspetti del dibattito in materia svolto presso l'altro ramo del Parlamento, presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato, che evidenzia, anche se in termini indiretti, la necessità di mitigare gli effetti del *calendar provisioning*.



Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazione del relatore, posto ai voti, è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/879 che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 806/2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come modificato dal regolamento (UE) 2019/877 (n. 273)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore MARINO (*IV-PSI*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Anche in tale caso, registrata l'assenza di una discussione, e dato atto dell'interesse suscitato dalle audizioni informali, sottolinea che le osservazioni traggono origine da indicazioni emerse nella Commissione finanze della Camera dei deputati.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, messo in votazione, è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (n. 276)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 (n. 274)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 26 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, prende la parola il relatore DI PIAZZA (*M5S*), il quale ricorda che fino ad ora la disciplina delle OBG si è fondata principalmente sulla normativa nazionale, anche perché, a livello europeo, è mancata una disciplina organica in tale ambito. Segnala poi che le modifiche che si intendono introdurre nell'ordinamento interno sono ispirate al principio di tutelare il risparmio e la stabilità degli intermediari e propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del relatore, posto ai voti, è approvato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa che la seduta prevista alle ore 20 di oggi non avrà più luogo e che la Commissione tornerà a riunirsi domani mattina, giovedì 23 settembre, alle ore 9, con il seguito dell'esame dell'atto del Governo n. 187, relatore Turco, oggi impossibilitato a partecipare ai lavori.

Prende atto la Commissione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna odierna, già convocata per oggi alle ore 20, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 272**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, verificata la conformità delle disposizioni ai principi e criteri direttivi recati dalla legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea), valutati i contenuti rispetto alle disposizioni delle direttive europee oggetto di recepimento e le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo, all'articolo 1, comma 13, lettera *a*), e comma 25, lettera *a*), contenenti modifiche agli articoli 53-*bis* e 67-*ter* del TUB, con riferimento a «*l'imposizione di un requisito di fondi propri aggiuntivi*», che tale requisito sia non riconducibile a riduzioni di capitale non correlate all'effettiva rischiosità degli attivi e alle loro probabilità di effettivo recupero, anche al fine di non generare distorsioni nei mercati dove tali attivi vengono scambiati tra banche e investitori.

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 273

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, verificata la conformità delle disposizioni ai principi e criteri direttivi recati dalla legge di delegazione europea legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea),

valutati i contenuti rispetto alle disposizioni delle direttive europee oggetto di recepimento e le modifiche introdotte nell'ordinamento nazionale,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– Con riferimento all'articolo 12-ter del Testo Unico Bancario (*Valore nominale unitario minimo delle obbligazioni e degli altri strumenti di debito*) introdotto dallo schema, che prevede nuovi valori nominali unitari per l'emissione degli strumenti finanziari valuta il Governo l'opportunità di riconsiderare i valori nominali unitari minimi indicati nello schema di decreto legislativo, in coerenza con quanto già proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze in sede di consultazione pubblica dello schema di decreto stesso;

– Con riferimento all'articolo 25-quater (*Obbligazioni bancarie e altri strumenti di debito*) del decreto legislativo n. 58 del 1998, il comma 1 prevede la nullità dei contratti riferiti a strumenti finanziari di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico Bancario, emessi da banche e imprese di investimento italiane ed europee e da società del gruppo di cui queste fanno parte, successivamente alla data di applicazione del nuovo decreto legislativo ed aventi un valore nominale inferiore al minimo ivi previsto. Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che la previsione del comma 1 si applichi anche ai contratti per i servizi di investimento che hanno per oggetto strumenti di cui all'articolo 12-ter del Testo unico bancario emessi da soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che, se avessero sede legale in Italia, sarebbero qualificabili come soggetti indicati all'articolo 2 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero come SIM indicate all'articolo 55-bis, comma 1. Tale formulazione implica per gli intermediari distributori valutazioni, inerenti agli emittenti e agli strumenti finanziari che ricadono nell'ambito di applicazione della nuova norma, di non immediata attuazione, in quanto risulta di non facile individuazione quali siano:

– i soggetti emittenti esteri attratti da tale disposizione e le tipologie di strumenti finanziari emessi dagli emittenti dei Paesi terzi UE e extra UE equivalenti a quelli di cui all'articolo 12-ter del Testo Unico Bancario;

*valuti il Governo* l'opportunità di prevedere un congruo periodo di tempo successivo all'emanazione del decreto legislativo per l'entrata in vigore del nuovo articolo 25-*quater*, non inferiore a sei mesi, per consentire agli intermediari e ai soggetti di cui essi si avvalgono di realizzare gli adeguamenti per la corretta attuazione della norma in esame;

*valuti il Governo* la possibilità di prevedere, in sostituzione della nullità dei contratti, la responsabilità a carico degli intermediari per il danno arrecato ai clienti al dettaglio che abbiano acquistato strumenti finanziari di cui sia riconosciuta la riconducibilità nell'ambito di applicazione dell'articolo 12-*ter* ancorché emessi da soggetti esteri successivamente all'atto dell'acquisto.

## **ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 186**

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA RICERCA (CNR), INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2285 E CONNESSI (ATTIVITÀ DI RICERCA E RECLUTAMENTO DI RICERCATORI)*

**Plenaria**

**260<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
NENCINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina dell'avvocato Luca Pancalli a Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP) (n. 98)**

(Esame. Parere favorevole)

La relatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) illustra la proposta di nomina in titolo, sulla quale propone di esprimersi favorevolmente.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori Valeria ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), CANGINI (*FIBP-UDC*), Maria Domenica CASTELLONE (*M5S*), Margherita CORRADO (*Misto-l'A.c'è-LPC*), Danila DE LUCIA (*M5S*), IANNONE (*FdI*), LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MARILOTTI (*PD*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), NENCINI (*IV-PSI*), RAMPI (*PD*), Loredana RUSSO (*M5S*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), Daniela SBROLLINI (*IV-PSI*) e VERDUCCI (*PD*).

La proposta di nomina in titolo è approvata con 15 voti favorevoli.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. – Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che la discussione del disegno di legge in titolo deve essere rinviata, in attesa del parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è rinviato.

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

**(1247) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Modifiche alla legge 3 luglio 1998, n. 210, in materia di dottorati di ricerca**

**(1336) VERDUCCI ed altri. – Norme in materia di reclutamento, diritti e stato giuridico dei ricercatori universitari e dei dottori di ricerca**

**(1369) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni per l'estensione della durata dell'abilitazione scientifica nazionale e ai fini di reclutamento del personale docente delle università**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 6 luglio.

Il PRESIDENTE, ricorda che si è concluso poco fa il ciclo di audizioni informali sulle iniziative in titolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dopo che il relatore VERDUCCI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato alla replica, il PRESIDENTE, avendo acquisito l'assenso del relatore, propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge n. 2285, già approvato dalla Camera, assunto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 24 emendamenti e 4 ordini del giorno al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta domani giovedì 23 settembre alle ore 8,45 al fine di esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, ove trasmesso e assegnato in tempo utile. Avverte inoltre che è stato presentato al Senato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*». Propone di esaminare tale disegno di legge, assegnato in



sede consultiva, nelle sedute che saranno convocate a partire dalla prima settimana di ottobre.

Sulle proposte del Presidente concorda la Commissione.

In merito agli interventi nella seduta di ieri concernenti l'attività consultiva della 5<sup>a</sup> Commissione, il PRESIDENTE segnala il dibattito che si è svolto in quella Commissione nella prima seduta pomeridiana di ieri e i lavori svolti in sede consultiva, che hanno riguardato anche disegni di legge assegnati alla Commissione 7<sup>a</sup>.

Prende atto la Commissione.

Il senatore RAMPI (*PD*) interviene brevemente per informare i commissari in merito a un incontro che egli ha avuto con rappresentanti dello *European Research Institute*, fondato da Rita Levi Montalcini, e sui temi affrontati, che a suo giudizio potrebbero essere condivisi dalla generalità dei componenti della Commissione, anche mediante la presentazione di un'apposita iniziativa legislativa.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, giovedì 23 settembre, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2305

**G/2305/1/7**

BOLDRINI, IORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premesso che:

all'albo professionale dei biologi, sezione A, possono accedere laureati con titoli Magistrali in Classi (LM) molto diverse tra loro, riferite a molteplici ambiti, come sanità umana ed animale, ambiente, nutrizione, igiene e sicurezza alimentare, ricerca, ecologia, biologia animale, biologia vegetale, biologia marina, genetica umana e animale, biologia forense, botanica, agricoltura, controlli merci origine biologica, economia e capitale naturale, laboratori farmaceutici, etc., peraltro con provenienza da lauree triennali ulteriormente disomogenee, anche con inserimenti da triennali che non danno accesso all'Albo B della professione;

ciò determina una situazione per cui sia l'ordine professionale, che il Consiglio Universitario Nazionale, hanno previsto la riarticolazione dell'attuale esame di stato in più esami, ciascuno per ambiti diversi, come accade peraltro ad esempio nel caso della professione di ingegnere al fine di andare verso una canalizzazione dei titoli di laurea verso esami abilitanti selettivi, peraltro definendo con precisione i titoli di triennale da possedere in aggiunta e coerenza alla laurea magistrale;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative necessarie al fine di disciplinare l'albo professionale dei biologi in relazione alle diverse classi di laurea, prevedendo altresì con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca la suddivisione delle competenze professionali di cui all'articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato.

---

**G/2305/2/7**

DRAGO, ZAFFINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario valutare una revisione generale delle procedure e metodi di selezione dei candidati al corso di laurea in Medicina e Chirurgia;

ogni anno il test d'accesso diviene infatti motivo di dibattito per una pluralità di ragioni legate alla presenza di errori nei quesiti, errate formulazioni degli stessi o irregolarità di varia natura, oltre all'ambiguità di quesiti che non risultano oggettivamente funzionali all'accertamento della conoscenza delle materie trattate dal test bensì volte a indurre in errore per favorire una scrematura che perde inevitabilmente le caratteristiche qualitative e attitudinali;

alla luce dell'organica e storica carenza di personale medico arruolato al Servizio Sanitario Nazionale, divenuta drammaticamente evidente nel corso della crisi pandemica, la revisione del sistema di accesso ai corsi universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia acquisisce carattere di necessità e urgenza;

impegna il Governo:

ad avviare una revisione profonda delle modalità di selezione per l'accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia volto a favorire una effettiva verifica della propensione e dell'attitudine alla materia sanitaria, ad esempio, posticipando il test d'accesso al termine del primo anno valutando le conoscenze acquisite sulla base dei crediti formativi raggiunti;

a valutare l'opportunità di avviare un graduale ampliamento qualitativo e quantitativo dell'offerta formativa, anche attraverso investimenti strutturali, tale da pervenire ad un adeguato soddisfacimento del fabbisogno di risorse umane e strumentali tale da garantire il diritto primario alla salute.

**G/2305/3/7**

DRAGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

nelle more della complessiva revisione della disciplina inerente le lauree professionalizzanti o abilitanti che è alla base dell'intervento normativo in esame si rende necessario vagliare le opportunità di superamento delle lacune e criticità inerenti la classe delle lauree magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali LM-87;

considerato che:

riguardo alle prospettive di riforma, il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, istituito con la Legge 23 marzo 1993, n. 84, ha già manifestato nell'ambito delle audizioni svoltesi presso la medesima Commissione 7<sup>a</sup> in merito al provvedimento in esame le proprie considerazioni e istanze;

tale Ordine ha in particolare illustrato l'esigenza di innovazione nel campo delle politiche e dei servizi sociali, rivelatosi strategico nel corso della crisi pandemica, e al contempo di adeguare il livello della formazione degli Assistenti sociali in Italia agli standard europei e internazionali, con particolare riguardo alla conformità dei *curricula* degli operatori alle linee guida relative agli standard educativi approvati dall'Associazione Internazionale delle Scuole di Servizio Sociale (IASSW) e dalla Federazione Internazionale degli assistenti sociali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adeguati investimenti sul potenziamento dei tirocini curriculari e assicurare che essi siano svolti in presenza di un professionista assistente sociale regolarmente iscritto all'Albo;

a prevedere un congruo aumento nei piani di studio delle materie di indirizzo specifico per almeno un terzo dei CFU complessivi.

---

### **G/2305/4/7**

SAPONARA, ALESSANDRINI, EMANUELE PELLEGRINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2305 recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti»,

premessi che:

per dare una risposta immediata all'esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 102 del decreto "*Cura Italia*" ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, che ha consentito di disporre quanto prima del necessario personale medico abilitato;

le concrete ricadute positive attese da tale innovazione normativa hanno costituito il presupposto per una riflessione sulla necessità di attuare un intervento legislativo di più ampio respiro, volto a semplificare le modalità di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, non solo in ambito sanitario, per assicurare una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro;

è questo l'obiettivo fondamentale che il disegno di legge sulle lauree abilitanti persegue, assicurando la presenza di specifici contenuti nei percorsi formativi universitari e garantendo il rispetto di elevati standard qualitativi della prova abilitativa, il cui superamento consentirà ai giovani di conseguire, al termine del percorso di studi, il titolo di laurea abilitante all'esercizio della relativa professione;

il disegno di legge è stato considerato, anche a livello europeo, una leva fondamentale di accelerazione del percorso unitario di formazione superiore e di successiva occupazione giovanile, tanto da essere stato inserito tra le riforme prioritarie del PNRR, per il rilancio del Paese;

considerato che:

l'esame svolto in prima lettura alla Camera ha consentito di migliorare in modo significativo il testo iniziale del disegno di legge, anche recependo nuove istanze provenienti dai settori professionali, e facendo registrare una piena convergenza di tutte le forze politiche nel sostenere una riforma ritenuta strategica in termini di una nuova e più efficace interconnessione tra il mondo universitario e le rappresentanze associative professionali;

ravvisata l'esigenza di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi rapidi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine ultimo fissato per la rendicontazione, in sede europea, della prima fase di realizzazione delle riforme previste dal PNRR, ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei relativi finanziamenti, tenuto conto che la implementazione del presente intervento legislativo è rimessa all'adozione, in tempi brevi, dei provvedimenti attuativi dallo stesso previsti per la revisione dei percorsi di laurea in chiave abilitante;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche normative, per dare risposta a eventuali istanze di miglioramento ulteriore del disegno di legge;

ad attivare, in ogni caso, il tavolo di revisione e aggiornamento della disciplina relativa all'accesso alle professioni regolamentate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, riforma da tempo invocata dai settori professionali interessati e che si renderà indispensabile e non più rinviabile a seguito della definitiva approvazione della legge sulle lauree abilitanti, al fine di completare e rendere coerente e omogeneo il quadro normativo di riferimento nel suo complesso.

**Art. 1.****1.1**

IANNONE, DRAGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «classe LM-42 nonché della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario e di psicologo» *con le seguenti:* «classe LM-42, della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51, in scienze chimiche -classe LM54 e scienze e tecnologie della chimica industriale - classe LM71, nonché in fisica - classe LM 17, abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di veterinario, di psicologo, di chimico e di fisico.».

b) *al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Tali modalità sono stabilite di concerto anche con le singole federazioni nazionali degli ordini.»;

c) *alla rubrica, dopo la parola:* «psicologo», *aggiungere le seguenti:* «chimico e fisico».

---

**1.2**

IANNONE, DRAGO

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Con riferimento al tirocinio relativo alla classe di laurea magistrale LM13 in medicina veterinaria, i regolamenti di ateneo sono predisposti sulla base delle linee guida elaborate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da un apposito tavolo tecnico composto da rappresentanti del Ministero dell'Università e della ricerca, del Consiglio Universitario Nazionale e della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani».

---

**1.3**

BITI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Con riferimento alla professione di medico veterinario, le attività formative professionalizzanti di cui al comma 2 possono essere

svolte anche all'esterno del corso di studio della laurea in medicina veterinaria - classe LM-42, presso strutture pubbliche o private accreditate. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, è operato con le modalità di cui all'articolo 3.».

### 1.0.1

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)*

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "Nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equiparate, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 Biotecnologie agrarie; classe LM-8 – Biotecnologie industriali; classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 – Biologia; classe LM-7 – Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 – Biologia; classe LM-9 – Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 – scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.

4. Le disposizioni di cui il presente articolo non si applicano per coloro già iscritti alla sezione A dell'albo alla data d'entrata in vigore della presente legge.».

---

## 1.0.2

STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 1-bis.**

*(Disciplina dell'Albo professionale dei Biologi)*

1. I settori professionali della sezione A dell'albo professionale dei Biologi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sono distinti in: "biologia generale e biomedica" i cui professionisti sono denominati Biologi, "ambiente" i cui professionisti sono denominati Biologi Ambientali e "nutrizione e igiene degli alimenti" i cui professionisti sono denominati Biologi Nutrizionisti.

2. Per l'accesso ai tre settori sono necessari il possesso di una laurea valida per la sezione B dell'Albo e di una laurea magistrale, o di una laurea specialistica equivalente, tra quelle di seguito indicate:

a) per il settore "biologia generale e biomedica": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-8 - Biotecnologie industriali; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;

b) per il settore "ambiente": classe LM-6 - Biologia; classe LM-7 - Biotecnologie agrarie; classe LM-60 "Scienze della Natura"; classe LM 75 - scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;

c) per il settore "nutrizione e igiene degli alimenti": classe LM-6 - Biologia; classe LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche; classe LM-61 - scienze della nutrizione umana.

3. Con apposito regolamento del Ministro dell'università e della ricerca vengono suddivise le competenze professionali di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 e la composizione delle commissioni per gli esami di Stato dei tre settori.



4. Nulla è innovato in materia di competenze professionali per coloro che sono già iscritti alla sezione A dell'albo.

---

## Art. 2.

### 2.1

DE LUCIA, TRENTACOSTE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

---

### 2.2

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

---

### 2.3

SBROLLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1, dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1° gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

---

**2.4**

DE CARLO, IANNONE, DRAGO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328, è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal 1 gennaio 2022, per la professione di agrotecnico, è soppresso l'obbligo di svolgimento del semestre di tirocinio"».

---

**Art. 3.****3.1**

DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «rappresentanze nazionali», *inserire le seguenti:* «o territoriali»;

b) *al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio»;

c) *al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «del presente articolo», *aggiungere le seguenti:* «, nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma.».

**3.2**

DAMIANI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:* «rappresentanze nazionali» *inserire le seguenti:* «o territoriali».

---

### 3.3

DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli esami finali di cui al presente comma si accede previa valutazione positiva del tirocinio interno ai corsi di studio».*

---

### 3.4

DAMIANI

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente articolo», aggiungere le seguenti: «, nonché le modalità di partecipazione dei professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali o territoriali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento alle attività di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui al presente comma.».*

---

### 3.0.1

DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. All'articolo 22, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso all'esame di Stato indicati al successivo articolo 23".

2. Per l'accesso alla sezione A dell'albo è richiesto il possesso di un titolo della classe L-39 o l'attestazione dell'acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali previste dalla sezione B dell'albo, comprese quelle acquisite nel tirocinio previsto nelle lauree della classe L-39».

---

**3.0.2**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, in materia di ammissione all'esame di Stato)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati all'articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della giustizia 2 agosto 2013, n. 106."».

---

**3.0.3**

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica dei requisiti d'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine degli Assistenti sociali)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole "laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" sono aggiunte le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'Albo stabilite dalla vigente normativa all'art. 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste al decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106."».

---

**3.0.4**

DE LUCIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni per la professione di Assistente sociale)*

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: "laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali", sono inserite le seguenti: "e i titoli per l'accesso alla sezione B indicati al successivo articolo 23. Restano immutate le riserve e le attribuzioni professionali degli iscritti all'albo stabilite dalla vigente normativa all'articolo 21 e le attività di cui alle aree di competenza specifica previste dal decreto del Ministro della Giustizia 2 agosto 2013, n. 106"».

---

**3.0.5**

SBROLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 3-bis.**

*(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)*

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto del Ministro della Giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo Ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'Ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'Albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento, i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato a seguito dell'acquisizione del parere del Ministro della Giustizia, in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

---

### 3.0.6

DRAGO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 3-bis.**

*(Adeguamento disciplina delle classi LM 87 e L 39)*

1. Al fine di rendere abilitante la Laurea magistrale LM 87, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine nazionale ai sensi dell'articolo 17 , comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua la disciplina delle classi LM 87 e L 39 garantendo, nel quinquennio, almeno 35 crediti formativi universitari di cui almeno 18 nel percorso della classe L 39 con lo svolgimento di un tirocinio pratico valutativo interno ai corsi di studio e ulteriori 70 crediti formativi universitari di materie di indirizzo professionalizzanti.

2. L'esame finale della classe LM 87 è abilitante solo qualora il candidato sia in possesso della classe L 39. Resta previsto, per i soli laureati della classe L 39 l'obbligo di esame di stato per l'accesso alla professione.

3. Il tirocinio, dando accesso al titolo abilitante, è valutato da una commissione apposita composta in maggioranza da professionisti specificamente individuati e formati dall'ordine nazionale e iscritti in una apposita sezione dell'albo.

4. A tal fine il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali individua, mediante apposito regolamento i requisiti di iscrizione alla sezione, i percorsi di formazione continua necessaria e le modalità di rotazione nelle commissioni. Il regolamento di cui al presente comma è approvato acquisito il parere del Ministro vigilante in accordo con il Ministro dell'università e della ricerca.»

---

**Art. 4.****4.1**

CANGINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sentito il» con le seguenti: «previo assenso del».*

---

**4.0.1**

PIARULLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Titolo abilitante all'insegnamento)*

1. Costituiscono titolo abilitante all'insegnamento il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, ovvero diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici denominati CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59».

---

**4.0.2**

IANNONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Ambito di applicazione)*

1. Quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge si applica a tutte le università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le università telematiche.».

---

**Art. 5.****5.0.1**

BITI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni specifiche in materia di accesso dei laureati in medicina veterinaria a diverse classi di concorso)*

1. Oltre che alle classi di concorso previste dalla normativa vigente, i laureati in medicina veterinaria possono accedere alle seguenti classi di concorso: discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050).»

---

**Art. 6.****6.1**

IANNONE, DRAGO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «previa positiva valutazione, ai sensi delle normative vigenti, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.».*

---



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 settembre 2021

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 123

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,35*

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL PIANO INDUSTRIALE E SULL'AVVIO DELL'ATTIVITÀ*

**Plenaria**

**218<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il relatore CORTI (*L-SP-PSd'Az*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sottolineando che esso è il frutto di una proficua interlocuzione con i colleghi e con il Governo.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (n. 294)**

(Osservazioni alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si dice pronto a formulare fin d'ora una proposta di osservazioni favorevoli.

La senatrice PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*) – considerato che presso le Commissioni riunite 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> sono ancora in corso audizioni dalle quali potrebbero emergere questioni che potrebbero essere oggetto di eventuali rilievi da inserire nelle osservazioni – chiede che l'esame del provvedimento in titolo sia rinviato a una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, si riserva di formulare una proposta di osservazioni in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che, alla luce di quanto stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, l'8<sup>a</sup> Commissione tornerà a riunirsi nella settimana successiva alle elezioni amministrative e ricorda che il Governo ha dato la propria disponibilità ad attendere: fino all'8 ottobre il parere della Commissione sugli atti del Governo n. 281 e n. 282; fino al 12 ottobre il parere sull'atto del Governo n. 289 e fino al 19 ottobre il parere sull'atto del Governo n. 288, fermo restando che, allo stato, la riserva sugli atti del Governo nn. 282, 288 e 289 non è stata ancora sciolta dalla Presidenza del Senato, non essendo pervenuti tutti i necessari pareri. La tempistica dell'esame dell'atto del Governo n. 295 verrà stabilita nella seduta con la Commissione giustizia già prevista per domani, 23 settembre, alle ore 9.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268**

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268),

premesso che il provvedimento in esame disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) in accordo con quanto disposto dalla normativa europea al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio sull'intera rete stradale nazionale, valuti il Governo la possibilità di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di promuovere e vigilare sull'attuazione di una reale apertura del settore del telepedaggio, sia sui veicoli leggeri che su quelli pesanti, favorendo la competizione tra diversi operatori a vantaggio dei cittadini, favorendo innovazione, competitività e trasparenza.

A tal fine valuti il Governo anche l'opportunità di esplicitare – nell'ambito del principio di separazione contabile di cui all'articolo 9 dello schema di decreto – il divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di pedaggio, direttamente o attraverso società controllate e collegate al fine di evitare distorsioni concorrenziali e conflitti di interesse;

2) in linea con il principio di chiarezza verso l'utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'inserimento di apposite clausole convenzionali negli atti concessori che prevedano l'identificazione in modo univoco delle corsie e l'impiego di cartelli dedicati al telepedaggio.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 310**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**BITI**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI LEGAMBIENTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2023 (RICONOSCIMENTO DELL'AGRICOLTORE COME CUSTODE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO)*

### **Plenaria**

**197<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**VALLARDI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Centinaio.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

*SINDACATO ISPETTIVO*

**Interrogazione**

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all'interrogazione n. 3-02744, presentata dal senatore Bergesio ed altri, ricordando che il Ministero segue con particolare attenzione la tematica della siccità, ben illustrata dagli interroganti, e condividendo le preoccupazioni espresse.

Su questo delicato tema evidenzia che il Ministero partecipa costantemente alle sedute degli osservatori permanenti sugli usi idrici istituiti con appositi protocolli d'intesa a partire dall'estate 2016 per ciascuno dei sette distretti idrografici presenti sul territorio italiano.

Le predette riunioni, che avvengono con cadenza quindicinale in caso di alta severità idrica, hanno l'obiettivo di analizzare lo stato climatico e meteorologico dei vari territori; di monitorare l'impiego delle risorse; di predisporre gli scenari di utilizzo e sviluppare il cosiddetto modello proattivo di gestione della scarsità idrica, che contiene le misure di limitazioni degli usi, nonché le deroghe alle ordinarie modalità di gestione degli invasi, a sostegno delle attività agricole e dell'approvvigionamento ad uso potabile.

In tale contesto, il Mipaaf fornisce elementi utili al funzionamento degli osservatori, anche per il tramite del CREA – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, avvalendosi in particolare del centro politiche e bioeconomia.

Riguardo ai danni causati dal fenomeno di cui oggi si discute, evidenzia che già in altre occasioni il Ministero si è attivato per indennizzare gli agricoltori colpiti da calamità naturali mediante il ricorso al Fondo di solidarietà nazionale previsto dalla legge n. 102/2004; inoltre, con la misura n. 17 del Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) 2014-2020, è stata prevista un'agevolazione, fino al 70 per cento della spesa, per i premi sostenuti dagli agricoltori nella sottoscrizione delle polizze a copertura dei rischi da avversità atmosferiche sulle produzioni agricole, tra cui vi rientra anche la siccità.

Si è consapevoli che il riscaldamento globale e le calamità naturali sono sempre più una costante che mina la produzione agricola; per questo è importante ragionare assieme sulle politiche di sostegno agli agricoltori ed immaginare nuovi strumenti di tutela, che siano più adeguati a fronteggiare le emergenze dei nostri tempi.

Occorre passare da un sistema di gestione del rischio come indennizzo *ex post* ad un sistema preventivo di sostegno del reddito. Ormai il cambiamento climatico non porta più a ritenere come estremi e intermittenti gli eventi atmosferici e le calamità quali gelate, siccità, alluvioni e grandinate. Sempre più spesso in tutta Italia si verificano eventi di grande portata che riducono la produzione agricola e non è possibile immaginare

di affrontare tali fenomeni con l'approccio occasionale ed emergenziale, come è stato fatto fino ad ora.

Passando ora all'altra questione segnalata dagli onorevoli interroganti, relativa al settore irriguo e al presidio del territorio, rappresenta che il Dicastero ha già da tempo avviato una strategia programmatica di lungo periodo, volta a promuovere investimenti per la riduzione dei rischi in agricoltura connessi alla scarsità idrica e al dissesto idrogeologico, che vede coinvolti diversi Ministeri in un'azione sinergica e coordinata finalizzata alla tutela del territorio e al contrasto del dissesto idrogeologico.

Negli ultimi anni il Mipaaf, da sempre attento anche alle esigenze ambientali, si è fatto parte attiva avviando diverse programmazioni ed impegnando circa 826 milioni di euro tra Fondo investimenti, PSRN e Fondo sviluppo e coesione.

Informa inoltre che, a partire dal 2022, verranno finanziati ulteriori investimenti irrigui, utilizzando sia le risorse messe a disposizione sul PNRR, pari a 880 milioni di euro, sia le ulteriori assegnazioni di fondi nazionali, previste dalla legge n. 178 del 2020, pari a 440 milioni di euro.

Si tratta di un piano di investimenti di grande portata con cui si affronta in maniera strutturale il problema delle emergenze climatiche in agricoltura connesse ai cambiamenti climatici e si contribuisce al rilancio dell'economia del Paese, grazie all'apertura di numerosi cantieri sull'intero territorio nazionale.

L'innovazione delle infrastrutture deve diventare il presente e il domani del comparto primario. Alle luce delle crescenti difficoltà che incontrano gli agricoltori, in seguito alla variabilità climatica e a sempre più frequenti situazioni di siccità estiva, intento del Ministero è orientare l'Agricoltura 5.0 verso obiettivi di sostenibilità in sinergia con la tutela ambientale, sia individuando le migliori tecniche per aumentare l'efficienza d'uso dell'acqua negli impianti microirrigui, sia mettendo a punto le soluzioni più sostenibili per gli impianti climatizzanti, in grado di garantire prodotti di qualità con il minor impiego d'acqua irrigua.

Spetterà agli enti irrigui presentare progetti di qualità e di immediata cantierabilità, in modo da soddisfare le crescenti esigenze del mondo produttivo e del Paese. Il Ministero, come sempre, farà la sua parte per sostenere finanziariamente queste iniziative, ricorrendo alle misure appena illustrate.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario per la puntuale e celere risposta e si dichiara soddisfatto.

Ricorda come la siccità che negli ultimi mesi ha investito il Paese per la prima volta ha recato danni anche in aree precedentemente non toccate da tale problematica come ad esempio in alcune zone del Piemonte.

Sottolinea con piacere le cospicue risorse messe a disposizione con il PNRR e da parte del Ministero, così come ritiene importante avviare una riflessione sul tema degli invasi, per i quali vanno risolte una serie di problematiche di tipo autorizzativo e, più in generale, vanno individuate misure di semplificazione di sburocrazia.

Ritiene in conclusione che nella fase attuale, in cui la disponibilità di risorse è sicuramente maggiore che in passato, diventi fondamentale il modo in cui le iniziative verranno realizzate e portate a conclusione.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 agosto.

Il presidente VALLARDI comunica che sono stati presentati 13 emendamenti riferiti al disegno di legge, pubblicati in allegato. Fa presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive.

Propone pertanto di rinviare l'illustrazione e la discussione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che ieri si è concluso un ampio ciclo di audizioni sul disegno di legge, chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, si dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice NATURALE (M5S) ritiene che la Commissione potrebbe già fissare un termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

Il PRESIDENTE, d'accordo con la relatrice, propone di fissare tale termine per il giorno 14 ottobre p.v. alle ore 12.



La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione potrebbe procedere all'illustrazione degli emendamenti, restando comunque in attesa di ricevere da parte delle Commissioni in sede consultiva i prescritti pareri.

Il relatore LA PIETRA (*Fdi*), considerato l'esiguità del tempo a disposizione, stante l'imminenza della ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

Invita altresì il Presidente ed i colleghi tutti a sollecitare le Commissioni coinvolte in sede consultiva che ancora debbono fornire il loro parere ed in particolare la Commissione bilancio, in modo tale da poter procedere poi rapidamente alla votazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo pervenuti i prescritti pareri, la Commissione sarebbe nelle condizioni di procedere alla votazione del disegno di legge.

Comunica che il relatore ha presentato 5 emendamenti (pubblicati in allegato), diretti a recepire i rilievi formulati sul testo dalla Commissione bilancio. Fa presente tuttavia che, stante l'imminente ripresa dei lavori da parte dell'Assemblea, non vi sarebbe tempo sufficiente per procedere alla votazione di tutto il complesso degli emendamenti.

D'accordo con il relatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) propone pertanto di rinviare la votazione degli emendamenti ad una successiva seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è proceduto all'illustrazione del disegno di legge.

La relatrice BITI (*PD*) fa presente di non aver ricevuta alcuna osservazione da parte dei Gruppi e pertanto, anche a seguito di interlocuzioni avute con senatori della Commissione di merito, propone l'espressione di un parere non ostativo, in considerazione del fatto che l'articolo 2 del disegno di legge, che interessa direttamente la Commissione agricoltura, non presenta alcun profilo di criticità.

Nessun altro chiedendo di intervenire si passa alla fase delle dichiarazioni di voto.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, facendo tuttavia presente che alcuni ordini professionali interessati dalla riforma hanno segnalato degli aspetti problematici che sarebbero presenti nel disegno di legge; ciò premesso ritiene che la Commissione non debba farsi coinvolgere in interessi di parte nell'esaminare il provvedimento.

Anche il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere della relatrice e fa presente che eventuali proposte di modifica al testo andranno più opportunamente presentate sotto forma di emendamenti presso la Commissione di merito.

La senatrice NATURALE (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo mentre il senatore LA PIETRA (*FdI*) preannuncia il voto di astensione del proprio Gruppo ritenendo che il provvedimento presenti aspetti che nel merito non siano convincenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

*La seduta termina alle ore 14,25.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1583

### Art. 1.

#### 1.1

CALIGIURI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter. - (*Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola*). 1. Al fine di superare le criticità produttive del settore, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera ortofrutticola aventi i seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai produttori un accesso non discriminatorio al mercato;
  - b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);
  - c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;
  - d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera ortofrutticola;
  - e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo interessato;
  - f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione del prodotto, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;
  - g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica".».
-

**1.2**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 1, capoverso: «Art. 6-ter.» apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: «agrumaticola» con la seguente: «ortofrutticola»;*
- 2) *alla lettera a), sopprimere le seguenti parole: «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita»;*
- 3) *alla lettera f), sopprimere la parola: «agrumaticolo»;*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

*«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.».*

---

**1.3**

MAGORNO

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», sono apportate le seguenti modificazioni:*

1. *la parola: «agrumaticola» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «ortofrutticola»;*
2. *alla lettera a), le parole: «mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita» sono soppresse;*
3. *alla lettera f), la parola: «agrumaticolo» è soppressa;*
4. *la lettera g) è sostituita dalla seguente:*

*«g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato anche al fine di promuovere la competitività delle imprese agricole nonché a conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.».*

---

**1.4**

NATURALE

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

**1.5**

TARICCO, BITI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «la fissazione di prezzi minimi di vendita», con le seguenti: «il monitoraggio continuo del rapporto tra i costi medi di produzione individuati ai sensi dell'articolo 10-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed i prezzi medi di vendita, forniti dalle Organizzazione dei produttori e dalle Organizzazioni professionali, al fine di individuare criticità ed eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuandone e definendone strumenti di intervento e di sanzione;».*

---

**1.6**

LA RELATRICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-ter», comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*«g) sostenere e promuovere le attività di ricerca, compresa la ricerca di mercato, anche con riferimento alle nuove tecnologie riguardanti la pastorizzazione e la sterilizzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.».*

---

**1.7**

CALIGIURI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

*«2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticole rappresentative a livello nazionale, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

---

**1.8**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» con le seguenti: «con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».*

---

**1.9**

MAGORNO

*Al comma 2, dopo le parole «con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali», sono aggiunte le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale.».*

---

**1.10**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Al comma 2, dopo le parole: «alimentari e forestali», inserire le seguenti: «previa consultazione con le organizzazioni delle imprese agricole del settore ortofrutticolo rappresentative a livello nazionale.».*

---

**1.11**

LA RELATRICE

*Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con la» con le seguenti: «previa intesa in sede di».*

---

**Art. 2.****2.1**

MAGORNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**2.2**

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 878****Art. 2.****2.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «articolo 5», con le seguenti: «articolo 6».*

---

**Art. 5.****5.100**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», con le seguenti: «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».*

---

**5.101**

IL RELATORE

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al quarto periodo».*

---

**5.102**

IL RELATORE

*Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «a carico del bilancio dello Stato», con le parole: «a carico della finanza pubblica».*

---

**Art. 7.****7.100**

IL RELATORE

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«2. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è attribuita l'effettuazione dei controlli e l'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1.

3. I proventi derivanti dall'attività sanzionatoria di cui al precedente comma 2 sono versati sui rispettivi conti di tesoreria.

4. Resta ferma, per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni di cui al presente articolo, limitatamente ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura, la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, a tal fine, si può avvalere del Corpo delle capitanerie di porto, conformemente al disposto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

5. I proventi derivanti dalle sanzioni irrogate ai sensi del precedente comma 4 sono versati su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.».

---



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 311**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**BITI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMANDO GENERALE DEL  
CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA, INTERVENUTI  
IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2300 (INTER-  
VENTI PER IL SETTORE ITTICO)*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria****177<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO***La seduta inizia alle ore 17,50.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2395) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore GIROTTO (*M5S*) illustra il decreto-legge in esame, recante varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ricorda in via preliminare che la Camera ha operato nel provvedimento in titolo la trasposizione, con alcune modifiche, delle norme poste dal decreto-legge n. 122 del 2021, del quale l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dispone l'abrogazione, con la salvezza degli effetti già prodottisi.

Dà indi conto dell'articolo 01, che eleva da 48 a 72 ore la durata di validità del certificato verde COVID-19 generato in base ad un test molecolare, nonché dell'articolo 1, recante disposizioni intese a prevenire il contagio dal virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, educativo e formativo, e della formazione superiore. Per alcuni di tali ambiti sono disciplinate, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività 2021-2022.

Il successivo articolo 1-*bis* – prosegue il Presidente relatore – prevede che, per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente), nonché dei codici fiscali numerici provvisori, e sottoposti alla profilassi vaccinale contro il COVID-19 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, siano assegnati, ove possibile, una certi-

ficazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale, in modo da assicurare l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui, fino al 31 dicembre 2021, occorre il possesso della certificazione verde COVID-19 ai fini dell'accesso a determinati mezzi di trasporto pubblico, si sofferma sull'articolo 2-*bis*, che opera un'estensione – con talune modifiche – della disciplina sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 già posta, con riferimento ad alcuni lavoratori, dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021. L'estensione decorre dal 10 ottobre 2021, con applicazione fino al 31 dicembre 2021.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che in base all'articolo 9 il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – come stabilito dall'articolo 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 128 del 2003 – ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio. Tale Ministro conseguentemente può assumere anche la presidenza del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Presidente relatore.

*La seduta termina alle ore 17,55.*

## LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 settembre 2021

### Plenaria

### 264<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza della Presidente*  
MATRISCIANO

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MATRISCIANO ricorda che alle ore 12 è scaduto il termine convenuto per la trasmissione al relatore di proposte relative alla redazione del parere.

Ha quindi la parola il relatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*), il quale presenta uno schema di parere favorevole con osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

**(2300) *Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati L'Abbate e Parentela; D'Alessandro ed altri; Viviani ed altri

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella seduta precedente, entro le ore 10 di domani potranno essere trasmesse alla relatrice Pizzol eventuali contributi ai fini della redazione del parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,40.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2285**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

puntualizzata, in riferimento alla disposizione recata dall'articolo 5, comma 1, lettera *c*), in materia di contratto per ricercatori a tempo determinato, la necessità di distinguere la natura dei periodi di aspettativa per maternità e paternità rispetto a quelli dovuti a malattia, anche in ragione dei diversi trattamenti previsti dalle discipline legislative e contrattuali e posto che il non computo ai fini della durata del rapporto di lavoro dovrebbe comunque essere automatico;

rilevata l'opportunità di prevenire discriminazioni per i congedi dovuti a maternità e paternità, in quanto non assimilabili a mere assenze dal servizio,

esprime parere favorevole, osservando la necessità, per quanto riguarda l'articolo 3, comma 1, lettera *a*), e comma 3, lettera *a*), di verificare gli aspetti di coordinamento con la formulazione delle disposizioni attualmente vigenti, in quanto modificate dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria**

**257<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PARENTE**

*La seduta inizia alle ore 9,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2305) Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la discussione generale e che la relatrice è già intervenuta in replica.

La relatrice IORI (*PD*) dà lettura dello schema di parere – favorevole, con osservazione – pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste d'intervento per dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema predetto è posto in votazione e risulta approvato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che, alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea, occorrerà probabilmente dedicare la seduta antimeridiana di domani, *in primis*, all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, che dovrebbe essere licenziato oggi dalla

Camera, rinviando lo svolgimento delle interrogazioni già iscritte all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,25.*



**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305**

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che il provvedimento è volto a semplificare le procedure per l'abilitazione all'esercizio di alcune professioni regolamentate, attribuendo all'esame di laurea l'effetto abilitante e riducendo quindi i tempi di inserimento dei laureati nel mercato del lavoro;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità – con riguardo a tutte le professioni menzionate dal disegno di legge, e in particolare a quelle sanitarie – di specificare a quali classi di laurea magistrale si intenda fare riferimento e di chiarire quali siano le modalità di conseguimento dei titoli abilitanti.

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria****259<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
STEFANO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Amendola.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori per il prosieguo dell'esame congiunto del disegno di legge n. 2169 e dei Documenti LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.

**IN SEDE REFERENTE**

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati

**(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021**

**(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla legge europea 2019-2020. Approvata relazione sui Doc. LXXXVI, n. 4 e LXXXVII, n. 4)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il presidente STEFANO comunica che la Commissione bilancio ha espresso, il 15 settembre scorso, un ulteriore parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 2169. Comunica inoltre che la senatrice Giammanco ha trasformato l'emendamento 17.0.2 (testo 5) nell'ordine del giorno G/2169/9/14 e ha ritirato l'emendamento 17.0.3 (testo 2), mentre la senatrice Cantù ha trasformato l'emendamento 17.0.4 (testo 3) nell'ordine del giorno G/2169/10/14. Entrambi gli ordini del giorno sono pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Si passa quindi all'esame dei due nuovi ordini del giorno e dei restanti emendamenti.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno G/2169/9/14 e G/2169/10/14.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) sottolinea che l'ordine del giorno G/2169/9/14 riprende il contenuto dell'emendamento 17.0.2 (testo 5), identico all'emendamento 17.0.4 (testo 3), su cui era maturato un ampio consenso tra tutte le forze politiche della maggioranza di Governo. Su tali emendamenti tuttavia, anche nelle formulazioni precedenti, sono state sollevate alcune perplessità sulla copertura finanziaria. Insiste pertanto sulla votazione dell'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti l'ordine del giorno G/2169/9/14.

La Commissione approva.

Su richiesta del senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) è posto ai voti anche l'ordine del giorno G/2169/10/14, che risulta approvato.

Si passa all'esame della seconda parte dell'emendamento 3.1 (testo 2), su cui il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il sottosegretario AMENDOLA, con riferimento alla prima parte dell'emendamento 3.1 (testo 2), in materia di incompatibilità per l'esercizio di agente immobiliare, dà conto di una revisione della posizione già espressa dal Governo. Risulta, infatti, che sul tema pende la procedura di infrazione n. 2018/2175. In particolare, con riferimento agli agenti immobiliari, la Commissione ha rilevato che l'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989, nella versione attualmente vigente, già limita in modo eccessivo e non proporzionato l'attività di agente immobiliare. In tale contesto, l'introduzione, mediante la prima parte dell'emendamento, di un'ulteriore ipotesi di incompatibilità e, quindi, limitando ulteriormente l'esercizio della professione di agente immobiliare, rischia di aggravare la procedura di infrazione. Al fine di scongiurare tale rischio, preannuncia

che, con l'accordo del Relatore, il Governo si renderà promotore, durante l'esame in Assemblea, di un emendamento idoneo a superare le criticità evidenziate, o comunque esprimerà parere favorevole su eventuali emendamenti del medesimo tenore che dovessero essere presentati per via parlamentare.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento 3.1 (testo 2), ribadisce il parere contrario in quanto, con l'esclusione delle società di capitali dalla possibilità di esercitare l'attività odontoiatrica, come ora consentito dall'articolo 1, comma 153, della legge 24 luglio 1985 n. 409, si introdurrebbe una limitazione non giustificata alla concorrenza e al principio di libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con conseguente rischio di apertura di una procedura di infrazione.

I senatori FAZZOLARI (*FdI*), BOTTO (*Misto*) e PIRRO (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore LOREFICE (*M5S*) prende atto del cambio di posizione del Governo sulla prima parte dell'emendamento, e sottolinea che allo stato attuale – su questo aspetto – non sussistono procedure di infrazione e che la proposta andrebbe a evitare conflitti di interesse tra i ruoli di agente e di finanziatore.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, evidenzia che la finalità è quella della tutela del consumatore, in linea con la costante attenzione del Movimento 5 Stelle a mantenere il settore della salute il più possibile libero da logiche di profitto.

Il senatore NANNICINI (*PD*) ricorda che il suo Gruppo assicura libertà nell'esprimere la posizione in riferimento a linee di *policy* diverse, l'una a tutela della concorrenza, l'altra dell'occupazione. In ogni caso, qualora l'emendamento fosse approvato, il suo Gruppo si farà promotore di una norma transitoria, volta a salvaguardare l'esistente situazione occupazionale delle società di capitali che attualmente esercitano l'attività odontoiatrica in forma societaria. Ritiene inoltre che il tema potrebbe essere affrontato in modo complessivo e compiuto nell'ambito del prossimo provvedimento sulla concorrenza.

Il sottosegretario AMENDOLA esprime comprensione per le ragioni esposte dal senatore Lorefice, ritenendolo un tema importante da approfondire. Ribadisce, tuttavia, che il suo mandato è quello di evitare l'aggravarsi della situazione italiana rispetto alle procedure di infrazione con l'Unione europea. Condivide, infine, che la sede più idonea per trattare il tema sia quella del prossimo provvedimento sulla concorrenza.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritiene che la fattispecie sia analoga a quella di altre professioni, che invece hanno già queste forme di tutela,

e insiste per mettere una sorta di paletto, salvo poi riprendere il tema in modo complessivo nel provvedimento sulla concorrenza.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene opportuno ricordare che, in tema di salute, gli Stati membri non sono limitati dal diritto dell'Unione.

Il PRESIDENTE pone, quindi, ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.1 (testo 2).

La Commissione respinge.

Sull'emendamento 17.0.1 (testo 3), su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un parere contrario.

La senatrice GIAMMANCO (*FIBP-UDC*) ritiene di non ritirare l'emendamento, che rappresenta la versione originaria della sua proposta, finalizzata solo a sbloccare le risorse già stanziare con il decreto sbloccacantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) per la videosorveglianza. Riguardo al parere contrario ex articolo 81, ricorda che la relazione tecnica del MEF della scorsa primavera riteneva le misure relative alla mera installazione delle telecamere pienamente coperte dal punto di vista finanziario. Reputa quindi non comprensibile la contrarietà della Commissione bilancio.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) ritira la sua firma dall'emendamento 17.0.1 (testo 3).

Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 17.0.1 (testo 3).

Non risultando chiaro l'esito della votazione, su richiesta del senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), il PRESIDENTE indice nuovamente la votazione.

Risultando i senatori a favore equivalenti ai senatori contrari, l'emendamento non è approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, l'emendamento 36.0.2 (testo 6) è approvato.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto finale, il PRESIDENTE preannuncia una possibile iniziativa, durante l'esame in Assemblea, di riformulazione dell'emendamento 1.0.1, sui veicoli immatricolati all'estero, a tutela dei residenti italiani che lavorano a San Marino.

Similmente, il sottosegretario AMENDOLA preannuncia la presentazione in Aula di due emendamenti volti a evitare procedure di infrazione,

in materia di pubblicità nel settore sanitario e in materia di normativa antiriciclaggio.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire oralmente in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì il Relatore ad effettuare gli ulteriori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

Si passa quindi al voto sulla relazione del senatore Candiani sulle due Relazioni Consuntiva 2020 e Programmatica 2021.

Il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza del prescritto numero di senatori, propone di procedere ad un'unica votazione sullo schema di relazione predisposto dal Relatore sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2020 (*Doc. LXXXVII*, n. 4) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2021 (*Doc. LXXXVI*, n. 4).

La Commissione approva.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (n. 280)**

(Osservazioni alle Commissioni 9<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni presentato nella seduta precedente.

Ricorda, in particolare, l'urgenza del provvedimento, considerato che il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/633 è scaduto il 1° maggio 2021 e che la Commissione europea ha, pertanto, aperto la procedura di infrazione n. 2021/0267 per mancato recepimento nei termini previsti.

Ritiene infine opportuno segnalare alla Commissione di merito che, con riferimento all'articolo 10, comma 7, va verificata l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato anche un tetto del 10 per cento.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1936 che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (n. 282)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTO (*Misto*) introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, predisposto per dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936, in materia di gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, in forza della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53).

Il termine per il recepimento è fissato dalla stessa direttiva al 17 dicembre 2021, mentre il termine per l'esercizio della delega legislativa, in base alle disposizioni procedurali di cui all'articolo 31, commi 1 e 3, della legge n. 234 del 2012, verrà a scadere il prossimo 17 novembre 2021. La delega non prevede criteri direttivi specifici e pertanto si applicano unicamente i criteri generali di cui all'articolo 32 della citata legge n. 234.

Le principali novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1936, mediante modifiche alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali, riguardano anzitutto l'ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa anche alle autostrade e strade principali al di fuori della rete TEN, nonché a qualsiasi progetto di infrastrutture stradali nelle aree extraurbane, completato mediante fondi dell'UE.

Si prevede, inoltre una modifica dell'attività di «ispezione di sicurezza stradale», al fine di chiarire la natura mirata di questa procedura e di differenziarla dalla nuova procedura di «valutazione delle strade a livello di rete», che va a sostituire l'attuale metodo della classificazione dei tratti ad elevata concentrazione di incidenti.

La direttiva introduce, poi, un criterio di consequenzialità logica tra le risultanze delle ispezioni di sicurezza stradale e le necessarie attività da porre in essere riferite alla sicurezza stessa, e si introduce la nuova attività ispettiva sui tratti della rete stradale contigui alle gallerie, le quali sono oggetto della direttiva 2004/54/CE.

Si stabilisce la nuova definizione di «utenti della strada vulnerabili», quali in particolare ciclisti, pedoni e motociclisti, che hanno costituito, nel 2017, il 47% delle vittime di incidenti stradali nell'UE e che pertanto richiedono una particolare attenzione nell'applicazione delle procedure previste dalla direttiva.

Sono previste nuove attività sulla segnaletica stradale orizzontale e verticale al fine di una migliore riconoscibilità sia per i conducenti umani che per i sistemi automatizzati di assistenza alla guida.

Infine, la direttiva stabilisce che gli Stati membri presentino relazioni quinquennali, la prima delle quali entro il 31 ottobre 2025, sulla classificazione della sicurezza dell'intera rete, valutata secondo la nuova procedura di «valutazione della sicurezza stradale a livello di rete».

Lo schema di decreto provvede, quindi, a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1936 mediante le opportune modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, che aveva dato attuazione alla direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,10.*



## **OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 280**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

considerato che lo schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è composto di 14 articoli ed è stato predisposto, in particolare, in base all'articolo 7 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020);

ricordato che la direttiva (UE) 2019/633 prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° maggio 2021 e che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2021/0267 (lettera di messa in mora ai sensi dell'articolo 258 del TFUE) per mancato recepimento nei termini previsti;

valutato che lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/633, oggetto del recepimento, e alla norma di delega di cui all'articolo 7 della legge di delegazione europea 2019-2020, e che la procedura di infrazione è destinata ad essere conseguentemente archiviata,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

con riferimento all'articolo 10, comma 7, va verificata l'esattezza della formulazione, posto che si prevede un raddoppio della sanzione di cui al comma 6 (pari nel massimo al 3 per cento del fatturato), mentre viene fissato anche un tetto del 10 per cento.

## ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

**G/2169/9/14 [già em. 17.0.2 (testo 5)]**

GIAMMANCO, CANTÙ, SBROLLINI, MASINI, CESARO, DE SIANO, GARAVINI

**Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

- la disciplina della videosorveglianza a tutela dei minori, degli anziani e dei disabili è un tema che necessita di una regolamentazione specifica volta a definirne i presupposti, le finalità, i limiti e i mezzi di tutela, per fornire una cornice normativa adeguata a prevenire i numerosi fatti di violenza commessi da soggetti che dovrebbero assicurare una relazione di cura e protezione nei confronti delle persone più fragili;

- il disegno di legge europea può fornire una prima risposta, delineando i profili inerenti all'installazione delle telecamere nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, e contenendoli con il rispetto della normativa sui dati personali, il necessario consenso delle organizzazioni sindacali, la libertà delle strutture nel decidere se procedere all'installazione o meno, il riconoscimento di un credito di imposta per le strutture che procedono all'installazione e la fissazione di percorsi formativi adeguati per il personale interessato;

impegna il Governo:

1) al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, a prevedere che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi

per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili;

2) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a prevedere che i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possano installare sulla base dei criteri e modalità di cui al punto 6 i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del punto 1;

3) a prevedere che le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza siano automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e siano conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1;

4) a prevedere che la presenza dei sistemi di cui al punto 2 sia adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedano all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai punti 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura;

5) a riconoscere ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia statali e paritarie e alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

6) a prevedere l'adozione di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, con cui sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della strut-

tura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

7) a definire le modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché le modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al punto 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera a) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al punto 1;

8) ad adottare gli atti e i provvedimenti di cui al presente ordine del giorno entro il 31 dicembre 2021, tenuto conto delle risorse già stanziare dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con legge 14 giugno 2019, n. 55, e compatibilmente con la copertura finanziaria di eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

### **G/2169/10/14 [già em. 17.0.4 (testo 3)]**

CANTÙ, GIAMMANCO, SBROLLINI, CANDIANI, CASOLATI, SIMONE BOSSI

#### **Approvato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2169 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

l'articolo 5-*septies* del decreto-legge 32/2019, al fine di tutelare i minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, istituisce presso il Ministero dell'interno un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula e per l'acquisto delle apparecchiature destinate alla conservazione delle immagini. Allo stesso modo, viene istituito presso il Ministero della salute un fondo, con medesimo stanziamento di risorse rispetto al fondo istituito al Ministero dell'interno, destinato all'installazione di sistemi di videosorveglianza e all'acquisto delle apparecchiature necessarie alla conservazione delle immagini presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che ospitano anziani e persone con disabilità, sia a carattere residenziale, che semiresidenziale o diurno. La norma demanda poi ad un apposito provvedimento normativo le disposizioni di attuazione della misura introdotta;

ad oggi, a fronte degli stanziamenti approvati, risulta ancora vacante il provvedimento normativo attuativo ed è su tale mancanza che si innesta la necessità di un nuovo intervento in materia;

considerato che:

i gravi fatti di cronaca, anche molto recenti, che si sono susseguiti negli anni, hanno rilanciato con forza e urgenza il tema della tutela psicofisica dei soggetti più fragili della società, quali sono gli infanti, i disabili e gli anziani, viepiù qualora non autosufficienti, rendendo necessario un intervento rapido, strutturato e puntuale sulla questione,

impegna il Governo:

a provvedere in tal senso nel primo provvedimento normativo utile, secondo le seguenti linee di indirizzo:

a) prevedere la possibilità, per i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e il cui accesso è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili. Tale installazione deve comunque essere attuata nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle prescrizioni all'uso fissate dal Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto di criteri e modalità da definire all'interno di un piano pluriennale di prevenzione e promozione della sicurezza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili a tutela degli utenti, degli operatori e dei gestori, che definisca:

1) i criteri e le modalità di accesso, da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili, alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa, riconoscendo, in ogni caso, accesso prioritario alle risorse alle strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto, individuano l'allocazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori, nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

2) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

3) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

b) riconoscere alle suddette strutture un credito d'imposta in misura pari alle spese sostenute negli anni dal 2021 al 2026, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso e per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini;

c) adottare uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle predette strutture, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro della salute e sentiti il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e il Ministro per le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

2) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

3) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui al punto 1), secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) prevedere un'azione preventiva, attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui al punto 1) nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

5) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con di-

sabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

6) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture in questione.

---



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 22 settembre 2021

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Emanuela CORDA

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

#### IN SEDE CONSULTIVA

#### **Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**

S. 2255 e abb., approvato dalla Camera  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione del Senato)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Davide GARIGLIO (*PD*), *relatore*, ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo, l'11 novembre 2020, nel corso dell'*iter* del provvedimento alla Camera, deliberando un parere con due osservazioni. La prima osservazione era volta a prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, previsto dall'articolo 6, comma 2. La seconda osservazione chiedeva di fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, in materia di promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, oltre che alle regioni anche alle province autonome di Trento e di Bolzano. Entrambe le osservazioni sono state recepite.

Segnala poi che il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione) e alla

materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e).

Rileva inoltre che, a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, oltre a quella inserita all'articolo 6 in recepimento dell'osservazione nel parere già reso sul provvedimento, alcune ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.

In dettaglio, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare.

L'articolo 2 e i commi 4 e 5 dell'articolo 4, concernono l'individuazione delle malattie rare e ultra rare, mentre il comma 4, dell'articolo 4, demanda a un decreto ministeriale l'aggiornamento delle prestazioni necessarie al trattamento delle stesse malattie.

L'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano.

L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.

L'articolo 6 prevede e disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione – a decorrere dal 2022 – di 1 milione di euro annui.

L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS).

L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, con funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.

L'articolo 9 prevede che periodicamente venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Mediante l'Accordo sopracitato viene disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare.

L'articolo 10 prevede che le regioni assicurino, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.

L'articolo 11 stanza, a decorrere dal 2022, ulteriori risorse, a valere su un incremento dei versamenti da parte delle aziende farmaceutiche, per la ricerca nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani e per lo svi-

luppo di questi ultimi (ad integrazione delle risorse previste dalla disciplina vigente a valere su analoghi versamenti).

L'articolo 12, ai commi da 1 a 4 e al comma 7, concede, a decorrere dal 2022, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. I commi 5 e 6 prevedono che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possano beneficiare degli interventi di sostegno alla ricerca oggetto dei bandi o avvisi emessi dal Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome promuovano la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.

L'articolo 14 concerne le attività di informazione e comunicazione sulle malattie rare, prevedendo anche una relazione annua alle Camere sull'attuazione della legge.

L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle varie disposizioni.

L'articolo 16 specifica che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile**

S. 2381 Governo

(Parere alla 13ª Commissione del Senato)

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*), *relatore*, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 disciplini un nuovo strumento di programmazione – statale – a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2). Specifica previsione concerne la prima applicazione, onde

adottare (entro il 10 ottobre 2021) un primo «Piano nazionale speditivo» (comma 4).

L'articolo 2 stanziava 40 milioni di euro per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Il comma 3 demanda al Dipartimento della protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevedendo a tale fine un potere sostitutivo in capo alle regioni. A tale fine, il comma 1 dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente – rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale – siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Il comma 3 riconosce il potere sostitutivo delle regioni, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, non siano approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000). In tale eventualità, ossia quando i predetti elenchi siano adottati in via sostitutiva dalle regioni, la disposizione in esame prevede la conseguente applicazione dei correlati obblighi di pubblicità. Si prevede, in particolare, che la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni, venga effettuata sul sito istituzionale della regione.

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei comuni localizzati nelle isole minori (comma 3). La norma dispone, inoltre, al comma 4, che nei Piani operativi nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai. In particolare, il comma 1 prevede che le revisioni annuali dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Dipartimento della protezione civile per essere esaminati dal Comitato tec-

nico disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge. Il Comitato può formulare raccomandazioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Le raccomandazioni possono riguardare gli interventi e le opere da approntare ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; le convenzioni stipulate tra le regioni e le Province autonome ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'accordo-quadro del 4 maggio 2017, tra il Governo e le regioni, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

Il comma 2 dispone che, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183), venga destinata al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale, elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il comma 1 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali (lettera *a*)); si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia urbano-rurale (lettera *b*)); si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (lettera *c*)); si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto «in rapporto») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lettera *d*)); viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lettera *e*)); si prevede poi la facoltà per i Comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi (lettera *e*)); si pre-

vede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi (lettera *e*)). I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.

L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-*bis* del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.

L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile. I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti. Il comma 3 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico.

L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.

Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) sia alla materia di competenza concorrente «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del

soprasuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio.

Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per ciò che attiene all'ambito di competenza della Commissione.

Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) ritiene auspicabile l'inserimento nel provvedimento di clausole che vincolino l'utilizzo dei fondi ai fini previsti con misure di controllo e rendicontazione analitiche, analogamente a quanto si sta prevedendo per gli investimenti del PNRR.

Il senatore Francesco MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) *relatore* accoglie con favore il suggerimento della collega Emanuela Rossini. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo**

C. 3091, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*), *relatrice*, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge (presentata al Senato a prima firma del senatore Nencini), che si compone di 5 articoli, rileva come l'articolo 1, al comma 1 preveda che la Repubblica riconosca il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, al fine, fra l'altro, di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di riconoscere il ruolo sociale dello spettacolo e il suo contributo all'arricchimento dell'identità culturale della società italiana.

La relazione illustrativa di cui era corredata la proposta di legge presentata al Senato evidenziava che si è scelta la data del 24 ottobre in quanto è la medesima di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, aveva nuovamente disposto, dal 26 ottobre 2020, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Il comma 2 prevede, inoltre, che la Giornata nazionale dello spettacolo non è una ricorrenza festiva, disponendosi, infatti, che essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.

La Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla Giornata mondiale del teatro, che si celebra il 27 marzo di ogni anno e che è stata

riconosciuta a livello nazionale con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009.

L'articolo 2, comma 1, dispone che, in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.

In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.

Per queste ultime, il comma 2 dispone che ciò avvenga anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo n. 60 del 2017, il quale ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito – fra gli altri – artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico. In tale contesto la progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore. In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso *curriculum* denominate «temi della creatività», che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo, il quale consiste in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo.

I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.

Dal momento che la norma riguarda un ambito di legislazione concorrente tra Stato e regioni, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa, in luogo del parere, in sede di Conferenza unificata, circa il predetto decreto ministeriale.

Ricorda infatti che la Corte costituzionale ha fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, «ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si veda, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016).



L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, si rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 sono, invece, riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, ricorda che, con sentenza n. 255 del 2004, la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.

Ricorda peraltro che l'articolo 9 della Costituzione dispone che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato dalla giurisprudenza precedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (*Fdl*) rileva come la motivazione addotta per l'istituzione di questa Giornata – essendo stato il gruppo di Fratelli d'Italia sempre contrario alla sospensione degli spettacoli – sia, a suo avviso, piuttosto flebile.

La senatrice Danila DE LUCIA (*M5S*), *relatrice*, si dichiara in disaccordo con la senatrice Drago e chiarisce che la data del 24 ottobre è stata dovuta al fatto che il 24 ottobre 2020 fu adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disponeva la nuova sospensione degli spettacoli. Tale scelta oltre che commemorativa è, a suo avviso, di buon auspicio. Ricorda, ancora una volta, l'importanza del ruolo sociale e aggregativo dello spettacolo in tutte le sue forme.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021**

C. 3208 Governo

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (*M5S*), *relatore*, rileva anzitutto come il disegno di legge di delegazione europea sia volto a garantire l'adeguamento del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE.

Segnala preliminarmente che sul provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole lo scorso 4 agosto facendo però propria la richiesta delle regioni di inserire all'articolo 13 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada) la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*) ed *l*) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 2 a 13 e all'allegato A.

L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

L'articolo 3 stabilisce gli specifici principi e criteri direttivi di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea.

L'articolo 4 contiene gli specifici principi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

L'articolo 5 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 e per l'adeguamento della normativa nazionale

al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplinano i fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.

L'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. È prevista, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 contiene i principi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust).

L'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Per l'adozione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 11 dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.

Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. In particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.

L'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i principi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativa con-

nessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti.

Come già accennato, con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. Si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n 222 del 2005 della Corte costituzionale. Sul punto, propone, come di consueto, di invitare la Commissione di merito ad approfondire il contenuto del parere della Conferenza Stato-regioni.

Emanuela ROSSINI (*MISTO-MIN.LING.*) propone di inserire nel parere una forte raccomandazione volta a rafforzare le analisi dell'impatto di regolamentazione nel recepimento del diritto dell'Unione europea. Questo per assicurare che la normativa di recepimento nazionale sia orientata ad una riduzione, e non ad aumento, degli oneri amministrativi. In questa attività è indispensabile coinvolgere gli enti territoriali, che bene possono conoscere le ricadute sul territorio della normativa nazionale di recepimento. Si riferisce in particolare alle piccole imprese e all'agricoltura.

Il senatore Francesco MOLLAME (*L-SP-PSd'Az*) *relatore*, accoglie la proposta della collega Emanuela Rossini e formula una proposta di parere con tre condizioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della  
ricerca e della produzione di farmaci orfani****(S. 2255, approvato dalla Camera)**

## PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, del disegno di legge S. 2255, già approvato dalla Camera, recante Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione di farmaci orfani;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta dell'11 novembre 2020;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 6, comma 2, a seguito del recepimento di un'osservazione contenuta nel parere precedentemente espresso dalla Commissione, richiede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare; l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

**DL 120/2021 Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi  
e altre misure urgenti di protezione civile****(S. 2381 Governo)****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2381 di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile e rilevato che:

il provvedimento appare principalmente riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) della Costituzione) sia alla materia di competenza concorrente «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, data la rilevanza e importanza dei fondi resi disponibili dal provvedimento, l'opportunità che questi vengano rigidamente vincolati ai fini previsti anche attraverso misure di controllo e rendicontazione analitiche secondo procedure che ricalchino quelle previste per gli investimenti del PNRR, anche in funzione di contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata.

ALLEGATO 3

**Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo**  
**(C. 3091, approvata dal Senato)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 3091, recante «Istituzione della giornata nazionale dello spettacolo»;

rilevato come, per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresì come le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 siano riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e come la Corte costituzionale, con sentenza n. 255 del 2004, abbia chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli;

evidenziato come la Corte abbia fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, «ovverossia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si veda, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016);

evidenziato come l'articolo 9 della Costituzione disponga che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e come nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 la Corte costituzionale abbia affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;

rilevato come l'articolo 3 della proposta in esame preveda l'istituzione del Premio nazionale dello spettacolo, rimettendo la definizione dei requisiti per concorrere e delle modalità di attribuzione a un decreto del Ministro della cultura, da adottare previo parere (e non previa intesa) della

Conferenza unificata; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere l'intesa anziché il parere in sede di Conferenza unificata quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, all'articolo 3, comma 1, le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa in sede di».



ALLEGATO 4

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee  
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione  
europea 2021**

**(C. 3208 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2021 (C. 3208) e rilevato che:

il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *e*) ed *l*) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e le materie di competenza residuale regionale agricoltura e trasporto pubblico locale;

il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione degli schemi di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/4 in materia di mangimi medicati (articolo 10) e (UE) 2019/1009 in materia di prodotti fertilizzanti (articolo 12);

l'articolo 11 reca gli specifici i principi di delega per l'adozione dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi; in particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i principi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativa connessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti; con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi e la Conferenza Stato-re-

gioni ha recepito tale richiesta nel parere favorevole reso sullo schema di disegno di legge; si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n 222 del 2005 della Corte costituzionale;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

- 1) inserire, all'articolo 11, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi;
- 2) approfondire, con riferimento all'articolo 13, il parere reso sul provvedimento dalla Conferenza Stato-regioni;
- 3) approfondire le modalità con le quali, nel recepimento del diritto dell'Unione europea, possano essere rafforzate le valutazioni di impatto della regolamentazione di recepimento attraverso un forte coinvolgimento degli enti territoriali, anche ai fini della riduzione degli oneri amministrativi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Comitato XXI**

**Regime carcerario *ex art. 41-bis*  
dell'ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione  
della pena intramuraria in alta sicurezza**

**Riunione n. 15**

*Coordinatrice: ASCARI (M5S)*

*Orario: dalle ore 14,33 alle ore 15,38*

**Plenaria**

**142<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
MORRA*

*La seduta inizia alle ore 19,37.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

**Discussione su alcuni procedimenti concernenti i rapporti con l'Autorità Giudiziaria alla presenza del Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero De Raho**

Il PRESIDENTE dispone di proseguire i lavori in seduta segreta e rende alcune comunicazioni.

Prende poi la parola il Procuratore Nazionale Antimafia, dottor Federico Cafiero DE RAHO.

Per svolgere considerazioni e chiedere chiarimenti, prendono la parola i senatori GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e Marco PELLEGRINI (*M5S*), nonché i deputati CANTALAMESSA (*Lega*) e Piera AIELLO (*Misto*).

Il PRESIDENTE svolge alcune considerazioni finali, prima di cedere la parola una seconda volta al senatore GRASSO (*Misto-LeU-Eco*) e poi al Procuratore Nazionale Antimafia.

*La seduta termina alle ore 20,36.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 22 settembre 2021

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Ugo PAROLO

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI, e dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali «G.B. Vighenzi»**

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, *presidente*, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Maria Concetta GIARDINA, *presidente dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali «G.B. Vighenzi»* e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alle politiche di finanza locale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI*, svolgono le rispettive relazioni.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, *presidente*, Carla CANTONE (PD)

e Carlo GIACOMETTO (*FI*), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (*FDI*), a più riprese, e Emiliano FENU (*M5S*).

Maria Concetta GIARDINA, *presidente dell'Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali «G.B. Vighenzi»* e Alessandro CANELLI, *sindaco di Novara e delegato alle politiche di finanza locale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ANCI*, rispondono alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo reso e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria**

**72ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**RONZULLI**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

### **Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva**

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103. Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, avverte che nella prima parte della seduta odierna la Commissione è chiamata ad esaminare il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva. Si tratta di un atto – di indubbia importanza – sul quale la Commissione dovrà rendere parere entro il 6 novembre. Sul Piano, segnala, che ha reso già il prescritto parere l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Garlatti.

Procede quindi, in qualità di relatrice, alla illustrazione dell'Atto in esame.

Il Piano è il risultato di un'intensa attività di coprogettazione che ha coinvolto non solo tutti i soggetti e gli enti partecipanti all'Osservatorio nazionale, ma anche la società civile e il terzo settore, soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori, soggetti privati, esperti, il mondo dell'università e della ricerca.

Specifica che il documento si articola in 3 sezioni e in una appendice nella quale sono riportati gli esiti di una consultazione *online* promossa dall'Osservatorio nazionale – che ha elaborato il Piano.

La prima sezione, di introduzione, delinea il contesto internazionale ed europeo in materia di strategie per la promozione e la tutela dei diritti delle nuove generazioni, nel quale il Piano nazionale si inserisce: dalla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, agli Obiettivi ONU di sviluppo sostenibile – Agenda 2030, dalla Strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori 2021-2024 al Sistema europeo di garanzia per i bambini vulnerabili (*European Child Guarantee*).

Evidenzia che la seconda sezione del Piano, intitolata «Quadro di realtà», è dedicata alla ricognizione della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, attraverso l'analisi degli interventi esistenti e delle azioni che necessitano di nuovi interventi migliorativi.

Rileva inoltre che nella terza e ultima sezione sono individuate le tre aree di intervento, Educazione, Equità, *Empowerment* nelle quali si struttura il Piano, e indicate per ciascuna obiettivi generali e azioni specifiche.

Con riguardo all'area Educazione il Piano si propone quattro obiettivi generali: il pieno riconoscimento del diritto dei bambini e delle bambine alla educazione a partire dalla nascita; il rilancio della corresponsabilità tra scuole, studenti e famiglie sostenendo quindi la definizione e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale; la prevenzione e la promozione del benessere psicologico e fisico.

Il primo obiettivo generale è perseguito attraverso due specifiche Azioni: da un lato, l'integrazione delle potenzialità attuali dei servizi educativi 0-6 anni e il rafforzamento dell'offerta 0-3 anni (Azione 1) e, dall'altro, lo sviluppo dell'accessibilità ai servizi educativi 0-3 anni attraverso la cancellazione progressiva delle rette per la frequenza degli asili nidi (Azione 2).

L'importanza dei servizi educativi rivolti all'infanzia rappresenta un tema la cui rilevanza è stata in più occasioni evidenziata dalla Commissione. Altrettanto condivisibile è la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale l'accesso ad asili nidi, superando un evidente gap.

Relativamente al secondo obiettivo il Piano indica tre Azioni: la necessità di un complessivo ripensamento della corresponsabilità scuola, studenti e famiglie in un'ottica di ampliamento delle forme di coinvolgimento delle rappresentanze studentesche e dei genitori, consentendo la massima partecipazione dei minori attraverso un modello circolare *bottom-up* e *top-down* in modo da favorire il dialogo anche con i territori (Azione 3); la valorizzazione degli strumenti forniti dalla legge n. 71 del 2017 per il contrasto del cyberbullismo e della legge n. 92 del 2019 relativa alla introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, promuovendo in questi ambiti la conoscenza anche della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Azione 4); la definizione di un protocollo operativo per la fruizione di spazi pubblici in orario extrascolastico da parte della comunità educante tramite patti educativi di comunità (Azione 5).

Evidenzia che con riguardo alla prevenzione/promozione del benessere psicologico e fisico dei minori, obiettivo da raggiungere attraverso



un intervento trasversale e integrato che coinvolga i servizi sociali, quelli educativi e quelli sanitari, il Piano individua 5 Azioni. In primo luogo il Piano prevede l'istituzione di un servizio – parte integrante dell'offerta formativa – di psicologia scolastica in ogni scuola. Si tratta anche in questo caso di una esigenza che la Commissione ha reiteratamente segnalato, evidenziando l'importanza di forme di sostegno psicologico in ambito scolastico. Tale servizio deve consentire anche l'accesso diretto alle prestazioni professionali e ai servizi in ambiti della salute mentale da parte degli adolescenti. È importante che il servizio sia accompagnato dalla adozione di linee di indirizzo nazionali (Azione 6). Ancora il Piano prevede il rafforzamento e il potenziamento dei consultori anche attraverso l'aumento dell'organico delle equipe e la previsione dell'aumento del numero degli psicologi, nonché la adozione di protocolli operativi tra ASL e direzioni regionali e provinciali del Ministero dell'istruzione in un sistema di *governance* che veda uno stretto collegamento tra scuola e territorio (Azione 7). In terzo luogo il Piano prevede l'aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo in ambito scolastico anche attraverso una più piena partecipazione della comunità educante (Azione 8). Il Piano, poi, riconosce l'importanza di implementare i programmi centrati sulle *life skills* (Azione 9), prevedendo la stabilizzazione di tutte quelle iniziative integrate scuola-territorio sui corretti stili di vita (dalla educazione alimentare allo sport, al contrasto delle dipendenze). L'ultima Azione finalizzata alla promozione del benessere psicologico e fisico dei minori si sostanzia nella implementazione dell'educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere nelle scuole, da realizzarsi attraverso atti di indirizzo intersettoriali da approvare in Conferenza Stato-Regioni e attraverso la promozione di iniziative locali realizzate in un sistema a rete che coinvolga le istituzioni scolastiche e i vari enti territoriali (Azione 10).

Sottolinea poi come prendersi cura di un/a bambino/a o di un/a ragazzo/a in situazioni di vulnerabilità richieda una professionalità alta, formata attraverso un percorso di laurea universitaria per il profilo di operatore in ambito socio-educativo, che sviluppi saperi e competenze nella declinazione multilivello. È per questa ragione che il Piano prevede il necessario rafforzamento della qualità, del monitoraggio e della valutazione delle *policies* e degli interventi, da realizzarsi attraverso la valorizzazione dei sistemi informativi integrati, incluso il sistema sull'offerta dei servizi sociali, la promozione della cultura dei diritti dei bambini e della valutazione della documentazione nella formazione dei professionisti operanti nei servizi di protezione e tutela delle persone di minore età, l'identificazione del *mismatch* tra competenze necessarie al sistema di servizi di tutela e protezione e competenze offerte dai corsi di studio universitari ed infine l'unificazione delle due classi di laurea che formano gli educatori professionali (Azione 11).

Relativamente alle politiche per l'equità il Piano individua quattro obiettivi generali: il contrasto alla povertà assoluta dei minori; il rafforzamento delle opportunità educative per favorire l'inclusione sociale; la rea-

lizzazione di un efficace sistema integrato dei servizi per la cura, la tutela e la protezione; la protezione dei bambini e degli adolescenti dal rischio di abusi e maltrattamenti. Tali temi sono peraltro oggetto di procedure informative ancora in corso in Commissione. Anche in questo caso per ciascuno degli obiettivi generali il Piano indica precise Azioni.

Specifica inoltre con riguardo al contrasto alla povertà il Piano prevede, da un lato, l'avvio di una analisi volta alla revisione delle misure anche legislative vigenti nell'ottica di un efficace contrasto della povertà materiale dei nuclei familiari con minori di età (Azione 12) e, dall'altro, la progressiva estensione del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia e primaria, tendendo verso l'accesso universale, attraverso la qualificazione di questo servizio come livello essenziale delle prestazioni sociali – Lep (Azione 13).

Per quanto concerne il rafforzamento delle opportunità educative al fine di favorire l'inclusione sociale il Piano prevede quattro specifiche azioni (Azioni 14-17): l'incentivazione del processo di digitalizzazione attraverso la dotazione di connettività a banda ultralarga per le scuole, la previsione di adeguate risorse per assicurare la piena fruizione della didattica a distanza, riducendo ogni divario digitale fra aree del Paese, l'istituzione di un voucher connettività per le famiglie a basso reddito, la realizzazione di progetti sperimentali per la razionalizzazione degli interventi a favore dei figli minorenni in povertà assoluta.

L'obiettivo generale della progettazione e realizzazione, all'interno del sistema pubblico e integrato dei servizi di una specifica area di servizi socio-sanitari-educativi titolari delle funzioni di accompagnamento, cura, tutela e protezione dell'infanzia in cui il supporto alla genitorialità sia un elemento costitutivo anche in contesti di accoglienza fuori della famiglia è perseguito attraverso in primo luogo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (Azione 18), l'istituzione in seno all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di un tavolo di lavoro permanente con soggetti istituzionali, del terzo settore e con la piena partecipazione di organismi rappresentativi delle persone di minore età, finalizzato a disegnare un sistema pubblico, inclusivo e integrato di servizi e a garantirne il monitoraggio (Azione 19), la realizzazione di reti territoriali in un'ottica di sistema integrato di presa in carico dei minori di età (Azione 20), il monitoraggio e l'aggiornamento delle tre Linee di indirizzo nazionali su affidamento familiare, comunità e vulnerabilità e delle linee guida per l'accoglienza a scuola in tutte le regioni e province autonome dei minori di età adottati e del Piano di promozione dell'affido (Azione 21) e infine garantendo la piena applicazione della normativa esistente in tema di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati (Azione 22).

L'ultimo specifico obiettivo generale della politica per l'equità è rappresentato dalla protezione dei minori di abusi e maltrattamenti. Le specifiche Azioni indicate nel Piano sono in linea con le conclusioni della relazione approvata dalla Commissione al termine della lunga indagine conoscitiva sulla violenza tra e ai danni dei minori. Il Piano prevede, in particolare, l'individuazione di un centro pediatrico ospedaliero specializzato in

ogni Regione e la realizzazione di un sistema di collegamento tra pronto soccorso e pediatri di famiglia per l'accesso al fascicolo del minore (Azione 23) e l'adozione di Linee guida per aziende sanitarie, ospedaliere e servizi sociosanitari per le vittime di violenza minori di età con la contestuale individuazione di indicatori per screening in pronto soccorso (Azione 24).

Infine le politiche per l'*empowerment* sono volte alla creazione di una nuova forma di partecipazione dei minori di età, alla costruzione e al rafforzamento della comunità educante partendo dallo strumento del patto educativo di comunità, alla programmazione e valutazione delle politiche pubbliche per l'infanzia e l'adolescenza e infine al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari alle condizioni di vulnerabilità.

L'obiettivo della realizzazione di una nuova forma di partecipazione dei bambini e degli adolescenti richiede in primo luogo la definizione di linee di indirizzo nazionali sulla partecipazione dei minori per promuovere la loro significativa e rafforzata partecipazione all'interno della famiglia, delle comunità della scuola e degli altri ambiti della vita sociale (Azione 25), in secondo luogo la diffusione e la formazione del personale e dei diversi professionisti dell'infanzia sul tema della partecipazione definendo le potenzialità, lo stile e gli elementi di attenzione per la gestione del processo anche con riguardo alla inclusione di soggetti vulnerabili (Azione 26) e infine la promozione di una normativa primaria sulla partecipazione dei minori nel processo decisionale relativo a tutte le questioni che li riguardano e all'ideazione e attuazione delle politiche e dei programmi volti a raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Azione 27).

Sempre con riguardo alle politiche per l'*empowerment*, evidenzia che il Piano ritiene necessaria la costruzione e il rafforzamento della comunità educante partendo dallo strumento del patto educativo di comunità, un obiettivo questo da raggiungere attraverso la definizione dei criteri essenziali dei Patti educativi di comunità e l'elaborazione di linee guida di indirizzo nazionali sulla comunità educante (Azione 28); altrettanto essenziale è la definizione di linee d'indirizzo nazionali per l'individuazione degli elementi essenziali dei patti territoriali che garantiscano la partecipazione dei bambini e dei ragazzi al fine di assicurare la costituzione di comunità educanti territoriali (Azione 29).

Per consentire la programmazione e la valutazione delle politiche pubbliche di prevenzione, protezione e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, occorre migliorare la conoscenza del fenomeno della violenza, favorendo la confrontabilità e la interoperabilità dei dati raccolti dai vari sistemi che detengono informazioni sui bambini e adolescenti anche in carico ai servizi e fuori famiglia (Azione 30). Il problema dei dati, dell'assenza di un sistema integrato, è stato in più occasioni rilevato dalla Commissione.

Infine la condizione di svantaggio, di deprivazione, di esclusione sociale dei minorenni e delle famiglie in cui essi vivono espone bambini e ragazzi a gravi rischi per la salute, compromettendone il sano sviluppo delle proprie potenzialità e dell'equilibrio psicofisico. In questo contesto il sistema sanitario nazionale rappresenta lo strumento principale per ga-

rantire la protezione, la prevenzione e la promozione del diritto alla salute dei minorenni vulnerabili.

Proprio al fine di migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze di bambini e adolescenti in situazioni di vulnerabilità il Piano rileva l'esigenza di promuovere la salute materno infantile, con particolare attenzione alle donne in condizione di disagio sociale, mediante l'attuazione a livello regionale delle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo, delle Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale, nonché del documento di indirizzo «Investire precocemente in salute: azioni e strategie nei primi mille giorni di vita» (Azione 31).

È quindi aperta la discussione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza dell'Atto in esame, uno dei pochi provvedimenti sui quali la Commissione bicamerale è chiamata ad esprimere il proprio parere. Nel merito ritiene in linea generale condivisibile il contenuto del Piano, nella cui redazione si è tenuto conto anche della attività svolta dalla Commissione.

In particolare apprezzabile è l'inserimento tra le Azioni da attuare anche della valorizzazione degli strumenti di contrasto al cyberbullismo. In relazione a tale tema, oggetto peraltro di una ampia ed approfondita indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e conclusasi con l'approvazione di un documento finale, ritiene necessario prevedere un maggiore coinvolgimento delle famiglie nell'educazione al corretto uso della rete da parte dei minori.

Relativamente alla Azione 10 sottolinea l'esigenza, anche in questo caso, di riconoscere un più incisivo ruolo alle famiglie nella educazione alla affettività, alla sessualità e alla parità di genere dei bambini e degli adolescenti. È importante che l'educazione alla sessualità e all'affettività sia portata avanti tenendo conto della maturità dei singoli minori, e non in modo standardizzato, ma soprattutto occorre evitare che la scuola diventi lo strumento di promozione e di diffusione di teorie lgbt e *gender*, senza il consenso dei genitori.

Conclude rilevando l'esigenza di integrare il Piano prevedendo un generale *empowerment* della famiglia quale principale comunità educante.

La senatrice Paola BINETTI (*FIBP-UDC*) sollecita una riflessione sulle misure contenute nel disegno di legge n. 1662, di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, approvato ieri dal Senato. Tale provvedimento reca infatti una serie di interventi che toccano anche la giustizia di famiglia e dei minori. Auspica quindi che tale riforma possa effettivamente contribuire a risolvere le criticità riscontrate nella prassi con riguardo in particolare all'affidamento dei minori.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### MATERIE DI COMPETENZA

##### Sull'attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020: proposta di relazione

(Esame, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1997, n. 451. Approvazione della relazione: *Doc. XVI-bis*, n. 5)

La PRESIDENTE, in qualità di relatrice, illustra la proposta di relazione sulla attività svolta dalla Commissione nell'anno 2020. Evidenzia che il 2020 sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. Una esperienza traumatica ed inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti ma anche di tanti bambini ed adolescenti. La crisi epidemiologica ha influito anche sull'attività parlamentare della Commissione bicamerale, la quale, in particolare nei mesi del primo *lockdown*, ha subito un indubbio rallentamento. La relazione si propone di focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti e che nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 sono stati messi a dura prova. Nella relazione, oltre a riassumere il lavoro svolto nell'anno 2020 e a menzionare alcune informazioni relative agli sviluppi più recenti nell'attività, specifica che è stato dato conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

In continuità con le esperienze delle precedenti legislature e dello scorso anno il metodo di lavoro seguito è stato contraddistinto da un clima di ampia condivisione, che ha consentito di evitare di riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE avverte che si passerà direttamente alla votazione, previe dichiarazioni di voto.

L'onorevole LATTANZIO (*PD*), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, invita la Presidente a modificare la Relazione utilizzando una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere attraverso quindi l'esplicito richiamo alle «bambine e alle adolescenti». Sottolinea poi, con riguardo al tema della circoncisione rituale minorile, l'esigenza di esplicitare con maggiore chiarezza come i protocolli seguiti nell'ambito della Comunità ebraica per l'effettuazione di tali pratiche siano pienamente sicuri sul piano medico sanitario.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la Presidente e tutti i componenti della Commissione per il proficuo lavoro svolto anche durante

lo scorso anno, così profondamente segnato dalla crisi epidemiologica. Dichiaro quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono quindi, a nome dei rispettivi Gruppi, per dichiarazione di voto favorevole, le deputate Patrizia MARROCCO (FI), Carmela GRIPPA (M5S) e Fabiola BOLOGNA (CI).

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di relazione, integrata con i rilievi formulati dall'onorevole Lattanzio, che, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata all'unanimità (*pubblicata in allegato*).

#### INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

##### Elezione di un Vice Presidente

La PRESIDENTE avverte che si procederà infine all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza, mediante l'elezione di un Vice Presidente.

Ricorda che la Commissione funziona esclusivamente come un seggio elettorale. Pertanto, non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni che stanno per avere luogo.

La PRESIDENTE invita quindi la senatrice D'Angelo e l'onorevole Giannone a svolgere le loro funzioni di segretari. Indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un vice Presidente.

*(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).*

Comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	21
Votanti .....	21

*Hanno ottenuto voti:*

Siani .....	13
Schede bianche .....	7
Schede nulle .....	1

Proclama quindi eletto vice Presidente della Commissione l'onorevole Paolo SIANI.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2020

### 1. L'attività della Commissione

Il 2020 sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. Una esperienza traumatica ed inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti ma anche di tanti bambini ed adolescenti. La crisi epidemiologica ha influito anche sull'attività parlamentare della Commissione bicamerale, la quale, in particolare nei mesi del primo *lockdown*, ha subito un indubbio rallentamento.

La Commissione ha ritenuto di proseguire comunque nel solco tracciato nella prima Relazione, predisponendo, coerentemente quindi con quanto previsto dalla legge istitutiva, anche per il 2020 una relazione riassuntiva dell'intera attività svolta.

Attraverso la relazione «generale» la Commissione intende focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti e che nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 sono stati messi a dura prova. Nella relazione, oltre a riassumere il lavoro svolto nell'anno 2020 e a menzionare alcune informazioni relative agli sviluppi più recenti nell'attività, si dà conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il dibattito e il confronto politico sulla relazione annuale potranno fornire anche questa volta utili spunti e stimoli per l'orientamento dell'attività della stessa Commissione e la contestuale individuazione delle priorità nella predisposizione della agenda dei lavori nell'anno successivo.

Nonostante le difficoltà il bilancio dei lavori, anche in questo secondo anno di attività della Commissione, non può che ritenersi positivo.

In linea con le modalità operative già inaugurate si è scelto di affrontare le varie problematiche relative al mondo dell'infanzia ricorrendo non solo allo strumento della indagine conoscitiva, ma «sfruttando» tutti gli istituti contemplati dal Regolamento del Senato, quali gli affari assegnati. A causa delle limitazioni legate alla crisi epidemiologica quest'anno la Commissione non ha potuto ricorrere per l'approfondimento di alcune puntuali questioni, a missioni e sopralluoghi. Alcuni sopralluoghi, quali quello all'istituto penitenziario minorile di Treviso e alcune missioni all'e-

stero sul tema della giustizia di famiglia, già deliberate dall'Ufficio di Presidenza non hanno potuto avere luogo.

In continuità con le esperienze delle precedenti legislature e dello scorso anno il metodo di lavoro seguito è stato contraddistinto da un clima di ampia condivisione, che ha consentito di evitare di riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare. Il principio del superiore interesse del minore ha ispirato e orientato tutti i lavori, consentendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia di svolgere un ruolo significativo nell'elaborazione di orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori, fornendo elementi rivelatisi utili in altre sedi parlamentari, quali l'esame di provvedimenti legislativi.

Anche nel 2020 ampio è stato il ricorso allo strumento conoscitivo: oltre alla conclusione, con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo, della indagine conoscitiva sulla violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti avviata nel 2019, la Commissione ha deliberato di svolgere due nuove indagini conoscitive l'una sul tema delle dipendenze patologiche e l'altra sul funzionamento dei servizi sociali in particolare durante la pandemia.

## 2. I principali temi trattati nel 2020

### 2.1. Violenza ai danni dei minori e fenomeni violenti fra bambini e adolescenti

La Commissione aveva nel 2019 deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sulla questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori, proponendosi di analizzare il contesto di violenza nel quale vivono tanti bambini ed adolescenti, e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima.

Nel corso della indagine conoscitiva, che si è sostanziata in lungo ciclo di audizioni e nella acquisizione di documentazione scritta, sono stati esaminati, senza pretese di esaustività, vista la complessità e poliedricità della tematica, i principali aspetti legati alla violenza sia ai danni di minori che fra bambini e adolescenti. Le forme di violenza subite dai minori sono molte la Commissione ha quindi ritenuto di focalizzare la propria attenzione solo alcune, rinviando ad altro momento la trattazione di alcuni temi, quali ad esempio la questione della vittimizzazione dei bambini ed adolescenti nelle cause di separazione particolarmente conflittuali o il tema delle cosiddette *baby star*, cioè di quelle forme di sfruttamento che si celano dietro lo *showbiz*, con *baby* modelle costrette durante le sfilate a mangiare e bere poco per poter essere performanti al meglio.

All'esito della lunga attività conoscitiva, che si è protratta per quasi due anni, nel novembre del 2020, ha approvato all'unanimità un articolato documento conclusivo.

– L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti cri-



tici sui quali intervenire. In primo luogo una delle principali criticità dell'attuale sistema è rappresentato dall'assenza di una uniforme e completa rilevazione del fenomeno della violenza sui minori. Ciò che occorre non è un semplice censimento di reati commessi da minori o a loro danno, serve una visione più ampia e di sistema, che fornisca elementi utili per una completa comprensione del fenomeno anche sul piano dei costi, non solo sociali ma anche economici. In altri termini deve essere realizzata una banca dati nazionale che consenta di prendere in carico la vittima di violenza e di seguirla in tutto il suo percorso. Acquisire i dati in merito alla diffusione del fenomeno significa renderlo conoscibile, concreto, reale e divulgabile.

In proposito anche se legato più in generale al fenomeno della violenza sulle donne, nel novembre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1762, il quale introduce un articolato sistema di rilevazione statistica della violenza, anche di quella assistita, che vede il coinvolgimento non solo dell'Istat, ma anche dei Ministeri della giustizia, dell'interno della salute, nonché delle realtà regionali e locali.

Ancora, la Commissione ritiene estremamente importante proseguire nelle campagne informative volte a diffondere la conoscenza del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia, ma anche del numero verde 1522 contro la violenza. Altrettanto essenziale è spingere i minori a denunciare la violenza rivolgendosi ad «adulti» di fiducia. In questo contesto educatori, insegnanti e pediatri possono svolgere un ruolo essenziale in virtù dell'attività svolta che li porta ad avere contatti, anche continuativi, con soggetti minori. Questi soggetti, in tal modo, possono contribuire ad intercettare gli eventuali segnali di presenza di abusi. E possono farlo anche a prescindere dalla capacità del minore di denunciare il maltrattamento. Solo il riconoscimento precoce dell'abuso può contribuire ad evitare pericolose e letali derive. Per poter riconoscere i segni della presenza della violenza però è necessario che l'adulto sia adeguatamente formato. È innegabile poi il ruolo che nella emersione della violenza e nella immediata individuazione dei segni dell'abuso può essere svolto dai pronto soccorsi. Importante da questo punto di vista è la previsione con riguardo ai minori, di specifici protocolli per la gestione dei casi di violenza. Con riguardo alla violenza perpetrata ai danni dei minori in ambito scolastico non si può trascurare, poi, l'importanza di giungere alla approvazione del disegno di legge n. 897, già peraltro esaminato dalla Camera e che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. Per quanto concerne la violenza tra pari, e in particolare con riguardo al fenomeno delle *baby gang* la Commissione ritiene che l'intervento repressivo non risolva, da solo, le origini del problema, per cui è importante un approccio volto a porre in essere misure di prevenzione del dilagare il fenomeno della violenza tra i giovani e interventi di natura culturale volti a rafforzare il sistema valoriale e il senso di appartenenza a una comunità, a offrire più solidi strumenti emotivi ai giovani, sia nei territori a maggior disagio sociale così come negli ambienti in cui l'accesso alle risorse – soprattutto economiche – spinge i ragazzi a

cercare stimoli in azioni estreme. Si tratta di educare e, nel caso, di rieducare, cioè di far conoscere le regole, i principi, i valori sociali e giuridici, che, molto spesso, a causa del contesto familiare, territoriale, sociale in cui questi ragazzi sono cresciuti, non hanno conosciuto o non hanno assimilato. Una volta commesso il reato, questo compito educativo spetta al carcere. In questo percorso rieducativo sono gli educatori a rivestire un ruolo fondamentale. È importante che, soprattutto in considerazione della giovane età, come del resto emerge già in alcune realtà detentive, il percorso di rieducazione sia «personalizzato». L'avvento della rete e la progressiva diffusione di *internet* e degli strumenti che ne permettono l'accesso hanno profondamente inciso sulla modalità di esercizio della violenza sia commessa tra minori che perpetrata ai loro danni, non solo mutando le caratteristiche di fenomeni già noti, si pensi al bullismo, alla pedopornografia e alla pedofilia, ma anche favorendo lo sviluppo di nuovi e più insidiosi pericoli. Pregevole è il lavoro che le forze dell'ordine e la Polizia postale in particolare, portano avanti monitorando la rete e tentando di preservare l'utenza dai tanti *cyber*-rischi. È parere della Commissione che sarebbe comunque auspicabile la costituzione di una «cabina di regia» istituzionale in grado di coordinare le suddette misure, pianificandole e strutturandole anche coinvolgendo istituzioni centrali e locali dello Stato nonché tutti gli attori che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con soggetti minori. In particolare, se il ruolo della famiglia nell'educazione dei minori è essenziale, altrettanto importante è il ruolo di agenzia educativa che compete alla scuola. Con riguardo alla prevenzione della violenza, oltre alla già ricordata necessità di prevedere una formazione specifica per i docenti, la Commissione ritiene importante procedere nella istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di veri e propri sportelli di ascolto gestiti da psicologi scolastici. L'importanza del sostegno psicologico a livello scolastico è stato del resto alla base di alcune iniziative adottate dal Governo proprio in questo periodo di pandemia.

## 2.2. Le dipendenze patologiche

Il clima «di violenza» nel quale vivono molti minori e il contesto di forte disagio legato all'assenza di certezze sul futuro che connota l'esistenza di molti adolescenti si sostanziano in un esponenziale aumento delle varie forme di dipendenza patologica.

Le dipendenze patologiche diffuse fra i minori possono essere ricondotte a due categorie: le dipendenze da sostanze (droghe più o meno leggere, metanfetamine, steroidi, alcool e tabacco e alcooliche) e le dipendenze comportamentali, quali il disturbo da gioco d'azzardo, le dipendenze tecnologiche, lo *shopping* compulsivo, disturbi dell'alimentazione, e le dipendenze sessuali. Si tratta di un tema di grande attualità, che coinvolge molti giovani in età evolutiva e in relazione al quale la Commissione ha ritenuto necessario un approfondimento chiedendo, nello novembre 2019, l'assegnazione di un affare.

La Commissione successivamente avendo colto l'ampiezza dei profili nei quali si sostanzia il tema, ha ritenuto di «convertire» l'affare in una indagine conoscitiva. La Commissione ha quindi ascoltato dai rappresentanti delle comunità terapeutiche ad esperti; da alcuni magistrati al Ministro per le politiche giovanili, titolare delle deleghe per le politiche antidroga al Presidente dell'Istat. L'attività conoscitiva non si è ancora conclusa. In ogni caso la Commissione si ripromette di approvare entro la fine del 2021 un documento conclusivo, nel quale, fra le altre, prevedere una valutazione della congruità della legislazione vigente.

### 2.3. La crisi epidemiologica da Covid 19 e il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza

La pandemia da Covid 19 che ha connotato il 2020 è stata una esperienza traumatica che ha impattato pesantemente anche sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Se da un lato, è vero che il Covid ha, almeno sul piano strettamente medico-clinico, colpito in modo grave solo in modo limitato i più piccoli, dall'altro, è innegabile che la pandemia ha cambiato la vita dei bambini e degli adolescenti.

Non si può ignorare il trauma legato alla chiusura delle scuole e alla limitazione alla libertà di movimento. Grave è stata la perdita sul piano strettamente didattico e sul livello degli apprendimenti in quanto la didattica a distanza ha contribuito ad accentuare le disuguaglianze e ad ampliare maggiormente il divario culturale già esistente, soprattutto in alcuni territori del Paese, con un aggravio ulteriore del livello di povertà educativa. Povertà che è destinata peraltro ad accentuarsi ulteriormente a causa della crisi economica che ha impoverito ulteriormente le famiglie. Considerato lo stretto nesso esistente tra povertà economica e povertà educativa, non soltanto dal punto di vista dell'accesso all'istruzione ma dell'accesso alla cultura, in genere. Altrettanto grave è stata la perdita sul piano umano e della socialità.

La didattica a distanza ha anche inciso negativamente sulle carriere scolastiche e sull'inclusione degli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) che, secondo i dati ISTAT, nel 23 per cento dei casi sono stati di fatto esclusi dalla didattica a distanza (rispetto all'8 per cento della media).

L'epidemia poi ha costretto a riscrivere le norme di comportamento e a ridisegnare i rapporti personali anche, e soprattutto, a livello familiare.

Dove la vita familiare era già critica, la situazione è precipitata, perché le limitazioni hanno costretto in casa per intere giornate le famiglie accentuando litigi e tensioni, ma anche, purtroppo le violenze.

Come è stato anche evidenziato dalla Commissione nel ricordato documento conclusivo della indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza tra e ai danni dei minori, da un lato, la permanenza forzata nelle case dei nuclei familiari ha determinato un incremento della violenza domestica, lasciando molti bambini bloccati in casa, alla mercé di soggetti

abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata dall'impatto del *lock-down* sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali che ha fatto sì che i bambini non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Vittime delle vittime sono stati i bambini con disabilità, che come non mai hanno vissuto sulla loro pelle la duplice violenza di subire maltrattamenti e di non poterli denunciare.

Dall'altro lato, il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete spesso lontano dal controllo genitoriale hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori. Oltre ad un aumento dei «tradizionali» *cybercrime* si sono affacciati sullo scenario virtuale nuovi pericolosi fenomeni criminogeni, quali quello delle *baby gang* virtuali (la rete è diventato il veicolo non solo per l'organizzazione dei pestaggi ma anche lo strumento di diffusione e di scambio dei video della violenza. Vittime e carnefici sono diventati in pratica protagonisti di *web stories*), dei *fight club* (anche qui la rete è strumento per l'organizzazione del combattimento e mezzo di diffusione dello scontro) o dello scambio di tutto quel materiale definito «*gore*» (immagini e filmati di abusi sessuali di indubbia ferocia ai danni di bambini e adolescenti) su *social network*.

Pesanti sono state anche le ricadute «strettamente sanitarie» del Covid. Il trattamento del virus ha monopolizzato il sistema sanitario a scapito della cura e della prevenzione delle altre patologie anche croniche, che colpiscono anche bambini e adolescenti non riconducibili al Covid.

È importante che le tante criticità ma anche i pochi aspetti positivi legati all'emergenza epidemiologica non vengano dimenticati ma rappresentino uno stimolo per il futuro, per ripensare anche le politiche per l'infanzia e per dare piena attuazione a quei diritti, che, ormai oltre trent'anni fa, sono stati sanciti nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione Onu del 1989 riconosce ad ogni bambino il diritto ad una famiglia. È quindi compito delle Istituzioni sostenere con politiche attive le famiglie. Soprattutto in questo momento in cui la crisi economica, acuita dalla emergenza epidemiologica sta impoverendo molti nuclei familiari. Occorre un vero e proprio *welfare* per l'infanzia. Alle famiglie va garantito un sistema di misure certe, organiche e adeguatamente finanziate. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che la legge n. 46 del 2021, che ha istituito l'assegno unico e universale, sia un importante primo passo. È auspicabile che tale riforma sia quanto prima accompagnata da ulteriori misure per le famiglie: dal sostegno all'occupazione femminile, al riconoscimento di benefici fiscali ed agevolazioni per le spese sostenute per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione dei figli, alle misure organizzative, di comunicazione e di semplificazione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi.

Ancora, la Convenzione riconosce a tutti i bambini il diritto all'istruzione. Anche qui la crisi epidemiologica deve essere uno stimolo a fare meglio. Occorre ripartire da una visione unitaria dell'infanzia e dell'ado-

lescenza che riconnetta la dimensione della scuola e dell'istruzione, con quella della famiglia, del lavoro e delle comunità locali, dell'ambiente e degli spazi aperti. La scuola contribuisce in maniera significativa a rafforzare nei bambini e negli adolescenti il senso di appartenenza alla comunità. E ciò non vale soltanto per la scuola dell'obbligo. Da questo punto di vista apprezzabile è stata l'attenzione e lo sforzo per la riapertura in sicurezza e la ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 anni.

La difficile fase che ancora stiamo vivendo può rappresentare un'occasione per ripensare coraggiosamente e responsabilmente il sistema dei servizi socio-educativi e scolastici, tenendo in maggior conto dei bisogni e delle peculiarità delle differenti età e dei diversi cicli di studio, delle diverse caratteristiche/risorse territoriali e regionali, promuovendo sinergie, tra gli organi scolastici e gli enti locali, per la valorizzazione e l'efficientamento degli spazi pubblici esistenti aperti e chiusi da destinare a servizi per l'infanzia, ripensando per il futuro le logiche di edilizia scolastica anche sulla base di una revisione delle metodologie educative e formative, alla luce del maggiore utilizzo delle tecnologie digitali.

Il Covid –19 può rappresentare un'opportunità anche dal punto di vista didattico. Il ricorso alla DAD, reso necessario dalla pandemia, ha sicuramente determinato effetti traumatici e non prevedibili. Da molte fonti giunge il richiamo a prestare attenzione al rischio che l'accumulo di *learning loss* sia ormai difficilmente colmabile. È necessario, nel breve periodo, affrontare i ritardi e le carenze ormai certificati nel livello di apprendimento. La DAD, adottata quale mera trasposizione della lezione in presenza sul formato digitale, non può sostituire la didattica in presenza, soprattutto per i più piccoli, per gli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, ma può essere una occasione per ripensare un modello di scuola basato esclusivamente sulle lezioni frontali introducendo nuove metodologie didattiche, adottando un approccio multidisciplinare e introducendo innovazioni di natura organizzativa, culturale e didattica. Alcune scuole con la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 hanno studiato modalità «alternative». Si pensi alla didattica diffusa, alla scelta di ricorrere, ove possibile, ad attività all'aperto o di svolgere le lezioni in spazi più ampi, rendendo più efficiente la rete degli edifici scolastici (e non) ad oggi in disuso. ma è necessario allargare l'orizzonte. Il dibattito non può più essere polarizzato dallo scontro DAD/didattica in presenza. La DAD può essere uno stimolo per investire sull'innovazione tecnologica. Un ammodernamento che richiede un intervento anche sul piano della formazione tecnologica dei docenti stessi. È importante in questo contesto che siano incrementati gli stanziamenti economici per promuovere i percorsi formativi dei minori con disabilità che, più di ogni altro coetaneo hanno subito le ripercussioni negative della DAD.

Sempre la Convenzione all'articolo 24 riconosce, poi, il diritto alla salute del minore. Proprio con riguardo al diritto alla salute la pandemia ha posto in luce alcune criticità del sistema nel suo complesso. Se è vero che il *coronavirus* sembra colpire meno i bambini i rischi per la

loro salute non mancano. Rischi psicologici prima di tutto. Oggi come non mai è importante sostenere psicologicamente bambini ed adolescenti. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con l'obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico è utile, ma occorre andare fino in fondo, istituendo la figura dello psicologo scolastico.

Proprio per l'approfondimento di questi specifici temi la Commissione ha, da un lato, svolto puntuali audizioni ascoltando fra gli altri il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, l'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo ed infine il Ministro per la salute, Roberto Speranza e, dall'altro, deliberato una indagine conoscitiva specifica sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali.

### 2.3.a. La crisi epidemiologica e le audizioni dei Ministri

A partire dal maggio del 2020, al termine della fase più dura della crisi epidemiologica, la Commissione ha ritenuto necessario ascoltare con specifico riguardo alle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19 il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Importanti contributi sono stati forniti anche dall'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo e dal Ministro per la salute, Roberto Speranza, ascoltati nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza.

L'attenzione all'impatto della crisi da Covid 19 sui minori è ancora alta: tanto che anche nel 2021 la Commissione ha ritenuto di proseguire in questa attività conoscitiva ascoltando il Ministro dell'istruzione, professor Patrizio Bianchi, con specifico riguardo alle conseguenze sul piano didattico ed educativo della pandemia.

Appare opportuno, in questa sede, dare conto unicamente del contributo fornito dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in quanto degli interventi dei Ministri del lavoro e della salute si è ampiamente riferito nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla violenza tra e ai danni di minori, già approvato.

Il Ministro Bonetti, nell'evidenziare l'importante ruolo svolto dalle famiglie soprattutto nei periodi più duri della crisi epidemiologica, ha sottolineato l'importanza di portare avanti politiche in favore delle famiglie e interventi, nel contempo per le nuove generazioni. È altrettanto vero che, almeno all'inizio della pandemia, si è assistito ad una fase nella quale i diritti dei bambini e delle bambine erano taciuti oppure considerati solo in termini funzionali ad una dimensione organizzativa del contesto in particolare familiare. Solo sul finire del primo *lockdown* ha iniziato ad emergere una visione più complessiva di quei diritti. L'impossibilità di accedere alla scuola e ai servizi educativi in genere purtroppo è stata letta, per troppi mesi, unicamente come un problema di gestione familiare e

non correttamente valutato. Impedire la scuola «in presenza», ma anche la fruizione di attività ricreative e sportive ha pregiudicato il diritto alla socialità, al gioco, alla crescita e a un pieno sviluppo di tanti bambini e adolescenti.

Si tratta di un impatto anche di lungo periodo: sta emergendo con chiarezza come la crisi pandemica abbia contribuito ad accentuare il problema della povertà educativa. Il Ministro, nel dare conto delle linee di intervento portate avanti dall'Esecutivo ha posto in luce l'importanza del cosiddetto *Family Act*, «che si propone come una riforma integrata a sostegno delle famiglie ma che ha come centralità nel suo costituirsi la possibilità di mettere il focus sulle nuove generazioni e sui bambini».

Particolarmente significativi sono stati gli interventi portati avanti nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, chiamato peraltro a redigere il nuovo Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Piano sul quale peraltro la Commissione è chiamata a rendere parere.

In linea con le esigenze rappresentate dalla Commissione, il Governo ha avviato l'implementazione della banca dei dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia. Questa banca dati, come ha precisato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, «ha l'obiettivo di consentire una lettura approfondita di questo fenomeno, in generale della violenza e poi con l'accezione anche della pedofilia e pedopornografia minorile». L'importanza di tale Osservatorio è emersa soprattutto nel contesto epidemiologico in atto, nel quale, come del resto rilevato anche dalla Commissione, si è potuto constatare un aumento dei fenomeni violenti in danno dei minori.

Un ultimo rilevante tema affrontato dal ministro Bonetti e sul quale peraltro la Commissione ha deciso di avviare un approfondimento, attraverso la deliberazione di una indagine conoscitiva *ad hoc*, è rappresentato dalla povertà minorile. Nonostante un crescente impegno, negli ultimi anni, per contrastare il ciclo intergenerazionale della povertà a partire dai bambini, la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia di COVID-19 ha già avuto effetti tangibili sui tassi di povertà, troppo elevati rispetto ai *target* della Strategia Europa 2020, che prevedeva entro quest'anno l'uscita dalla sfera della povertà di 20 milioni di cittadini europei rispetto ai livelli del 2015. L'EU Social Summit di Porto, quindi, ha rappresentato una rilevante occasione di dialogo fra i diversi paesi europei che hanno avuto l'opportunità di discutere i prossimi passi verso l'adozione del *Child Guarantee* a livello dell'Unione Europea. Tale strumento rappresenta quindi una tappa fondamentale per la definizione dell'agenda UE e di un piano di ripresa post-COVID inclusivo, sostenibile e resiliente. Uno strumento essenziale, in relazione al quale il nostro Paese sta giocando, come ha rilevato il Ministro, un ruolo chiave. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat nel 2020 nell'anno della pandemia la povertà assoluta in Italia peraltro ha raggiunto i valori più alti dal 2005, toccando 1,3 milioni di bambini e 767 mila famiglie con minori. Sono 1 milione in più le persone in povertà assoluta, in tutto 335 mila famiglie in più ri-

spetto al 2019. Una situazione che si riflette anche nei consumi della famiglia che, nel 2020, hanno registrato una netta contrazione, con possibili ripercussioni anche nell'accesso a beni e servizi, tra cui assistenza sanitaria e istruzione, condizioni abitative dignitose e alimentazione adeguata, in linea con i principi e le norme della Convenzione Onu del sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È proprio alla luce di questi dati e degli stimoli europei che la Commissione si ripromette di affrontare in modo preciso e puntuale il tema della povertà minorile, dedicando in questo contesto anche particolare spazio alla questione della povertà educativa.

### 2.3.b. Pandemia e problemi nel funzionamento dei servizi sociali

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sul finire del 2020, ha ritenuto – come accennato – di deliberare una specifica indagine conoscitiva attraverso la quale analizzare la questione relativa al funzionamento e alla gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di un tema molto ampio che merita un attento approfondimento in considerazione delle problematiche emerse in modo particolare in seguito alla adozione delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19. Soprattutto durante i mesi del *lockdown* sono state registrate numerose criticità in relazione al funzionamento della rete territoriale chiamata a fornire assistenza alle famiglie, ai bambini e adolescenti anche con disabilità. L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha messo in luce forti fragilità del sistema dei servizi sociali che, durante la pandemia, non è stato in grado di fronteggiare al meglio le necessità delle famiglie e di rispondere all'aumentata domanda di assistenza. In alcuni territori il servizio si è fermato del tutto. Il sistema non aveva un piano di emergenza. L'assistenza domiciliare, in un momento in cui il ruolo dei servizi sociali era più cruciale, è stata sospesa; in molti casi, i risultati ottenuti con i bambini e i ragazzi sia con disabilità cognitive che motorie, si sono persi. La sospensione dell'erogazione del servizio, o la sua contrazione e spostamento su modalità telematica, si è intrecciata con la chiusura delle scuole – con conseguente venir meno dell'apporto dei docenti di sostegno – l'adozione della DAD, la chiusura di palestre e centri sportivi determinando effetti sui soggetti più fragili e vulnerabili.

L'emergenza ha implementato le difficoltà del cittadino nell'accesso ai servizi territoriali socio-sanitari, determinando un ulteriore allungamento delle liste d'attesa. Inoltre, si sono manifestate carenze significative sul piano dello svolgimento degli incontri protetti fra genitori e figli minori in spazio neutro e case famiglia.

A ciò si aggiunge l'aumento dei disagi psicologici registrati nei minori in seguito alle misure di chiusura e limitazione adottate a causa dell'emergenza sanitaria: aumento che richiede una capacità di intervento maggiore del passato e che preme sul sistema dei servizi sociali che dovrebbe garantire continuità e assistenza alle famiglie, ai bambini, agli adolescenti, siano essi soggetti con disabilità o fragilità psicologiche.



Per la Commissione la prosecuzione dell'emergenza sanitaria rende necessario un approfondimento ed una riflessione sul funzionamento dell'intero sistema e dell'azione che i servizi sociali devono compiere in favore delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di maggiore fragilità. La Commissione ha ad oggi proceduto allo svolgimento di una serie di audizioni, ascoltando tra gli altri la neo insediata Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti, il Presidente dell'Istat e una serie di esperti. La Commissione si riserva di svolgere, ove necessario e possibile anche eventuali sopralluoghi presso alcune strutture e missioni. I lavori della indagine confluiranno anche in questo caso in un documento conclusivo auspicabilmente approvabile nel corso dell'anno 2021.

#### 2.4. A dieci anni dalla istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza

L'istituzione di un Garante nazionale dei diritti del bambino, operante nel quadro di un'Istituzione nazionale per i diritti umani, ha costituito un obiettivo per anni raccomandato al nostro Paese da autorevoli voci della comunità internazionale, perseguito in sede parlamentare attraverso svariate proposte di legge, e finalmente raggiunto nel corso del 2011, con l'adozione della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel corso dell'ultimo decennio la Autorità garante ha svolto un importante lavoro per la promozione dei diritti dei minori. Il quadro normativo vigente risente tuttavia di alcuni limiti legati all'attuale assetto organizzativo, finanziario e funzionale dell'Autorità. Limiti peraltro posti in luce dallo stesso Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite nelle osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione del febbraio 2019.

La Commissione ha ritenuto, all'indomani del suo insediamento, di audire la neo Autorità garante, dottoressa Carla Garlatti. L'Autorità oltre ad avere fornito importanti elementi sulle linee di intervento che intende seguire nel corso del suo mandato, ha rappresentato alla Commissione le suddette criticità.

Proprio alla luce di tali rilievi è stato predisposto un disegno di legge (AS 2270) di modifica dell'attuale assetto normativo, sottoscritto dalla Presidente Ronzulli e sottoscritto da vari componenti senatori della Commissione. La proposta di legge oltre a rafforzare il potere consultivo dell'Autorità chiamata ad esprimere parere su tutti i disegni di legge sia governativi che parlamentari nonché su tutti gli atti normativi in tema di infanzia, potenzia anche il potere ispettivo dell'Autorità con la possibilità per essa di effettuare visite ed ispezioni senza la necessità di un preventivo accordo o della preventiva autorizzazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la visita o l'ispezione. Al fine di ovviare alla attuale assenza di un sistema di coordinamento o di un collegamento funzionale

tra l’Autorità garante e le figure di garanzia regionali la proposta interviene sui compiti spettanti alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, riconoscendo ad essa il compito di assicurare il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali. Sono previsti infine una serie di modifiche alla legge istitutiva volti a garantire

la necessaria autonomia organizzativa e contabile all’amministrazione dell’Autorità.

Più circoscritto è l’ambito di applicazione della proposta di legge n. 3031, di iniziativa di due componenti della Commissione, gli onorevoli Lattanzi e Siani. Tale proposta infatti, modifica l’articolo 3 della legge 12 luglio, n. 112, introducendo tra le competenze dell’Autorità garante quella di esprimere pareri, nei limiti della propria competenza, in sede annuale di legge di bilancio, di Documento di economia e finanza e di eventuali relazioni sullo scostamento di bilancio, definendone termini e modalità.

La Commissione, nel ribadire l’importanza del ruolo svolto dall’Autorità garante, auspica in linea anche con le indicazioni espresse dal Comitato Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza nelle raccomandazioni indirizzate all’Italia a febbraio del 2019, che le iniziative di riforma della legge n. 112 possano essere quanto prima esaminate dal Parlamento, così da poter rafforzare in modo strutturale il ruolo di Autorità terza e indipendente, indispensabile per valorizzarne l’azione e non pregiudicare l’efficacia degli interventi già realizzati.

#### 2.5. La circoncisione rituale minorile

La Commissione ha poi proseguito ad occuparsi della delicata questione della circoncisione rituale minorile, in relazione alla quale era stata chiesta l’assegnazione di un affare (n. 216).

Si tratta di un problema che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all’aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. L’esecuzione di tali pratiche – che consistono nell’asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell’allargamento dell’anello prepuziale – in moltissimi casi, è demandata a «circoncisori tradizionali» ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini, come confermano alcuni casi di cronaca, riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali.

Nell’ambito dell’esame dell’affare assegnato la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando alcuni esperti in pediatria, nonché i rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche.

Sulla base del materiale conoscitivo acquisito la Commissione si riserva di approvare una precisa relazione proprio su questa questione. La relazione rappresenterà l’occasione per la Commissione per formulare specifiche indicazioni affinché sia effettivamente garantito il diritto alla salute di tutti i bambini.

## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELL'ANNO 2020

(Doc. XVI-bis, n. 5)

### 1. L'attività della Commissione

Il 2020 sarà senza dubbio ricordato come l'anno della pandemia da Covid-19. Una esperienza traumatica ed inaspettata che ha profondamente segnato la vita non solo degli adulti ma anche dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. La crisi epidemiologica ha influito anche sull'attività parlamentare della Commissione bicamerale, la quale, in particolare nei mesi del primo *lockdown*, ha subito un indubbio rallentamento.

La Commissione ha ritenuto di proseguire comunque nel solco tracciato nella prima Relazione, predisponendo, coerentemente quindi con quanto previsto dalla legge istitutiva, anche per il 2020 una relazione riassuntiva dell'intera attività svolta.

Attraverso la relazione «generale» la Commissione intende focalizzare e sollecitare l'attenzione del Parlamento, e più ampiamente del dibattito politico, sulle tematiche connesse al mondo dell'infanzia e alla concreta attuazione dei diritti che, oltre 30 anni fa, sono stati riconosciuti dalla Convenzione ONU a bambini e adolescenti e che nel periodo drammatico della pandemia da Covid-19 sono stati messi a dura prova. Nella relazione, oltre a riassumere il lavoro svolto nell'anno 2020 e a menzionare alcune informazioni relative agli sviluppi più recenti nell'attività, si dà conto, senza pretese di esaustività, anche di eventuali interventi legislativi – *de jure condendo* e *de jure condito* – relativi ai temi legati al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il dibattito e il confronto politico sulla relazione annuale potranno fornire anche questa volta utili spunti e stimoli per l'orientamento dell'attività della stessa Commissione e la contestuale individuazione delle priorità nella predisposizione della agenda dei lavori nell'anno successivo.

Nonostante le difficoltà il bilancio dei lavori, anche in questo secondo anno di attività della Commissione, non può che ritenersi positivo.

In linea con le modalità operative già inaugurate si è scelto di affrontare le varie problematiche relative al mondo dell'infanzia ricorrendo non solo allo strumento della indagine conoscitiva, ma «sfruttando» tutti gli istituti contemplati dal Regolamento del Senato, quali gli affari assegnati. A causa delle limitazioni legate alla crisi epidemiologica quest'anno la Commissione non ha potuto ricorrere per l'approfondimento di alcune puntuali questioni, a missioni e sopralluoghi. Alcuni sopralluoghi, quali quello all'istituto penitenziario minorile di Treviso e alcune missioni all'e-

stero sul tema della giustizia di famiglia, già deliberate dall'Ufficio di Presidenza non hanno potuto avere luogo.

In continuità con le esperienze delle precedenti legislature e dello scorso anno il metodo di lavoro seguito è stato contraddistinto da un clima di ampia condivisione, che ha consentito di evitare di riprodurre sui temi relativi ai diritti dell'infanzia le forti contrapposizioni tra forze politiche che sono proprie della normale dialettica parlamentare. Il principio del superiore interesse del minore ha ispirato e orientato tutti i lavori, consentendo alla Commissione parlamentare per l'infanzia di svolgere un ruolo significativo nell'elaborazione di orientamenti in materia di promozione e tutela dei diritti dei minori, fornendo elementi rivelatisi utili in altre sedi parlamentari, quali l'esame di provvedimenti legislativi.

Anche nel 2020 ampio è stato il ricorso allo strumento conoscitivo: oltre alla conclusione, con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo, della indagine conoscitiva sulla violenza tra minori e ai danni di bambini e adolescenti avviata nel 2019, la Commissione ha deliberato di svolgere due nuove indagini conoscitive l'una sul tema delle dipendenze patologiche e l'altra sul funzionamento dei servizi sociali in particolare durante la pandemia.

## 2. I principali temi trattati nel 2020

### 2.1. Violenza ai danni dei minori e fenomeni violenti fra bambini e adolescenti

La Commissione aveva nel 2019 deliberato lo svolgimento di una specifica indagine conoscitiva sulla questione connessa alla diffusione della violenza fra i minori, proponendosi di analizzare il contesto di violenza nel quale vivono tanti bambini ed adolescenti, e del quale, anche se non formalmente, finiscono per essere vittima.

Nel corso della indagine conoscitiva, che si è sostanziata in lungo ciclo di audizioni e nella acquisizione di documentazione scritta, sono stati esaminati, senza pretese di esaustività, vista la complessità e poliedricità della tematica, i principali aspetti legati alla violenza sia ai danni di minori che fra bambini, bambine e adolescenti. Le forme di violenza subite dai minori sono molte la Commissione ha quindi ritenuto di focalizzare la propria attenzione solo alcune, rinviando ad altro momento la trattazione di alcuni temi, quali ad esempio la questione della vittimizzazione dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze nelle cause di separazione particolarmente conflittuali o il tema delle cosiddette *baby star*, cioè di quelle forme di sfruttamento che si celano dietro lo *showbiz*, con *baby* modelle costrette durante le sfilate a mangiare e bere poco per poter essere performanti al meglio.

All'esito della lunga attività conoscitiva, che si è protratta per quasi due anni, nel novembre del 2020, ha approvato all'unanimità un articolato documento conclusivo.

L'indagine svolta ha consentito alla Commissione di rilevare la complessità e l'ampiezza dei temi trattati e di individuare alcuni punti critici sui quali intervenire. In primo luogo una delle principali criticità dell'attuale sistema è rappresentato dall'assenza di una uniforme e completa rilevazione del fenomeno della violenza sui minori. Ciò che occorre non è un semplice censimento di reati commessi da minori o a loro danno, serve una visione più ampia e di sistema, che fornisca elementi utili per una completa comprensione del fenomeno anche sul piano dei costi, non solo sociali ma anche economici. In altri termini deve essere realizzata una banca dati nazionale che consenta di prendere in carico la vittima di violenza e di seguirla in tutto il suo percorso. Acquisire i dati in merito alla diffusione del fenomeno significa renderlo conoscibile, concreto, reale e divulgabile.

In proposito anche se legato più in generale al fenomeno della violenza sulle donne, nel novembre 2020 il Senato ha approvato il disegno di legge n. 1762, il quale introduce un articolato sistema di rilevazione statistica della violenza, anche di quella assistita, che vede il coinvolgimento non solo dell'Istat, ma anche dei Ministeri della giustizia, dell'interno della salute, nonché delle realtà regionali e locali.

Ancora, la Commissione ritiene estremamente importante proseguire nelle campagne informative volte a diffondere la conoscenza del numero verde di pubblica utilità 114 emergenza infanzia, ma anche del numero verde 1522 contro la violenza. Altrettanto essenziale è spingere i minori a denunciare la violenza rivolgendosi ad «adulti» di fiducia. In questo contesto educatori, insegnanti e pediatri possono svolgere un ruolo essenziale in virtù dell'attività svolta che li porta ad avere contatti, anche continuativi, con soggetti minori. Questi soggetti, in tal modo, possono contribuire ad intercettare gli eventuali segnali di presenza di abusi. E possono farlo anche a prescindere dalla capacità del minore di denunciare il maltrattamento. Solo il riconoscimento precoce dell'abuso può contribuire ad evitare pericolose e letali derive. Per poter riconoscere i segni della presenza della violenza però è necessario che l'adulto sia adeguatamente formato. È innegabile poi il ruolo che nella emersione della violenza e nella immediata individuazione dei segni dell'abuso può essere svolto dai pronto soccorsi. Importante da questo punto di vista è la previsione con riguardo ai minori, di specifici protocolli per la gestione dei casi di violenza. Con riguardo alla violenza perpetrata ai danni dei minori in ambito scolastico non si può trascurare, poi, l'importanza di giungere alla approvazione del disegno di legge n. 897, già peraltro esaminato dalla Camera e che prevede l'installazione di telecamere all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia. Per quanto concerne la violenza tra pari, e in particolare con riguardo al fenomeno delle *baby gang* la Commissione ritiene che l'intervento repressivo non risolva, da solo, le origini del problema, per cui è importante un approccio volto a porre in essere misure di prevenzione del dilagare il fenomeno della violenza tra i giovani e interventi di natura culturale volti a rafforzare il sistema valoriale e il senso di appartenenza a una comunità, a offrire più solidi strumenti emotivi ai gio-

vani, sia nei territori a maggior disagio sociale così come negli ambienti in cui l'accesso alle risorse – soprattutto economiche – spinge i ragazzi a cercare stimoli in azioni estreme. Si tratta di educare e, nel caso, di rieducare, cioè di far conoscere le regole, i principi, i valori sociali e giuridici, che, molto spesso, a causa del contesto familiare, territoriale, sociale in cui questi ragazzi sono cresciuti, non hanno conosciuto o non hanno assimilato. Una volta commesso il reato, questo compito educativo spetta al carcere. In questo percorso rieducativo sono gli educatori a rivestire un ruolo fondamentale. È importante che, soprattutto in considerazione della giovane età, come del resto emerge già in alcune realtà detentive, il percorso di rieducazione sia «personalizzato». L'avvento della rete e la progressiva diffusione di *internet* e degli strumenti che ne permettono l'accesso hanno profondamente inciso sulla modalità di esercizio della violenza sia commessa tra minori che perpetrata ai loro danni, non solo mutando le caratteristiche di fenomeni già noti, si pensi al bullismo, alla pedopornografia e alla pedofilia, ma anche favorendo lo sviluppo di nuovi e più insidiosi pericoli. Pregevole è il lavoro che le forze dell'ordine e la Polizia postale in particolare, portano avanti monitorando la rete e tentando di preservare l'utenza dai tanti *cyber*-rischi. È parere della Commissione che sarebbe comunque auspicabile la costituzione di una «cabina di regia» istituzionale in grado di coordinare le suddette misure, pianificandole e strutturandole anche coinvolgendo istituzioni centrali e locali dello Stato nonché tutti gli attori che, direttamente o indirettamente, entrano in contatto con soggetti minori. In particolare, se il ruolo della famiglia nell'educazione dei minori è essenziale, altrettanto importante è il ruolo di agenzia educativa che compete alla scuola. Con riguardo alla prevenzione della violenza, oltre alla già ricordata necessità di prevedere una formazione specifica per i docenti, la Commissione ritiene importante procedere nella istituzione presso le scuole di ogni ordine e grado di veri e propri sportelli di ascolto gestiti da psicologi scolastici. L'importanza del sostegno psicologico a livello scolastico è stato del resto alla base di alcune iniziative adottate dal Governo proprio in questo periodo di pandemia.

## 2.2. Le dipendenze patologiche

Il clima «di violenza» nel quale vivono molti minori e il contesto di forte disagio legato all'assenza di certezze sul futuro che connota l'esistenza di molti adolescenti si sostanziano in un esponenziale aumento delle varie forme di dipendenza patologica.

Le dipendenze patologiche diffuse fra i minori possono essere ricondotte a due categorie: le dipendenze da sostanze (droghe più o meno leggere, metanfetamine, steroidi, alcool e tabacco e alcooliche) e le dipendenze comportamentali, quali il disturbo da gioco d'azzardo, le dipendenze tecnologiche, lo *shopping* compulsivo, disturbi dell'alimentazione, e le dipendenze sessuali. Si tratta di un tema di grande attualità, che coinvolge molti giovani in età evolutiva e in relazione al quale la Commis-

sione ha ritenuto necessario un approfondimento chiedendo, nello novembre 2019, l'assegnazione di un affare.

La Commissione successivamente avendo colto l'ampiezza dei profili nei quali si sostanzia il tema, ha ritenuto di «convertire» l'affare in una indagine conoscitiva. La Commissione ha quindi ascoltato dai rappresentanti delle comunità terapeutiche ad esperti; da alcuni magistrati al Ministro per le politiche giovanili, titolare delle deleghe per le politiche antidroga al Presidente dell'Istat. L'attività conoscitiva non si è ancora conclusa. In ogni caso la Commissione si ripromette di approvare entro la fine del 2021 un documento conclusivo, nel quale, fra le altre, prevedere una valutazione della congruità della legislazione vigente.

### 2.3. La crisi epidemiologica da Covid-19 e il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza

La pandemia da Covid-19 che ha connotato il 2020 è stata una esperienza traumatica che ha impattato pesantemente anche sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.

Se da un lato, è vero che il Covid-19 ha, almeno sul piano strettamente medico-clinico, colpito in modo grave solo in modo limitato i più piccoli, dall'altro, è innegabile che la pandemia ha cambiato la vita dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

Non si può ignorare il trauma legato alla chiusura delle scuole e alla limitazione alla libertà di movimento. Grave è stata la perdita sul piano strettamente didattico e sul livello degli apprendimenti in quanto la didattica a distanza ha contribuito ad accentuare le disuguaglianze e ad ampliare maggiormente il divario culturale già esistente, soprattutto in alcuni territori del Paese, con un aggravio ulteriore del livello di povertà educativa. Povertà che è destinata peraltro ad accentuarsi ulteriormente a causa della crisi economica che ha impoverito ulteriormente le famiglie. Considerato lo stretto nesso esistente tra povertà economica e povertà educativa, non soltanto dal punto di vista dell'accesso all'istruzione ma dell'accesso alla cultura, in genere. Altrettanto grave è stata la perdita sul piano umano e della socialità.

La didattica a distanza ha anche inciso negativamente sulle carriere scolastiche e sull'inclusione degli studenti e delle studentesse con disabilità e bisogni educativi speciali (BES) che, secondo i dati ISTAT, nel 23 per cento dei casi sono stati di fatto esclusi dalla didattica a distanza (rispetto all'8 per cento della media).

L'epidemia poi ha costretto a riscrivere le norme di comportamento e a ridisegnare i rapporti personali anche, e soprattutto, a livello familiare.

Dove la vita familiare era già critica, la situazione è precipitata, perché le limitazioni hanno costretto in casa per intere giornate le famiglie accentuando litigi e tensioni, ma anche, purtroppo le violenze.

Come è stato anche evidenziato dalla Commissione nel ricordato documento conclusivo della indagine conoscitiva sul fenomeno della violenza tra e ai danni dei minori, da un lato, la permanenza forzata nelle

case dei nuclei familiari ha determinato un incremento della violenza domestica, lasciando in non pochi casi bambini e bambine bloccati/e in casa, alla mercé di soggetti abusanti sempre più frustrati. Situazione aggravata dall'impatto del *lockdown* sui servizi di protezione e sull'operatività degli assistenti sociali che ha fatto sì che i bambini e le bambine non avessero risorse a cui rivolgersi per chiedere aiuto. Vittime delle vittime sono stati/e i bambini e le bambine con disabilità, che come non mai hanno vissuto sulla loro pelle la duplice violenza di subire maltrattamenti e di non poterli denunciare.

Dall'altro lato, il maggior uso di strumenti informatici e telematici e l'aumento dei periodi di permanenza in rete spesso lontano dal controllo genitoriale hanno favorito l'emersione di nuovi rischi per la sicurezza dei minori. Oltre ad un aumento dei «tradizionali» *cybercrime* si sono affacciati sullo scenario virtuale nuovi pericolosi fenomeni criminogeni, quali quello delle *baby gang* virtuali (la rete è diventato il veicolo non solo per l'organizzazione dei pestaggi ma anche lo strumento di diffusione e di scambio dei video della violenza. Vittime e carnefici sono diventati in pratica protagonisti di *web stories*), dei *fight club* (anche qui la rete è strumento per l'organizzazione del combattimento e mezzo di diffusione dello scontro) o dello scambio di tutto quel materiale definito «*gore*» (immagini e filmati di abusi sessuali di indubbia ferocia ai danni di bambini, bambini, ragazzi e ragazze) su *social network*.

Pesanti sono state anche le ricadute «strettamente sanitarie» del Covid-19. Il trattamento del virus ha monopolizzato il sistema sanitario a scapito della cura e della prevenzione delle altre patologie anche croniche, che colpiscono anche bambini, bambine ed adolescenti non riconducibili al Covid-19.

È importante che le tante criticità ma anche i pochi aspetti positivi legati all'emergenza epidemiologica non vengano dimenticati ma rappresentino uno stimolo per il futuro, per ripensare anche le politiche per l'infanzia e per dare piena attuazione a quei diritti, che, ormai oltre trent'anni fa, sono stati sanciti nella Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

La Convenzione Onu del 1989 riconosce ad ogni bambino e bambina il diritto ad una famiglia. È quindi compito delle Istituzioni sostenere con politiche attive le famiglie. Soprattutto in questo momento in cui la crisi economica, acuita dalla emergenza epidemiologica sta impoverendo molti nuclei familiari. Occorre un vero e proprio *welfare* per l'infanzia. Alle famiglie va garantito un sistema di misure certe, organiche e adeguatamente finanziate. Da questo punto di vista la Commissione ritiene che la legge n. 46 del 2021, che ha istituito l'assegno unico e universale, sia un importante primo passo. È auspicabile che tale riforma sia quanto prima accompagnata da ulteriori misure per le famiglie: dal sostegno all'occupazione femminile, al riconoscimento di benefici fiscali ed agevolazioni per le spese sostenute per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione della prole, alle misure organizzative, di comunicazione e di semplifica-



zione che favoriscano l'accesso delle famiglie ai servizi offerti e l'individuazione dei medesimi.

Ancora, la Convenzione riconosce a tutti i bambini e a tutte le bambine il diritto all'istruzione. Anche qui la crisi epidemiologica deve essere uno stimolo a fare meglio. Occorre ripartire da una visione unitaria dell'infanzia e dell'adolescenza che riconnetta la dimensione della scuola e dell'istruzione, con quella della famiglia, del lavoro e delle comunità locali, dell'ambiente e degli spazi aperti. La scuola contribuisce in maniera significativa a rafforzare nei bambini e negli adolescenti il senso di appartenenza alla comunità. E ciò non vale soltanto per la scuola dell'obbligo. Da questo punto di vista apprezzabile è stata l'attenzione e lo sforzo per la riapertura in sicurezza e la ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 anni.

La difficile fase che ancora stiamo vivendo può rappresentare un'occasione per ripensare coraggiosamente e responsabilmente il sistema dei servizi socio-educativi e scolastici, tenendo in maggior conto dei bisogni e delle peculiarità delle differenti età e dei diversi cicli di studio, delle diverse caratteristiche/risorse territoriali e regionali, promuovendo sinergie, tra gli organi scolastici e gli enti locali, per la valorizzazione e l'efficientamento degli spazi pubblici esistenti aperti e chiusi da destinare a servizi per l'infanzia, ripensando per il futuro le logiche di edilizia scolastica anche sulla base di una revisione delle metodologie educative e formative, alla luce del maggiore utilizzo delle tecnologie digitali.

Il Covid-19 può rappresentare un'opportunità anche dal punto di vista didattico. Il ricorso alla DAD, reso necessario dalla pandemia, ha sicuramente determinato effetti traumatici e non prevedibili. Da molte fonti giunge il richiamo a prestare attenzione al rischio che l'accumulo di *learning loss* sia ormai difficilmente colmabile. È necessario, nel breve periodo, affrontare i ritardi e le carenze ormai certificati nel livello di apprendimento. La DAD, adottata quale mera trasposizione della lezione in presenza sul formato digitale, non può sostituire la didattica in presenza, soprattutto per i più piccoli di età, per gli studenti e per le studentesse con disabilità e con bisogni educativi speciali, ma può essere una occasione per ripensare un modello di scuola basato esclusivamente sulle lezioni frontali introducendo nuove metodologie didattiche, adottando un approccio multidisciplinare e introducendo innovazioni di natura organizzativa, culturale e didattica. Alcune scuole con la ripresa dell'anno scolastico 2020/2021 hanno studiato modalità «alternative». Si pensi alla didattica diffusa, alla scelta di ricorrere, ove possibile, ad attività all'aperto o di svolgere le lezioni in spazi più ampi, rendendo più efficiente la rete degli edifici scolastici (e non) ad oggi in disuso. ma è necessario allargare l'orizzonte. Il dibattito non può più essere polarizzato dallo scontro DAD/didattica in presenza. La DAD può essere uno stimolo per investire sull'innovazione tecnologica. Un ammodernamento che richiede un intervento anche sul piano della formazione tecnologica dei docenti stessi. È importante in questo contesto che siano incrementati gli stanziamenti economici

per promuovere i percorsi formativi dei minori con disabilità che, più di ogni altro coetaneo hanno subito le ripercussioni negative della DAD.

Sempre la Convenzione all'articolo 24 riconosce, poi, il diritto alla salute del minore. Proprio con riguardo al diritto alla salute la pandemia ha posto in luce alcune criticità del sistema nel suo complesso. Se è vero che il *coronavirus* sembra colpire meno i bambini e le bambine i rischi per la loro salute non mancano. Rischi psicologici prima di tutto. Oggi come non mai è importante sostenere psicologicamente bambini, bambine ed adolescenti. Il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi con l'obiettivo di fornire supporto psicologico a studenti e docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi psicologici e per prevenire l'insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-fisico è utile, ma occorre andare fino in fondo, istituendo la figura dello psicologo scolastico.

Proprio per l'approfondimento di questi specifici temi la Commissione ha, da un lato, svolto puntuali audizioni ascoltando fra gli altri il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, l'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo ed infine il Ministro per la salute, Roberto Speranza e, dall'altro, deliberato una indagine conoscitiva specifica sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali.

### 2.3.a. La crisi epidemiologica e le audizioni dei Ministri

A partire dal maggio del 2020, al termine della fase più dura della crisi epidemiologica, la Commissione ha ritenuto necessario ascoltare con specifico riguardo alle misure a sostegno delle famiglie e dei minori nel contesto di emergenza epidemiologica da Covid-19 il ministro per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti. Importanti contributi sono stati forniti anche dall'allora Ministro per il lavoro, Nunzia Catalfo e dal Ministro per la salute, Roberto Speranza, ascoltati nell'ambito della indagine conoscitiva sulla violenza.

L'attenzione all'impatto della crisi da Covid-19 sui minori è ancora alta: tanto che anche nel 2021 la Commissione ha ritenuto di proseguire in questa attività conoscitiva ascoltando il Ministro dell'istruzione, professor Patrizio Bianchi, con specifico riguardo alle conseguenze sul piano didattico ed educativo della pandemia.

Appare opportuno, in questa sede, dare conto unicamente del contributo fornito dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, in quanto degli interventi dei Ministri del lavoro e della salute si è ampiamente riferito nel documento conclusivo della indagine conoscitiva sulla violenza tra e ai danni di minori, già approvato.

Il Ministro Bonetti, nell'evidenziare l'importante ruolo svolto dalle famiglie soprattutto nei periodi più duri della crisi epidemiologica, ha sottolineato l'importanza di portare avanti politiche in favore delle famiglie e interventi, nel contempo per le nuove generazioni. È altrettanto vero che,

almeno all'inizio della pandemia, si è assistito ad una fase nella quale i diritti dei bambini e delle bambine erano taciuti oppure considerati solo in termini funzionali ad una dimensione organizzativa del contesto in particolare familiare. Solo sul finire del primo *lockdown* ha iniziato ad emergere una visione più complessiva di quei diritti. L'impossibilità di accedere alla scuola e ai servizi educativi in genere purtroppo è stata letta, per troppi mesi, unicamente come un problema di gestione familiare e non correttamente valutato. Impedire la scuola «in presenza», ma anche la fruizione di attività ricreative e sportive ha pregiudicato il diritto alla socialità, al gioco, alla crescita e a un pieno sviluppo di tanti bambini e adolescenti.

Si tratta di un impatto anche di lungo periodo: sta emergendo con chiarezza come la crisi pandemica abbia contribuito ad accentuare il problema della povertà educativa. Il Ministro, nel dare conto delle linee di intervento portate avanti dall'Esecutivo ha posto in luce l'importanza del cosiddetto *Family Act*, «che si propone come una riforma integrata a sostegno delle famiglie ma che ha come centralità nel suo costituirsi la possibilità di mettere il *focus* sulle nuove generazioni e sui bambini».

Particolarmente significativi sono stati gli interventi portati avanti nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, chiamato peraltro a redigere il nuovo Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Piano sul quale peraltro la Commissione è chiamata a rendere parere.

In linea con le esigenze rappresentate dalla Commissione, il Governo ha avviato l'implementazione della banca dei dati dell'Osservatorio per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia. Questa banca dati, come ha precisato il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, «ha l'obiettivo di consentire una lettura approfondita di questo fenomeno, in generale della violenza e poi con l'accezione anche della pedofilia e pedopornografia minorile». L'importanza di tale Osservatorio è emersa soprattutto nel contesto epidemiologico in atto, nel quale, come del resto rilevato anche dalla Commissione, si è potuto constatare un aumento dei fenomeni violenti in danno dei minori.

Un ultimo rilevante tema affrontato dal ministro Bonetti e sul quale peraltro la Commissione ha deciso di avviare un approfondimento, attraverso la deliberazione di una indagine conoscitiva *ad hoc*, è rappresentato dalla povertà minorile. Nonostante un crescente impegno, negli ultimi anni, per contrastare il ciclo intergenerazionale della povertà a partire dai bambini, la crisi economica e sociale dovuta alla pandemia di Covid-19 ha già avuto effetti tangibili sui tassi di povertà, troppo elevati rispetto ai *target* della Strategia Europa 2020, che prevedeva entro quest'anno l'uscita dalla sfera della povertà di 20 milioni di cittadini europei rispetto ai livelli del 2015. L'EU Social Summit di Porto, quindi, ha rappresentato una rilevante occasione di dialogo fra i diversi paesi europei che hanno avuto l'opportunità di discutere i prossimi passi verso l'adozione del *Child Guarantee* a livello dell'Unione Europea. Tale strumento rappresenta quindi una tappa fondamentale per la definizione dell'agenda

UE e di un piano di ripresa post-Covid-19 inclusivo, sostenibile e resiliente. Uno strumento essenziale, in relazione al quale il nostro Paese sta giocando, come ha rilevato il Ministro, un ruolo chiave. Secondo i dati recentemente diffusi dall'Istat nel 2020 nell'anno della pandemia la povertà assoluta in Italia peraltro ha raggiunto i valori più alti dal 2005, toccando 1,3 milioni di bambini e 767 mila famiglie con minori. Sono 1 milione in più le persone in povertà assoluta, in tutto 335 mila famiglie in più rispetto al 2019. Una situazione che si riflette anche nei consumi della famiglia che, nel 2020, hanno registrato una netta contrazione, con possibili ripercussioni anche nell'accesso a beni e servizi, tra cui assistenza sanitaria e istruzione, condizioni abitative dignitose e alimentazione adeguata, in linea con i principi e le norme della Convenzione Onu del sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È proprio alla luce di questi dati e degli stimoli europei che la Commissione si ripromette di affrontare in modo preciso e puntuale il tema della povertà minorile, dedicando in questo contesto anche particolare spazio alla questione della povertà educativa.

### 2.3.b. Pandemia e problemi nel funzionamento dei servizi sociali

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, sul finire del 2020, ha ritenuto – come accennato – di deliberare una specifica indagine conoscitiva attraverso la quale analizzare la questione relativa al funzionamento e alla gestione dei servizi sociali con particolare riferimento all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta di un tema molto ampio che merita un attento approfondimento in considerazione delle problematiche emerse in modo particolare in seguito alla adozione delle misure di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19. Soprattutto durante i mesi del *lockdown* sono state registrate numerose criticità in relazione al funzionamento della rete territoriale chiamata a fornire assistenza alle famiglie, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze anche con disabilità. L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha messo in luce forti fragilità del sistema dei servizi sociali che, durante la pandemia, non è stato in grado di fronteggiare al meglio le necessità delle famiglie e di rispondere all'aumentata domanda di assistenza. In alcuni territori il servizio si è fermato del tutto. Il sistema non aveva un piano di emergenza. L'assistenza domiciliare, in un momento in cui il ruolo dei servizi sociali era più cruciale, è stata sospesa; in molti casi, i risultati ottenuti con i bambini, con le bambine, con i ragazzi e le ragazze sia con disabilità cognitive che motorie, si sono persi. La sospensione dell'erogazione del servizio, o la sua contrazione e spostamento su modalità telematica, si è intrecciata con la chiusura delle scuole – con conseguente venir meno dell'apporto dei docenti di sostegno – l'adozione della DAD, la chiusura di palestre e centri sportivi determinando effetti sui soggetti più fragili e vulnerabili.

L'emergenza ha implementato le difficoltà del cittadino nell'accesso ai servizi territoriali socio-sanitari, determinando un ulteriore allunga-

mento delle liste d'attesa. Inoltre, si sono manifestate carenze significative sul piano dello svolgimento degli incontri protetti fra genitori e figli minori in spazio neutro e case famiglia.

A ciò si aggiunge l'aumento dei disagi psicologici registrati nei minori in seguito alle misure di chiusura e limitazione adottate a causa dell'emergenza sanitaria: aumento che richiede una capacità di intervento maggiore del passato e che preme sul sistema dei servizi sociali che dovrebbe garantire continuità e assistenza alle famiglie, ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, siano essi soggetti con disabilità o fragilità psicologiche.

Per la Commissione la prosecuzione dell'emergenza sanitaria rende necessario un approfondimento ed una riflessione sul funzionamento dell'intero sistema e dell'azione che i servizi sociali devono compiere in favore delle famiglie, soprattutto quelle in condizioni di maggiore fragilità. La Commissione ha ad oggi proceduto allo svolgimento di una serie di audizioni, ascoltando tra gli altri la neo insediata Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, dottoressa Carla Garlatti, il Presidente dell'Istat e una serie di esperti. La Commissione si riserva di svolgere, ove necessario e possibile anche eventuali sopralluoghi presso alcune strutture e missioni. I lavori della indagine confluiranno anche in questo caso in un documento conclusivo auspicabilmente approvabile nel corso dell'anno 2021.

#### 2.4. A dieci anni dalla istituzione dell'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza

L'istituzione di un Garante nazionale dei diritti del bambino, operante nel quadro di un'Istituzione nazionale per i diritti umani, ha costituito un obiettivo per anni raccomandato al nostro Paese da autorevoli voci della comunità internazionale, perseguito in sede parlamentare attraverso svariate proposte di legge, e finalmente raggiunto nel corso del 2011, con l'adozione della legge istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nel corso dell'ultimo decennio la Autorità garante ha svolto un importante lavoro per la promozione dei diritti dei minori. Il quadro normativo vigente risente tuttavia di alcuni limiti legati all'attuale assetto organizzativo, finanziario e funzionale dell'Autorità. Limiti peraltro posti in luce dallo stesso Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite nelle osservazioni conclusive al quinto e sesto rapporto periodico dell'Italia sullo stato di attuazione della Convenzione del febbraio 2019.

La Commissione ha ritenuto, all'indomani del suo insediamento, di audire la neo Autorità garante, dottoressa Carla Garlatti. L'Autorità oltre ad avere fornito importanti elementi sulle linee di intervento che intende seguire nel corso del suo mandato, ha rappresentato alla Commissione le suddette criticità.

Proprio alla luce di tali rilievi è stato predisposto un disegno di legge (A.S. n. 2270) di modifica dell'attuale assetto normativo, sottoscritto dalla Presidente Ronzulli e sottoscritto da vari componenti senatori della Commissione. La proposta di legge oltre a rafforzare il potere consultivo dell'Autorità chiamata ad esprimere parere su tutti i disegni di legge sia governativi che parlamentari nonché su tutti gli atti normativi in tema di infanzia, potenzia anche il potere ispettivo dell'Autorità con la possibilità per essa di effettuare visite ed ispezioni senza la necessità di un preventivo accordo o della preventiva autorizzazione dell'amministrazione presso la quale si effettua la visita o l'ispezione. Al fine di ovviare alla attuale assenza di un sistema di coordinamento o di un collegamento funzionale tra l'Autorità garante e le figure di garanzia regionali la proposta interviene sui compiti spettanti alla Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, riconoscendo ad essa il compito di assicurare il raccordo e il coordinamento delle attività del Garante nazionale e dei garanti regionali. Sono previsti infine una serie di modifiche alla legge istitutiva volti a garantire la necessaria autonomia organizzativa e contabile all'amministrazione dell'Autorità.

Più circoscritto è l'ambito di applicazione della proposta di legge n. 3031, di iniziativa di due componenti della Commissione, gli onorevoli Lattanzio e Siani. Tale proposta infatti, modifica l'articolo 3 della legge 12 luglio, n. 112, introducendo tra le competenze dell'Autorità garante quella di esprimere pareri, nei limiti della propria competenza, in sede annuale di legge di bilancio, di Documento di economia e finanza e di eventuali relazioni sullo scostamento di bilancio, definendone termini e modalità.

La Commissione, nel ribadire l'importanza del ruolo svolto dall'Autorità garante, auspica in linea anche con le indicazioni espresse dal Comitato Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle raccomandazioni indirizzate all'Italia a febbraio del 2019, che le iniziative di riforma della legge n. 112 possano essere quanto prima esaminate dal Parlamento, così da poter rafforzare in modo strutturale il ruolo di Autorità terza e indipendente, indispensabile per valorizzarne l'azione e non pregiudicare l'efficacia degli interventi già realizzati.

## 2.5. La circoncisione rituale minorile

La Commissione ha poi proseguito ad occuparsi della delicata questione della circoncisione rituale minorile, in relazione alla quale era stata chiesta l'assegnazione di un affare (n. 216).

Si tratta di un problema che ha assunto particolare rilievo nel nostro Paese in seguito all'aumento di famiglie straniere che la eseguono usualmente per motivi religiosi e/o culturali. Se, da un lato, nell'ambito della comunità ebraica l'esecuzione di tali pratiche – che consistono nell'asportazione della pelle del prepuzio del pene, che ricopre il glande e nell'allargamento dell'anello prepuziale – è svolta nel pieno rispetto di protocolli di sicurezza medico-sanitaria, dall'altro, in altri contesti religiosi-culturali

essa è demandata a «circoncisori tradizionali» ed effettuata in ambiti spesso non igienicamente sicuri. Sono queste le ragioni per le quali molti bambini, come confermano alcuni casi di cronaca, riportano complicanze gravi e in alcuni casi addirittura letali.

Nell'ambito dell'esame dell'affare assegnato la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni, ascoltando alcuni esperti in pediatria, nonché i rappresentanti delle comunità ebraiche ed islamiche.

Sulla base del materiale conoscitivo acquisito la Commissione si riserva di approvare una precisa relazione proprio su questa questione. La relazione rappresenterà l'occasione per la Commissione per formulare specifiche indicazioni affinché sia effettivamente garantito il diritto alla salute di tutti i bambini.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria  
141<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
URSO*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*AUDIZIONI*

**Audizione del Presidente dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), dott. Antonio Patuelli**

Il Comitato procede all'audizione, del Presidente dell'ABI, dott. Antonio PATUELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore CASTIELLO (*M5S*) e i deputati VITO (*FI*) e Enrico BORGHI (*PD*).

Il Presidente PATUELLI ha quindi svolto l'intervento di replica, coadiuvato dal dott. SABATINI.

*La seduta termina alle ore 16,25.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 22 settembre 2021

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Cristian INVERNIZZI

*La seduta inizia alle ore 8,15.*

#### AUDIZIONI

**Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza**

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione, facendo presente che, insieme al Presidente Fedriga, interviene da remoto anche il Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Davide Carlo Caparini.

Massimiliano FEDRIGA, *Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, svolgono, da remoto, una relazione sui temi oggetto dell'audizione, trasmettendo della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Marco PEROSINO (*FIBP-UDC*) e Vincenzo PRESUTTO (*M5S*), nonché i depu-

tati Marco OSNATO (*FDI*), Roger DE MENECH (*PD*) e, da remoto, Roberto TURRI (*LEGA*).

Davide Carlo CAPARINI, *Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, risponde, da remoto, ai quesiti posti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, dispone che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Mercoledì 22 settembre 2021

**Plenaria**

**44ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PIARULLI**

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*COMUNICAZIONE SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che si è completata la procedura per il conferimento dell'incarico a titolo gratuito di collaboratore della Commissione, previa intesa raggiunta dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del 28 luglio scorso, della dottoressa Marianna Giordano, assistente sociale specialista, che ha provveduto a firmare l'accettazione dell'incarico e del giuramento.

Comunica, inoltre, che il consulente Simonetta Matone ha rinunciato all'incarico.

La Commissione prende atto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE comunica che il 14 e 15 settembre scorso i consulenti della Commissione hanno svolto un sopralluogo a Dicomano e a Firenze per procedere rispettivamente alla verifica dello stato degli immobili del Forteto e all'acquisizione di documentazione presso il Tribunale per i minorenni di Firenze. La documentazione inerente lo svolgimento di tali sopralluoghi, cui hanno preso parte, oltre alla Presidenza, i senatori Bottici e Vescovi, è depositata agli atti presso l'Archivio in regime riservato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) fornisce al riguardo elementi specifici in ordine alle acquisizioni documentali svolte in sede di sopralluogo del 15 settembre scorso.

La PRESIDENTE informa inoltre che la Commissione nell'ambito dei poteri conferiti sta provvedendo ad acquisire dalla Associazione Artemisia, già audita nel corso delle attività della Commissione, elementi in ordine alle vittime già assistite dalla medesima associazione, al fine di meglio definire il profilo dell'ambito e della tutela delle vittime.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE informa circa le adesioni pervenute dai Commissari per lo svolgimento di taluni sopralluoghi presso alcune comunità di affidamento di minori.

La deputata CIAMPI (*PD*), ricordando la pluralità di organi istituzionali deputati ad occuparsi del tema della tutela dei minori, evidenzia la necessità di operare in modo condiviso nell'obiettivo comune di migliorare il sistema degli affidi.

La PRESIDENTE, dopo aver richiamato le prerogative proprie della Commissione in ordine alla formulazione di proposte affinché fatti come quelli accaduti presso il Forteto non si ripetano, evidenzia il comune intento di impegnarsi per l'individuazione di linee di intervento migliorative, nel massimo spirito collaborativo con gli altri organi che si occupano della materia dei minori. Al riguardo, stanti le elezioni amministrative di inizio ottobre, propone di stabilire i sopralluoghi già previsti presso le comunità ad una data successiva a tali consultazioni elettorali, acquisendo la disponibilità già fornita da alcuni Commissari a partecipare a tale attività.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE informa che è in corso di elaborazione una relazione intermedia sulle attività della Commissione, che illustri le risultanze istruttorie sino ad ora acquisite e il quadro delle attività svolte dalla Commissione. Tale lavoro, in corso di elaborazione da parte dei consulenti, risulterà utile per il prosieguo delle attività e al fine di garantire l'esame e le proposte dei Commissari.

Propone infine di poter svolgere nel mese di ottobre un incontro, anche a carattere formativo inerente le attività della Commissione, sul tema della tutela dei minori, con la partecipazione di Commissari nonché di rappresentanti istituzionali.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare  
che accolgono minori**

Mercoledì 22 settembre 2021

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,20.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura CAVANDOLI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE*

Comunica che sono pervenuti i seguenti esposti:

in data 16 settembre 2021 un esposto, riservato, dell'Associazione nazionale famiglie insieme per i diritti umani, sul quale l'Ufficio di presidenza ha convenuto di svolgere un approfondimento;

nella stessa data tre esposti anonimi, segreti;

in data 21 settembre due esposti anonimi, segreti, relativi a strutture presenti nella regione Lombardia e un esposto, parimenti segreto, relativo a una struttura della regione Liguria;

nella stessa data un esposto, riservato, relativo ad una struttura della regione Lazio, che sarà oggetto di approfondimento.

Comunica inoltre che i seguenti collaboratori, individuati dall'Ufficio di presidenza, integrato dai gruppi, della Commissione, nella riunione del 4 agosto 2021 hanno prestato il prescritto assenso e giuramento: avvocato Simona Donati; professoressa Lucia Ercoli; dottoressa Laura Laera; avvocato Francesco Morcavallo; avvocato Maria Cristina Perozzi; dottoressa Adriana Scaramuzzino.

Il tenente colonnello Filippo D'Albore ha altresì prestato l'assenso e giuramento come ufficiale di collegamento con la Guardia di finanza.

Illustra infine il programma dei lavori della Commissione per le prossime settimane.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

#### *AUDIZIONI*

##### **Audizione di rappresentanti dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)**

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce i temi oggetto dell'audizione odierna. Invita quindi Tommaso Varaldo, Presidente dell'AIEF, a svolgere una breve relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tommaso VARALDO, *presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)*, svolge una relazione sulla normativa relativa alle comunità che accolgono minori e sulle principali problematiche che caratterizzano il sistema di accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie, con specifica relazione alla situazione del Piemonte.

Intervengono per porre quesiti le deputate Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*), Simona VIETINA (*CI*), Veronica GIANNONE (*FI*), il deputato Alessandro BATTILOCCHIO (*FI*) nonché le senatrici Paola BOLDRINI (*PD*), Maria RIZZOTTI (*FIBP-UDC*) e il senatore Simone PILLON (*LEGA*), ai quali risponde Tommaso VARALDO, *presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, pone ulteriori domande e formula alcune osservazioni, alle quali replica Tommaso VARALDO, *presidente dell'Associazione Infanzia e Famiglia (AIEF)*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia per la disponibilità l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

